SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 106

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 94

DECRETO 24 febbraio 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Kanemite». *(12A04927)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cymopur 45 WG». *(12A04928)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Estensione d'impiego del coadiuvante di prodotti fitosanitari denominato «Dash HC» registrato al n. 11011. *(12A04929)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Jackpot WG». *(12A04930)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cuprotek 20 WG». *(12A04931)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Cantus Bis». *(12A04932)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Evolution». *(12A04933)*

DECRETO 5 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Nando Maxi». *(12A04934)*

DECRETO 15 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Ares 430 SC». *(12A04935)*

DECRETO 15 marzo 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Medeiro 80 WG Advance». *(12A04936)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Pireflor registrato al n. 10158, a nome dell'impresa Agriphar S.A. a base di piretrine - estratto A. *(12A04937)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Biodast registrato al n. 02972, a nome dell'impresa Ital-Agro S.r.l. a base di piretrine - estratto A. *(12A04938)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Piretrix 10 registrato al n. 05454, a nome dell'impresa Laboratorio Biofarmacotecnico Italiano S.r.l. a base di piretrine - estratto A. *(12A04939)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Piret registrato al n. 09478, a nome dell'impresa Zapi Industrie Chimiche S.p.a. a base di piretrine - estratto A. *(12A04940)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Vebipyr registrato al n. 12553, a nome dell'impresa Vebi Istituto Biochimico S.r.l. a base di piretrine - estratto A. *(12A04941)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari a nome dell'impresa W. Neudorff GmbH KG a base di piretrine - estratto A. *(12A04942)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Crown registrato al n. 11663/PPO, a nome dell'impresa Tosvar S.r.l. a base di piretrine - estratto A. *(12A04943)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Afitin L registrato al n. 03182, a nome dell'impresa Sipcam S.p.a. a base di piretrine - estratto A. *(12A04944)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Carbosan G registrato al n. 014911, a nome dell'impresa Sepran s.a.s. a base di piretrine - estratto A. *(12A04945)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Linfa Piretro Naturale registrato al n. 12582, a nome dell'impresa Linfa S.p.a. Cura del Verde a base di piretrine - estratto A. *(12A04946)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Bioflor RTU registrato al n. 11373/PPO, a nome dell'impresa Erregi S.r.l. a base di piretrine - estratto A. *(12A04947)*
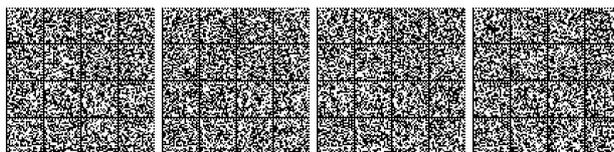
DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Granex registrato al n. 011894, a nome dell'impresa Kwizda Italia S.r.l. a base di piretrine - estratto A. *(12A04948)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Cifotrin 18 registrato al n. 013407, a nome dell'impresa CIFO S.p.a. a base di piretrine - estratto A. *(12A04949)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Piretrin registrato al n. 04011, a nome dell'impresa Chemia S.p.a. a base di piretrine - estratto A. *(12A04950)*

DECRETO 21 marzo 2012.

Ri-registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario Piretro Natura registrato al n. 10560, a nome dell'impresa Cerrus S.a.s. di Ronzoni G. & C. a base di piretrine - estratto A. *(12A04951)*

DECRETO 12 aprile 2012.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di propiconazolo, sulla base del dossier Propydor 110 g/l EW di All. III alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione di prodotti fitosanitari. *(12A04952)*

DECRETO 12 aprile 2012.

Autorizzazione provvisoria all'immissione in commercio, ai sensi dell'articolo 80 del reg. (CE) 1107/2009, del prodotto fitosanitario denominato «Intensity». *(12A04953)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2012, n. **52**.

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, nell'ambito dell'azione del Governo volta all'analisi ed alla revisione della spesa pubblica, di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, migliorando la qualità delle procedure di acquisto centralizzato ed incrementandone significativamente l'utilizzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Capo I

NORME ORGANIZZATIVE

Art. 1.

Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica

1. Al fine di coordinare l'azione del Governo e le politiche volte all'analisi e al riordino della spesa pubblica, è istituito un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composto dal Ministro delegato per il programma di Governo, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dal Ministro dell'economia e delle finanze o vice Ministro da lui delegato e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con funzioni di Segretario del Consiglio dei Ministri. Il Presidente del Consiglio dei Ministri con proprio decreto può modificare la composizione del Comitato. Il Comitato svolge attività di indirizzo e di coordinamento, in particolare, in materia di revisione dei programmi di spesa e dei trasferimenti a imprese, razionalizzazione delle attività e dei servizi offerti, ridimensionamento delle strutture, riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi, ottimizzazione dell'uso degli immobili e nelle altre materie individuate dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 2012.

Art. 2.

Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi

1. Nell'ambito della razionalizzazione della spesa pubblica ed ai fini di coordinamento della finanza pubblica, di perequazione delle risorse finanziarie e di riduzione della spesa corrente della pubblica amministrazione, garantendo altresì la tutela della concorrenza attraverso la trasparenza ed economicità delle relative procedure, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento delegato per il programma di Governo, può nominare un Commissario straordinario, al quale spetta il compito di definire il livello di spesa per acquisti di beni e servizi, per voci di costo, delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario svolge anche compiti di supervisione, monitoraggio e coordinamento dell'attività di approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, anche in considerazione dei processi di razionalizzazione in atto. Il Commissario collabora altresì con il Ministro delegato per il programma di governo per l'attività di revisione della spesa delle pubbliche amministrazioni.

2. Tra le amministrazioni pubbliche sono incluse tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati e gli enti locali, nonché le società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e le amministrazioni regionali commissariate per la redazione e l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente decreto la Presidenza della Repubblica, il Senato della Repubblica, la Camera dei deputati e la Corte costituzionale.

4. Per la definizione del livello di spesa di cui al comma 1, nelle regioni, salvo quanto previsto dal comma 2, il Commissario, nel rispetto del principio di sussidiarietà e di leale collaborazione, formula proposte al Presidente della regione interessata, comunicandole al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano le disposizioni di cui al presente decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Art. 3.

Organizzazione e programma di lavoro

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di nomina del Commissario straordinario stabilisce:

a) la durata, comunque non superiore ad un anno, dell'organo;

b) l'indennità del Commissario, comunque non superiore al trattamento economico complessivo correlato all'incarico di dirigente generale nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) l'eventuale nomina di due subcommissari, i quali coadiuvano il Commissario nell'esercizio delle sue funzioni e prestano la loro opera a titolo gratuito, fatto salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

d) gli uffici, il personale e i mezzi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze dei quali il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il Commissario presenta entro 15 giorni dalla nomina un programma di lavoro al Comitato interministeriale di cui all'articolo 1, che ne verifica l'attuazione sulla base di relazioni mensili del Commissario.

Art. 4.

Relazione al Parlamento

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da lui delegato riferisce semestralmente al Parlamento sull'attività di razionalizzazione della spesa pubblica di cui al presente decreto.

2. La relazione di cui al comma 1 è trasmessa anche alla Corte dei conti.

Art. 5.

Poteri

1. Il Commissario ha diritto di corrispondere con tutte le pubbliche amministrazioni e con gli enti di diritto pubblico e di chiedere ad essi, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni. In particolare, il Commissario ha il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società di cui all'articolo 2, comma 2, nonché di disporre che vengano svolte, nei confronti delle stesse, ispezioni a cura dell'Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le amministrazioni pubbliche e le società a totale partecipazione pubblica che svolgono compiti di centrale di committenza hanno l'obbligo di trasmettere i dati e i documenti richiesti, nonché, comunque, di fornire la più ampia collaborazione al Commissario.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il Commissario ha il potere di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche.

3. Il Commissario segnala al Consiglio dei Ministri e al Consiglio regionale interessato le norme di legge o di regolamento o i provvedimenti amministrativi di carattere generale, che determinano spese o voci di costo delle singole amministrazioni, che possono essere oggetto di soppressione, riduzione o razionalizzazione e propone a tale fine i necessari provvedimenti amministrativi, regolamentari e legislativi.

4. Il Commissario esprime parere circa le iniziative necessarie per rimuovere o prevenire gli eccessi di spesa e può pubblicare i pareri nei modi più congrui in relazione alla natura e all'importanza delle situazioni distorsive.

5. Su proposta del Commissario, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro da questi delegato o, per le Regioni, il Presidente della Regione interessata possono adottare le seguenti misure:

a) sospensione, revoca o annullamento d'ufficio di singole procedure relative all'acquisto di beni e servizi anche per ragioni di opportunità;

b) introduzione di obblighi informativi a carico delle pubbliche amministrazioni finalizzati alla trasparenza ed all'effettivo esercizio delle funzioni di monitoraggio e supervisione attribuiti al Commissario ai sensi del comma 1.

6. I provvedimenti di cui al comma 5 sono segnalati, anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15, al Presidente della Corte dei conti, il quale , per quanto riguarda le regioni, li comunica alla competente sezione regionale di controllo della Corte medesima.

7. Il Commissario segnala alle amministrazioni le misure di razionalizzazione della spesa e fissa un termine per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Alla scadenza del termine il Consiglio dei Ministri può autorizzare, nel rispetto dell'articolo 120 della Costituzione, l'esercizio di poteri sostitutivi dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

8. Le amministrazioni provvedono all'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

Requisiti di nomina

1. Il Commissario opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è scelto tra persone provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità, di notorie esperienza e capacità.

Capo II

NORME SOSTANZIALI

Art. 7.

Parametri di prezzo qualità per l'espletamento delle procedure di acquisto

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche nell'indizione o nell'effettuazione delle proprie procedure di acquisto applicano parametri prezzo-qualità migliorativi di quelli eventualmente individuati in modo specifico nei bandi di gara pubblicati dalla Consip S.p.A. per beni o servizi comparabili.

2. Per i bandi già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, la Consip può pubblicare sul sito internet individuato nei bandi medesimi quale profilo del committente i parametri applicabili ai sensi del comma 1.

3. Le acquisizioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche tramite il ricorso ad una centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo

12 aprile 2006, n. 163, rispettano in ogni caso i parametri del rapporto tra il prezzo e la qualità delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché i parametri di cui al comma 1.

Art. 8.

Dati in tema di acquisizioni di beni e servizi

1. Al fine di garantire la trasparenza degli appalti pubblici, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture rende pubblici, attraverso il proprio portale, i dati e le informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti ai sensi dell'articolo 7, comma 8, lettere *a)* e *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con modalità che consentano la ricerca delle informazioni anche aggregate relative all'amministrazione aggiudicatrice, all'operatore economico aggiudicatario ed all'oggetto di fornitura.

2. Ai fini dell'attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica, nonché delle attività strumentali al Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture trasmette, con cadenza semestrale, al Ministero dell'economia e delle finanze e, per esso, a Consip S.p.A. i dati di cui al comma 1.

Art. 9.

Attività della centrale di committenza nazionale attraverso sistema informatico

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione, a titolo gratuito, il proprio sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip S.p.A., anche ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e delle disposizioni del presente decreto.

Art. 10.

Acquisizioni di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati attraverso il ricorso a centrali di committenza

1. Il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177, è facoltativo per le centrali di committenza e per le amministrazioni che ad esse ricorrono per le acquisizioni di beni e servizi.

Art. 11.

Mercato elettronico della pubblica amministrazione

1. All'articolo 11, comma 10-*bis*, lettera *b)*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono aggiunte in fine, le seguenti parole: "e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

Art. 12.

Aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Al comma 2 dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti.".

2. Al comma 2 dell'articolo 283 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è premesso il seguente periodo: "La commissione apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti".

3. I commi 1 e 2 si applicano alle procedure di affidamento per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 13.

Semplificazione dei contratti di acquisto di beni e servizi

1. Per i contratti relativi agli acquisti di beni e servizi degli enti locali, ove i beni o i servizi da acquistare risultino disponibili mediante strumenti informatici di acquisto, non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604.

Art. 14.

Misure in tema di riduzione dei consumi di energia e di efficientamento degli usi finali dell'energia

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio, adottano misure finalizzate al contenimento dei consumi di energia e all'efficientamento degli usi finali della stessa, anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 1, lettera *b)*, del presente decreto, pari a euro 155 mila nell'anno 2012 e a euro 78 mila nell'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinata dalla tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

GIARDA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*

PASSERA, *Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

12G0074

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 marzo 2012, n. **53**.

Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE

E

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 13 che rinvia ad uno o più decreti del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione delle norme regolamentari concernenti l'organizzazione e il funzionamento della Agenzia stessa;

Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245, "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326";

Visto l'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che consente di modificare con apposito decreto emanato ai sensi del già citato articolo 48, comma 13 le norme regolamentari di cui al predetto decreto interministeriale n. 245/2004;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nelle sedute del 9 febbraio e del 15 marzo 2012;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 febbraio 2012;

Vista la comunicazione del presente decreto al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. 3745 in data 19 marzo 2012;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", di seguito "Regolamento", sono apportate le seguenti modificazioni.

Art. 2.

Natura giuridica e ulteriori attribuzioni del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia

1. All'articolo 2, comma 2 del Regolamento, dopo la parola "efficacia" sono aggiunte le seguenti: "nonché del principio di leale collaborazione con le regioni, assicurando il costante raccordo con le competenti strutture dei servizi sanitari regionali.".

2. All'articolo 6 del Regolamento, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia in relazione alla rilevanza e complessità delle competenze alla medesima attribuitele, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può modificare l'assetto organizzativo dell'Agenzia nel rispetto delle modalità procedimentali richiamate dal successivo articolo 22, comma 3.".

Art. 3.

Razionalizzazione degli organi collegiali dell'Agenzia

1. All'articolo 19 del Regolamento:

a) al comma 1 dopo la parola "operano" sono inserite le seguenti: "anche a supporto dell'attività del Consiglio di amministrazione e comunque in raccordo tra loro,";

b) i commi 4, 5, 6, 7, 8 sono così sostituiti:

"4. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della contrattazione prevista dall'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso sono nominati con decreto del Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci membri di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti di diritto il direttore generale dell'Agenzia e il presidente dell'Istituto superiore di sanità. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta. I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica sono scelti tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel settore della valutazione dei farmaci. I componenti non di diritto del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria e tra esperti in diritto sanitario.

6. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso sono disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

7. A ciascun componente non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso spetta un'indennità annua lorda di euro 25.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma e a quelli derivanti dal funzionamento dei medesimi organi collegiali si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b)*, *c)* e c-*bis*) del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, integrato dal comma 5-*quinquies* dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

c) il comma 9 è abrogato.

2. Dopo l'articolo 19 del Regolamento è inserito il seguente:

"19-*bis*. Revoca, sospensione e decadenza dei componenti non di diritto degli organi collegiali — 1. Le ipotesi di sospensione per conflitto di interessi dei componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso sono disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale. I componenti non di diritto devono altresì dichiarare, all'atto della nomina, di non essere in posizione di conflitto di interessi con l'attività delle commissioni. I componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso vengono dichiarati decaduti dal Ministro della salute per il venir meno dei requisiti della nomina nonchè nei casi di accertata e mancata rimozione delle cause di incompatibilità.".

3. Gli articoli 20 e 21 del Regolamento sono abrogati.

4. All'articolo 22, comma 3 del Regolamento le parole " la determinazione del compenso dei membri degli organi di cui agli articoli 19, 20, e 21del presente regolamento" sono soppresse.

Art. 4.

Servizi e utilità resi a terzi e diritto annuale

1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 17, comma 10, lett. *c)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono individuati i seguenti servizi che l'Agenzia può rendere nei confronti dei terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lett. c-*bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326:

a) attività nazionale di consulenza scientifica;

b) attività di formazione e formazione continua per operatori di settore;

c) analisi di ricerche e studi di settore;

d) attività editoriali.

2. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, su proposta del direttore generale, aggiorna l'elenco dei servizi di cui al comma 1, secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e stabilisce altresì la misura degli importi dei corrispettivi per l'erogazione dei singoli servizi, con delibere da sottoporre all'approvazione del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, aggiornandoli agli indici ISTAT.

3. Ai fini del comma 2, i corrispettivi dei servizi compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia sono calcolati sulla base dei costi sostenuti per gli investimenti finalizzati alla realizzazione dei servizi e sulla base dell'impegno professionale orario delle risorse dell'Agenzia. Tali corrispettivi sono determinati in modo da risultare competitivi rispetto a quelli praticati dall'Agenzia europea dei medicinali (EMA) o da altre agenzie regolatorie degli Stati membri dell'Unione europea.

4. L'erogazione dei servizi di cui al comma 1, è subordinata all'adozione della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia che determina i corrispettivi secondo la procedura di cui al comma 2.

5. In applicazione dell'articolo 17, comma 10, lettera *d)*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, con la legge 15 luglio 2011, n. 111, è introdotto, per ciascuna autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) in corso di validità, un diritto annuale di euro mille (1000,00) a carico di ciascun titolare. Tempi e modalità per la corresponsione del diritto annuale sono fissati con delibera del consiglio di amministrazione.

6. Per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE gli importi dei corrispettivi dei servizi e del diritto annuale sono ridotti del 25%. Analoga riduzione degli importi dei corrispettivi dei servizi si applica in favore degli enti pubblici.

Art. 5.

Invarianza di oneri

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 29 marzo 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
PATRONI GRIFFI

p. *Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro*
GRILLI

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, MIN. SALUTE e MIN. LAVORO, registro n. 6, foglio n. 72

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco, recita:

"Art. 48.

(Tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica)

1. A decorrere dall'anno 2004, fermo restando quanto già previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, in materia di assistenza farmaceutica territoriale, l'onere a carico del SSN per l'assistenza farmaceutica complessiva, compresa quella relativa al trattamento dei pazienti in regime di ricovero ospedaliero, è fissata, in sede di prima applicazione, al 16 per cento come valore di riferimento, a livello nazionale ed in ogni singola regione. Tale percentuale può essere rideterminata con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, tenuto conto di uno specifico flusso informativo sull'assistenza farmaceutica relativa ai farmaci a distribuzione diretta, a quelli impiegati nelle varie forme di assistenza distrettuale e residenziale nonché a quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri, attivato a decorrere dal 1° gennaio 2004 sulla base di Accordo definito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, tiene conto dei risultati derivanti dal flusso informativo dei dati.

2. Fermo restando che il farmaco rappresenta uno strumento di tutela della salute e che i medicinali sono erogati dal Servizio Sanitario Nazionale in quanto inclusi nei livelli essenziali di assistenza, al fine di garantire l'unitarietà delle attività in materia di farmaceutica e di favorire in Italia gli investimenti in ricerca e sviluppo, è istituita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l'Agenzia Italiana del Farmaco, di seguito denominata Agenzia, sottoposta alle funzioni di indirizzo del Ministero della salute e alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

3. L'Agenzia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale. Alla stessa spettano, oltre che i compiti di cui al comma 5, compiti e funzioni di alta consulenza tecnica al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, alla informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo, alla sorveglianza sugli effetti avversi, alla rimborsabilità e ai prezzi.

4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto del Ministro della salute:

a) il direttore generale, nominato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome;

b) il consiglio di amministrazione costituito da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e da quattro componenti di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza permanente;

c) il collegio dei revisori dei conti costituito da tre componenti, di cui uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente, uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

5. L'Agenzia svolge i compiti e le funzioni della attuale Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici, con esclusione delle funzioni di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* del comma 3, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129. In particolare all'Agenzia, nel rispetto degli accordi tra Stato e Regioni relativi al tetto programmato di spesa farmaceutica ed alla relativa variazione annua percentuale, è affidato il compito di:

a) promuovere la definizione di liste omogenee per l'erogazione e di linee guida per la terapia farmacologica anche per i farmaci a distribuzione diretta, per quelli impiegati nelle varie forme di assistenza
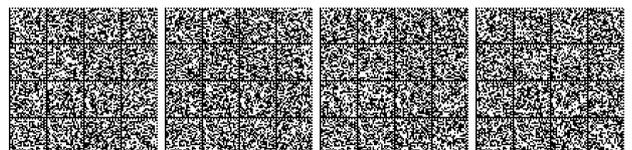
distrettuale e residenziale nonché per quelli utilizzati nel corso di ricoveri ospedalieri;

b) monitorare, avvalendosi dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED), coordinato congiuntamente dal Direttore generale dell'Agenzia o suo delegato e da un rappresentate designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, e, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, il consumo e la spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera a carico del SSN e i consumi e la spesa farmaceutica a carico del cittadino. I dati del monitoraggio sono comunicati mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze;

c) provvedere entro il 30 settembre di ogni anno, o semestralmente nel caso di sfondamenti del tetto di spesa di cui al comma 1, a redigere l'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia in modo da assicurare, su base annua, il rispetto dei livelli di spesa programmata nei vigenti documenti contabili di finanza pubblica, nonché, in particolare, il rispetto dei livelli di spesa definiti nell'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in data 8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001;

d) prevedere, nel caso di immissione di nuovi farmaci comportanti, a parere della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico aggiuntivo, in sede di revisione ordinaria del prontuario, una specifica valutazione di costo-efficacia, assumendo come termini di confronto il prezzo di riferimento per la relativa categoria terapeutica omogenea e il costo giornaliero comparativo nell'àmbito di farmaci con le stesse indicazioni terapeutiche, prevedendo un premio di prezzo sulla base dei criteri previsti per la normativa vigente, nonché per i farmaci orfani;

e) provvedere alla immissione di nuovi farmaci non comportanti, a parere della predetta struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, vantaggio terapeutico, in sede di revisione ordinaria del prontuario, solo se il prezzo del medesimo medicinale è inferiore o uguale al prezzo più basso dei medicinali per la relativa categoria terapeutica omogenea;

f) procedere in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, in concorso con le misure di cui alle lettere *b)*, *c)*, *d)*, *e)* del presente comma, a ridefinire, anche temporaneamente, nella misura del 60 per cento del superamento, la quota di spettanza al produttore prevista dall'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La quota di spettanza dovuta al farmacista per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale viene rideterminata includendo la riduzione della quota di spettanza al produttore, che il farmacista riversa al Servizio come maggiorazione dello sconto. Il rimanente 40 per cento del superamento viene ripianato dalle Regioni attraverso l'adozione di specifiche misure in materia farmaceutica, di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e costituisce adempimento ai fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni;

f-*bis*) procedere, in caso di superamento del tetto di spesa di cui al comma 1, ad integrazione o in alternativa alle misure di cui alla lettera *f)*, ad una temporanea riduzione del prezzo dei farmaci comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, nella misura del 60 per cento del superamento;

g) proporre nuove modalità, iniziative e interventi, anche di cofinanziamento pubblico-privato, per promuovere la ricerca scientifica di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco e per favorire gli investimenti da parte delle aziende in ricerca e sviluppo;

h) predisporre, entro il 30 novembre di ogni anno, il programma annuale di attività ed interventi, da inviare, per il tramite del Ministro della salute, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, che esprime parere entro il 31 gennaio successivo;

i) predisporre periodici rapporti informativi da inviare alle competenti Commissioni parlamentari;

l) provvedere, su proposta della struttura tecnico scientifica individuata dai decreti di cui al comma 13, entro il 30 giugno 2004 alla definitiva individuazione delle confezioni ottimali per l'inizio e il mantenimento delle terapie contro le patologie croniche con farmaci a carico del SSN, provvedendo altresì alla definizione dei relativi criteri del prezzo. A decorrere dal settimo mese successivo alla data di assunzione del provvedimento da parte dell'Agenzia, il prezzo dei medicinali presenti nel Prontuario Farmaceutico Nazionale, per cui non si sia proceduto all'adeguamento delle confezioni ottimali deliberate dall'Agenzia, è ridotto del 30 per cento.

6. Le misure di cui al comma 5, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)* sono adottate con delibere del consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale. Ai fini della verifica del rispetto dei livelli di spesa di cui al comma 1, alla proposta è allegata una nota tecnica avente ad oggetto gli effetti finanziari sul SSN.

7. Dal 1° gennaio 2004, con decreto del Ministro della salute sono trasferite all'Agenzia le unità di personale già assegnate agli uffici della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici del Ministero della salute, le cui competenze transitano alla medesima Agenzia. Il personale trasferito non potrà superare il 60 per cento del personale in servizio alla data del 30 settembre 2003 presso la stessa Direzione Generale. Detto personale conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. A seguito del trasferimento del personale sono ridotte in maniera corrispondente le dotazioni organiche del Ministero della salute e le relative risorse sono trasferite all'Agenzia. In ogni caso le suddette dotazioni organiche non possono essere reintegrate. Resta confermata la collocazione nel comparto di contrattazione collettiva attualmente previsto per il personale trasferito ai sensi del presente comma. L'Agenzia può assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non può far fronte con personale in servizio, e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato. L'Agenzia può altresì avvalersi, nei medesimi limiti di disponibilità finanziaria, e comunque per un numero non superiore a 40 unità, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di comando dal Ministero della salute, dall'Istituto Superiore di sanità, nonché da altre Amministrazioni dello Stato, dalle Regioni, dalle Aziende sanitarie e dagli Enti pubblici di ricerca.

8. Agli oneri relativi al personale, alle spese di funzionamento dell'Agenzia e dell'Osservatorio sull'impiego dei medicinali (OSMED) di cui al comma 5, lettera *b)*, punto 2, nonché per l'attuazione del programma di farmacovigilanza attiva di cui al comma 19, lettera *b)*, si fa fronte:

a) mediante le risorse finanziarie trasferite dai capitoli 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3130, 3430 e 3431 dello stato di previsione della spesa del Ministero della salute;

b) mediante le entrate derivanti dalla maggiorazione del 20 per cento delle tariffe di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 e successive modificazioni;

c) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con l'Agenzia europea per la Valutazione dei Medicinali (EMEA) e con altri organismi nazionali ed internazionali per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza e ricerca;

c-*bis*) mediante eventuali introiti derivanti da contratti stipulati con soggetti privati per prestazioni di consulenza, collaborazione, assistenza, ricerca, aggiornamento, formazione agli operatori sanitari e attività editoriali, destinati a contribuire alle iniziative e agli interventi di cofinanziamento pubblico e privato finalizzati alla ricerca di carattere pubblico sui settori strategici del farmaco di cui alla lettera *g)* del comma 5, ferma restando la natura di ente pubblico non economico dell'Agenzia.

9. Le risorse di cui al comma 8, lettera *a)*, confluiscono nel fondo stanziato in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute e suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, calcolati tenendo conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, alla quota incentivante connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.

10. Le risorse di cui al comma 8), lettere *b)* e *c)*, affluiscono direttamente al bilancio dell'Agenzia.

10-*bis*. Le entrate di cui all'articolo 12, commi 7 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, spettano per il 60 per cento all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

10-*ter*. Le somme a carico delle officine farmaceutiche di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni, spettano all'Agenzia ed affluiscono direttamente al bilancio della stessa.

11. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 9 è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.

11-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 2005, con decreto del Ministro della salute sono trasferiti in proprietà all'Agenzia i beni mobili del Ministero della salute in uso all'Agenzia medesima alla data 31 dicembre 2004.

12. A decorrere dall'anno 2005, al finanziamento dell'Agenzia si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera *d)* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

13. Con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa quella che assume le funzioni tecnico scientifiche già svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando i casi di decadenza degli organi anche in relazione al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del settore dell'assistenza farmaceutica.

14. La Commissione unica del farmaco cessa di operare a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13 che regolamenta l'assolvimento di tutte le funzioni già svolte dalla medesima Commissione da parte degli organi e delle strutture dell'Agenzia.

15. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

17. Le Aziende farmaceutiche, entro il 30 aprile di ogni anno, producono all'Agenzia autocertificazione dell'ammontare complessivo della spesa sostenuta nell'anno precedente per le attività di promozione rivolte ai medici, agli operatori sanitari e ai farmacisti e della sua ripartizione nelle singole voci di costo, sulla base di uno schema approvato con decreto del Ministro della salute (404).

18. Entro la medesima data di cui al comma 17, le Aziende farmaceutiche versano, su apposito fondo istituito presso l'Agenzia, un contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate decurtate delle spese per il personale addetto.

19. Le risorse confluite nel fondo di cui al comma 18 sono destinate dall'Agenzia:

a) per il 50 per cento, alla costituzione di un fondo nazionale per l'impiego, a carico del SSN, di farmaci orfani per malattie rare e di farmaci che rappresentano una speranza di cura, in attesa della commercializzazione, per particolari e gravi patologie;

b) per il rimanente 50 per cento:

1) all'istituzione, nell'àmbito delle proprie strutture, di un Centro di informazione indipendente sul farmaco;

2) alla realizzazione, di concerto con le Regioni, di un programma di farmacovigilanza attiva tramite strutture individuate dalle Regioni, con finalità di consulenza e formazione continua dei Medici di Medicina generale e dei Pediatri di libera scelta, in collaborazione con le organizzazioni di categorie e le Società scientifiche pertinenti e le Università;

3) alla realizzazione di ricerche sull'uso dei farmaci ed in particolare di sperimentazioni cliniche comparative tra farmaci, tese a dimostrare il valore terapeutico aggiunto, nonché sui farmaci orfani e salvavita, anche attraverso bandi rivolti agli IRCCS, alle Università ed alle Regioni;

4) ad altre attività di informazione sui farmaci, di farmacovigilanza, di ricerca, di formazione e di aggiornamento del personale.

20. Al fine di garantire una migliore informazione al paziente, a partire dal 1° gennaio 2005, le confezioni dei medicinali devono contenere un foglietto illustrativo ben leggibile e comprensibile, con forma e contenuto autorizzati dall'Agenzia.

21. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, le Regioni provvedono, con provvedimento anche amministrativo, a disciplinare:

a) pubblicità presso i medici, gli operatori sanitari e i farmacisti;

b) consegna di campioni gratuiti;

c) concessione di prodotti promozionali di valore trascurabile;

d) definizione delle modalità con cui gli operatori del Servizio Sanitario Nazionale comunicano alle Regioni la partecipazione a iniziative promosse o finanziate da aziende farmaceutiche e da aziende fornitrici di dispositivi medici per il Servizio Sanitario Nazionale.

22. Il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, è soppresso. È consentita ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta la partecipazione a convegni e congressi con accreditamento ECM di tipo educazionale su temi pertinenti, previa segnalazione alla struttura sanitaria di competenza. Presso tale struttura è depositato un registro con i dati relativi alle partecipazioni alle manifestazioni in questione e tali dati devono essere accessibili alle Regioni e all'Agenzia dei Farmaci di cui al comma 2.

23. Nel comma 6 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole: «non comunica la propria motivata opposizione» sono sostituite dalle seguenti «comunica il proprio parere favorevole, sentita la Regione dove ha sede l'evento». Nel medesimo comma sono altresì soppresse le parole: «o, nell'ipotesi disciplinata dal comma 2, non oltre 5 giorni prima dalla data della riunione».

24. Nel comma 3 dell'articolo 6, lettera *b)*, del citato decreto legislativo n. 541 del 1992, le parole da: «otto membri a» fino a: «di sanità» sono sostituite dalle seguenti: «un membro appartenente al Ministero della salute, un membro appartenente all'istituto Superiore di Sanità, due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome».

25. La procedura di attribuzione dei crediti ECM deve prevedere la dichiarazione dell'eventuale conflitto di interessi da parte dei relatori e degli organizzatori degli eventi formativi.

26. Il rapporto di dipendenza o di convenzione con le strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale e con le strutture private accreditate è incompatibile, con attività professionali presso le organizzazioni private di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211.

27. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo capoverso le parole: «all'autorità competente» sono sostituite dalle seguenti: «all'Agenzia italiana del farmaco, alla Regione sede della sperimentazione»;

b).

28. Con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, sono definiti gli àmbiti nazionale e regionali dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con le farmacie, in coerenza con quanto previsto dal presente articolo.

29. Salvo diversa disciplina regionale, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti o di nuova istituzione ha luogo mediante l'utilizzazione di una graduatoria regionale dei farmacisti risultati idonei, risultante da un concorso unico regionale, per titoli ed esami, bandito ed espletato dalla Regione ogni quattro anni.

30. A decorrere dalla data di insediamento degli organi dell'Agenzia, di cui al comma 4, sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 9-*ter*, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112. A decorrere dalla medesima data sono abrogate le norme previste dall'articolo 9, commi 2 e 3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178.

31. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'articolo 7 comma 1 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono soppresse le parole: «tale disposizione non si applica ai medicinali coperti da brevetto sul principio attivo».

32. Dal 1° gennaio 2005, lo sconto dovuto dai farmacisti al SSN in base all'articolo 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 52, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applica a tutti i farmaci erogati in regime di SSN, fatta eccezione per l'ossigeno terapeutico e per i farmaci, siano essi specialità o generici, che abbiano un prezzo corrispondente a quello di rimborso così come definito dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.

33. Dal 1° gennaio 2004 i prezzi dei prodotti rimborsati dal Servizio Sanitario Nazionale sono determinati mediante contrattazione tra Agenzia e Produttori secondo le modalità e i criteri indicati nella Del. CIPE 1° febbraio 2001, n. 3, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 28 marzo 2001.

34. Fino all'insediamento degli Organi dell'Agenzia, le funzioni e i compiti ad essa affidati, sono assicurati dal Ministero della salute e i relativi provvedimenti sono assunti con decreto del Ministro della salute.

35. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 13, la Commissione unica del farmaco continua ad operare nella sua attuale composizione e con le sue attuali funzioni.".

Il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 (Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326) è pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2004, n. 228.

Il testo dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recita:

"Art. 17.

(Razionalizzazione della spesa sanitaria)

(*Omissis*).

10. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), in relazione alla rilevanza e all'accresciuta complessità delle competenze ad essa attribuite, di potenziare la gestione delle aree strategiche di azione corrispondenti agli indirizzi assegnati dal Ministero della salute e di realizzare gli obiettivi di semplificazione e snellimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a)*, della legge 4 novembre 2010, n. 183, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa), di cui al decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, è modificato, in modo da assicurare l'equilibrio finanziario dell'ente e senza alcun onere a carico della finanza pubblica, nel senso:

a) di demandare al consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, il potere di modificare, con deliberazioni assunte ai sensi dell'articolo 22 del citato decreto n. 245 del 2004, l'assetto organizzativo dell'Agenzia di cui all'articolo 17 del medesimo decreto n. 245 del 2004, anche al fine di articolare le strutture amministrative di vertice in coerenza con gli accresciuti compiti dell'ente; le deliberazioni adottate ai sensi della presente lettera sono sottoposte all'approvazione del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) di riordinare la commissione consultiva tecnico-scientifica e il comitato prezzi e rimborsi, prevedendo: un numero massimo di componenti pari a dieci, di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, quattro designati dalla Conferenza Stato-regioni nonché, di diritto, il direttore generale dell'Aifa e il presidente dell'Istituto superiore di sanità; i requisiti di comprovata professionalità e specializzazione dei componenti nei settori della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e della farmaco-economia; che le indennità ai componenti, ferma l'assenza di oneri a carico della finanza pubblica, non possano superare la misura media delle corrispondenti indennità previste per i componenti degli analoghi organismi delle autorità nazionali competenti per l'attività regolatoria dei farmaci degli Stati membri dell'Unione europea;

c) di specificare i servizi, compatibili con le funzioni istituzionali dell'Agenzia, che l'Agenzia stessa può rendere nei confronti di terzi ai sensi dell'articolo 48, comma 8, lettera c-*bis*), del decreto-legge n. 269 del 2003, stabilendo altresì la misura dei relativi corrispettivi;

d) di introdurre un diritto annuale a carico di ciascun titolare di autorizzazione all'immissione in commercio per il funzionamento, l'aggiornamento e l'implementazione delle funzionalità informatiche della banca dati dei farmaci autorizzati o registrati ai fini dell'immissione in commercio, nonché per la gestione informatica delle relative pratiche autorizzative, con adeguata riduzione per le piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE.".

Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.".

Note all'art. 1:

Per il testo dell'articolo 17, comma 10, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 48, comma 13, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, vedasi nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Il testo dell'articolo 2 del citato decreto interministeriale n. 245 del 2004, come modificato dal presente decreto, recita:

"Art. 2.

(Natura giuridica)

1. L'Agenzia, che ha sede in Roma, è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed ha autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, finanziaria e gestionale.

2. L'Agenzia opera in base ai princìpi di legalità, imparzialità e trasparenza, con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nonché del principio di leale collaborazione con le regioni, assicurando il costante raccordo con le competenti strutture dei servizi sanitari regionali.".

Il testo dell'articolo 6 del Regolamento di cui al citato decreto interministeriale n. 245 del 2004, come modificato dal presente decreto, recita:

"Art. 6.

(Consiglio di Amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione, costituito in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 48, comma 4, lettera *b)* della legge di riferimento, è composto da un Presidente designato dal Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla predetta Conferenza, tutti scelti tra persone di comprovata esperienza in materia sanitaria.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta, su proposta del Direttore generale dell'Agenzia, le delibere relative alle materie di cui all'articolo 48, comma 5, lettere *c)*, *d)*, *e)* ed *f)* della legge di riferimento.

2-*bis*. Al fine di garantire la massima funzionalità dell'Agenzia in relazione alla rilevanza e complessità delle competenze alla medesima attribuitele, il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, può modificare l'assetto organizzativo dell'Agenzia nel rispetto delle modalità procedimentali richiamate dal successivo articolo 22, comma 3.

3. Il Consiglio di amministrazione, inoltre, su istruttoria del Direttore generale:

a) delibera il bilancio preventivo e consuntivo e il programma triennale ed annuale di attività dell'Agenzia e li trasmette al Ministro della salute;

b) delibera i regolamenti interni dell'Agenzia;

c) delibera la dotazione organica complessiva e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;

d) approva i periodici rapporti informativi predisposti dal Direttore generale ai sensi dell'articolo 48, comma 5, della legge di riferimento;

e) verifica che i contratti e le convenzioni siano stipulati secondo gli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio medesimo;

f) provvede alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 48, comma 19, della legge di riferimento, adottando le opportune direttive per il suo utilizzo;

g) istituisce il Centro di informazione indipendente sul farmaco di cui al citato articolo 48, comma 19, della legge di riferimento;
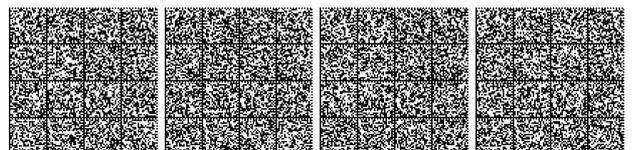
h) provvede alla nomina della Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo nel settore farmaceutico di cui all'articolo 21 del presente regolamento;

i) approva la lista degli esperti dell'Agenzia con comprovata competenza tecnico-scientifica e sanitaria con i relativi compensi, nel limite massimo di venti unità. Per assicurare le attività di consulenza per l'Agenzia, per le funzioni istruttorie nell'àmbito delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro e degli altri organismi, anche a livello europeo, può avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, di consulenti, ai quali è corrisposta una indennità di presenza;

j) propone al Ministro della salute la variazione delle tariffe per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali.

4. Il Consiglio di amministrazione delibera inoltre su:

a) la verifica della corrispondenza delle attività dell'Agenzia rispetto agli indirizzi, agli obiettivi, alle priorità ed alle direttive del Ministro della salute e rispetto agli obblighi assunti con la convenzione di cui all'articolo 4, comma 3, del presente regolamento;

b) la nomina dei componenti dell'Osservatorio per il monitoraggio delle politiche regionali e per il supporto alle singole regioni di cui all'articolo 18 del presente regolamento;

c) a decorrere dall'anno 2005, il compenso dei membri degli organi di cui agli articoli 19, 20 e 21 del presente regolamento, nel rispetto della disposizione recata dall'articolo 48, comma 12, della legge di riferimento.

5. Con provvedimento del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sarà stabilito il compenso da corrispondere al presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione.".

Note all'art. 3:

L'articolo 19 del citato Regolamento, come modificato dal presente decreto, recita:

"Art. 19.

(Commissione consultiva tecnico-scientifica e Comitato prezzi e rimborso)

1. Nell'ambito dell'Agenzia operano anche a supporto dell'attività del Consiglio di amministrazione e comunque in raccordo tra loro, la «Commissione consultiva tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci» e il «Comitato prezzi e rimborso».

2. La Commissione consultiva tecnico-scientifica svolge le funzioni già attribuite alla Commissione unica del farmaco, nonché i compiti attribuitile dall'articolo 48, comma 5, lettere *d)*, *e)* ed *l)* della legge di riferimento; essa svolge, altresì, attività di consulenza tecnico-scientifica su richiesta del Direttore generale o del Consiglio di amministrazione.

3. La Commissione di cui al precedente comma adotta le proprie determinazioni con autonomia sul piano tecnico scientifico e sanitario, anche sulla base dell'attività istruttoria svolta dal Comitato prezzi e rimborso.

4. Il Comitato prezzi e rimborso svolge funzioni di supporto tecnico-consultivo all'Agenzia ai fini della contrattazione prevista dall'articolo 48, comma 33, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

5. La Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso sono nominati con decreto del Ministro della salute, e sono composti ciascuno da dieci membri di cui tre designati dal Ministro della salute, uno dei quali con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e quattro dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Sono componenti di diritto il direttore generale dell'Agenzia e il presidente dell'Istituto superiore di sanità. I componenti non di diritto durano in carica tre anni, rinnovabili consecutivamente per una sola volta. I componenti non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica sono scelti tra persone di comprovata e documentata competenza tecnico-scientifica almeno quinquennale nel settore della valutazione dei farmaci. I componenti non di diritto del Comitato prezzi e rimborso sono scelti tra persone di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel settore della metodologia di determinazione del prezzo dei farmaci, dell'economia sanitaria e di farmacoeconomia nonché dell'organizzazione sanitaria e tra esperti in diritto sanitario.

6. L'organizzazione e il funzionamento della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso sono disciplinati con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale.

7. A ciascun componente non di diritto della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso spetta un'indennità annua lorda di euro 25.000.

8. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto disposto dal precedente comma e a quelli derivanti dal funzionamento dei medesimi organi collegiali si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 48, comma 8, lettera *b)*,c) e c-*bis*) del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, integrato dal comma 5 –quinquies dell'articolo 5 del decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.

9. (abrogato).".

L'articolo 20 del citato Regolamento, abrogato dal presente decreto, recava:" Centro di collegamento Agenzia-Regioni".

L'articolo 21 del citato Regolamento, abrogato dal presente decreto, recava: "Commissione per la promozione della ricerca e sviluppo".

Si riporta il testo dell'articolo 22, comma 3, del citato Regolamento, come modificato dal presente decreto:

"Art. 22.

Vigilanza

1. L'Agenzia è sottoposta alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro della salute può disporre ispezioni anche per la verifica dell'osservanza delle disposizioni impartite e richiedere al Direttore generale dell'Agenzia i dati e le informazioni sull'attività svolta dalla stessa.

3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione di adozione dei regolamenti interni, gli atti di programmazione, le variazioni del ruolo organico, il bilancio con le relative variazioni ed il rendiconto sono trasmessi al Ministero della salute che, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, li approva nei trenta giorni successivi alla ricezione o ne chiede il riesame con provvedimento motivato. Scaduti inutilmente i trenta giorni, gli atti di cui al presente articolo si intendono approvati. In caso di richiesta di riesame, il Consiglio di amministrazione nei successivi dieci giorni può recepire le osservazioni e riproporre il nuovo testo per il controllo, oppure può motivare in merito alle ragioni per le quali ritiene di confermare il precedente testo. Decorsi venti giorni dalla ricezione dei nuovi atti, i Ministeri vigilanti procedono espressamente di concerto alla approvazione o all'annullamento degli atti.

4. Le variazioni del ruolo organico di cui al precedente comma 3 ed i regolamenti di organizzazione, ivi compresi quelli di cui all'articolo 25, comma 2, del presente regolamento, sono approvati con il concerto del Ministero della funzione pubblica.

5. Per l'approvazione degli atti di programmazione dei bilanci si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.".

Note all'art. 4:

Per il testo dell'articolo 17, comma 10, lettere *c)* e *d)*, del citato decreto-legge n. 98 del 2011, vedasi nelle note alle premesse.

Per il testo dell'articolo 48, comma 8, lettera c-*bis*, del citato decreto-legge n. 269 del 2003, vedasi nelle note alle premesse.

La raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003 concerne la definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

12G0073
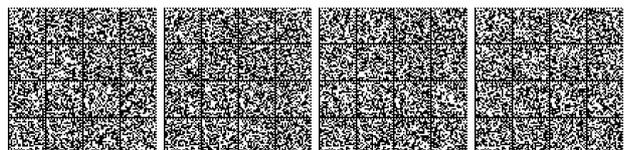
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 aprile 2012.

Autorizzazione all'Istituto "Berna", con sede in Mestre (Venezia), a cambiare denominazione in "Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva dell'Istituto Berna".

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ, LO STUDENTE
E IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 3 agosto 2009 e successive modificazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto «Berna» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Mestre (Venezia), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 23 luglio 2004 di autorizzare ad aumentare il numero degli allievi ammissibili al primo anno di corso nella sede di Mestre (Venezia);

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione a cambiare la denominazione in «Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva dell'Istituto Berna»;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto «Berna» abilitato con decreto in data 16 novembre 2000 ad istituire e ad attivare, nella sede di Mestre (Venezia), un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a cambiare la denominazione in «Corso quadriennale di specializzazione in psicoterapia cognitiva dell'Istituto Berna».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: LIVON

12A04689

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 28 marzo 2012.

Determinazione del contributo, per l'anno 2012, per l'iscrizione al Registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto interministeriale 9 agosto 2010, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2011, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2012 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione comunque connesse di materiali di armamento sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, previsto l'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 260,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 44, comma 13, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2012

Il Ministro della difesa
DI PAOLA

p. Il Ministro dell'economia e delle finanze
GRILLI

12A05170

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 aprile 2012.

Proroga dei termini per mancato funzionamento degli Uffici giudiziari del tribunale di Avezzano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di Appello di L'Aquila prot. N. 728/2.1.8 del 14 marzo 2012, con la quale si è comunicata la chiusura degli uffici giudiziari del Tribunale di Avezzano nelle giornate del 6, 7 e 8 febbraio 2012 a causa della grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche;

Considerato che alla nota predetta sono state allegate le ordinanze del Prefetto della Provincia dell' Aquila con le quali è stata disposta la chiusura di tutti gli uffici pubblici per le giornate del 6, 7 e 8 febbraio 2012 al fine di scongiurare ogni situazione di pregiudizio alla sicurezza pubblica con probabili ripercussioni sulla tutela pubblica e privata incolumità;

Considerato che con la nota sopra indicata si è, altresì, richiesta la proroga dei termini di decadenza per irregolare funzionamento degli uffici giudiziari del Tribunale di Avezzano;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Ritenuto che gli uffici giudiziari del Tribunale di Avezzano non sono stati in grado di funzionare regolarmente nei giorni 6, 7 e 8 febbraio 2012 per la grave situazione determinata dalle avverse condizioni metereologiche;

Ritenuto che sussistono i presupposti per l' applicazione della suddetta disciplina;

Decreta:

I termini di decadenza per il compimento di atti presso gli uffici giudiziari del Tribunale di Avezzano o a mezzo del personale addetto ai predetti uffici, scadenti nelle giornate sopraindicate o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 17 aprile 2012

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
ZOPPINI

12A05316

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 27 febbraio 2012.

Modificazione del decreto 23 febbraio 2010 riguardante l'istituzione del distretto di pesca Nord-Adriatico.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca;

Visto il Piano strategico nazionale per il settore pesca in Italia 2007-2013;

Visto il Programma operativo nazionale, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2007) 6972 del 19 dicembre 2007;

Visto il Programma operativo nazionale revisionato, approvato dalla Commissione europea con decisione C(2010) 7914 in data 11 novembre 2010;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006 relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 recante la modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto l'accordo istituzionale fra il Ministero delle politiche agricole e forestali e della pesca e le regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, siglato a Venezia il 23 settembre 2005;

Visto il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2007-2009 adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007, prorogato, da ultimo, sino al 31 dicembre 2012, con l'art. 9 dal decreto-legge 29 dicembre 2011 n. 216;

Visto il decreto ministeriale del 28 dicembre 2007 con il quale è stato costituito un gruppo di lavoro con il compito di definire il documento strategico per la istituzione del distretto di pesca del nord Adriatico;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2010 con il quale è stato istituito il distretto di pesca Nord-Adriatico;

Ritenuto necessario modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 23 febbraio 2010, per riformulare obiettivi e compiti, al fine di assicurare piena operatività al distretto;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 23 febbraio 2010 è modificato come segue:

«Art. 2

1. Il distretto di pesca nord-Adriatico ha come finalità quella di concorrere ad assicurare una gestione nazionale delle risorse biologiche in attuazione del principio di sostenibilità; nonché di promuovere il partenariato con i produttori e le imprese delle filiere per lo sviluppo in comune delle azioni previste nelle politiche e negli interventi individuati e condivisi dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito Ministero e dalle Regioni.

2. Il distretto di pesca nord Adriatico è gestito da un Comitato di gestione».

Art. 2.

L'art. 3 del decreto ministeriale 23 febbraio 2010 è modificato come segue:

«Art. 3

1. Il Comitato di gestione è istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Regioni, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e ha una durata di sei anni.

2. Il Comitato di gestione è composto dagli Assessori competenti in materia di pesca ed acquacoltura delle Regioni e da un rappresentante delegato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

3. Il comitato di gestione è coordinato, con turnazione biennale, da uno degli Assessori regionali di cui al comma 2 ed approva all'unanimità il proprio regolamento interno. Ai componenti del Comitato di gestione non compete alcun compenso. Gli oneri di missione gravano sulle disponibilità di bilancio del Ministero e delle Regioni. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalle Regioni a cura degli Uffici competenti in materia di pesca ed acquacoltura.

4. Il Comitato di gestione si avvale di un Gruppo tecnico composto da un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dai dirigenti del Settore pesca delle tre Regioni, da un rappresentante dell'Osservatorio Socio-Economico della pesca dell'Alto Adriatico. Il Gruppo tecnico opera senza oneri a carico del bilancio del Ministero e delle Regioni.

5. Allo scopo di assicurare un costante e strutturato collegamento con le realtà sociale ed economica del settore della pesca, il Comitato di gestione provvede all'insediamento di un Comitato consultivo di cui fanno parte i componenti del Comitato di gestione, un rappresentante per ognuna delle Associazioni dei datori di lavoro, cooperative e sindacali presenti nella Commissione consultiva centrale per la pesca marittima e l'acquacoltura di cui al decreto legislativo. n. 154/2004. Il Comitato consultivo opera senza oneri a carico del bilancio del Ministero e delle Regioni. Il Comitato consultivo viene convocato dal Coordinatore «*pro tempore*» del Comitato di gestione secondo le modalità definite nel provvedimento di insediamento del Comitato stesso».

Art. 3.

L'art. 4 del decreto ministeriale 23 febbraio 2010 è modificato come segue:

«Art. 4

1. Il Comitato di gestione del Distretto di pesca nord-adriatico ha i seguenti compiti:

l'individuazione di progetti annuali e poliennali anche di tipo multifunzionale;
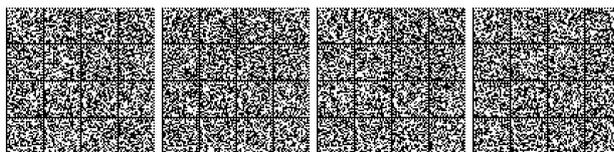
la predisposizione dei piani di gestione locali secondo le priorità definite dalle Regioni e condivise con l'Amministrazione centrale;

l'applicazione degli indirizzi ed il controllo dei risultati dei piani di gestione locali e le azioni da sviluppare al loro interno;

l'integrazione con le istituzioni costiere, promuovendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione per l'applicazione delle politiche di sviluppo del mare e delle attività connesse;

l'applicazione delle direttive e degli indirizzi dell'Amministrazione centrale;

il coordinamento delle tre Regioni nella formulazione di pareri, proposte indirizzati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali su tutte le questioni attinenti le marinerie iscritte nei Compartimenti marittimi delle tre Regioni;

la promozione di progetti transfrontalieri;

la formulazione di proposte al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il fermo di pesca annuale da applicarsi nei Compartimenti marittimi di riferimento.

2. Entro 120 giorni dalla dal decreto ministeriale di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, il Comitato di gestione predispone ed approva, con voto unanime, un piano triennale per lo sviluppo del settore della pesca e dell'acquacoltura riferito ai Compartimenti marittimi di riferimento, accompagnato dalla proposta di piani di gestione locali».

Art. 4.

1. Gli articoli 6 e 8 del decreto ministeriale 23 febbraio 2010 con il quale è stato istituito il distretto di pesca nord-Adriatico sono abrogati.

Il presente provvedimento è trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 febbraio 2012

Il Ministro: CATANIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 aprile 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 4, foglio n. 62

12A05200

DECRETO 11 aprile 2012.

Iscrizione di varietà di girasole al relativo registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività cementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale.

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71, nella riunione del 15 marzo 2012 espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro, delle varietà di girasole indicate nel presente decreto;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti cementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di specie agraria, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Girasole

Codice SIAN	*Varietà*	*Tipo*	*Responsabile della conservazione in purezza*
13495	Verlin	HS	Caussade Semences – F -
13497	Admont	HS	Caussade Semences – F -
13496	Olencia CS	HS	Caussade Semences – F -
13503	Florencia CS	HS	Caussade Semences – F -
13501	Codivox CL	HS	Caussade Semences – F -
13499	Flosun	HS	Caussade Semences – F -
13500	Lavoria CS	HS	Caussade Semences – F -
13591	ES Logic	HS	Euralis Semences – F -
13585	ES Novamis CL	HS	Euralis Semences – F -
13572	ES Leonora	HS	Euralis Semences – F -
13570	ES Grafic CL	HS	Euralis Semences – F -
13279	**ACA99**	HS	Asociacion de Cooperativas Argentinas Coop. Ltda –RA – e IVS s.r.l. – Loreo (RO)
13403	Incisif	HS	Agri Obtentions SA – F -
13402	Esperencia	HS	Agri Obtentions SA – F -

13638	Sirocco	HS	Hibrisol s.l. – E -
13640	Copenhague	HS	Panam France – F -
13458	Albird	HS	Panam France – F -
13552	Pirineos	HS	Aceites Borges Pont – E -
13269	Kelly CL	HS	RAGT 2N – F -
13273	Cllub	HS	RAGT 2N – F -
13275	Cllement	HS	RAGT 2N – F -
13276	Cllever	HS	RAGT 2N – F -
13277	Atoll	HS	RAGT 2N – F -
13268	Kalluga	HS	RAGT 2N – F -
13407	Vivasol	HS	Procase Semillas s.l. – E -
12706	**P64LE45**	HS	Pioneer Genetique SARL – F
13288	**P63LE13**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13289	**P63LL06**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13290	**P64LE36**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13282	**P63HH69**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13283	**P64HH70**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13284	**P64LE24**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13285	**P64LE25**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13287	**P64LE28**	HS	Pioneer Genetique SARL – F -
13294	**LG5403**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13297	**LG5528**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13392	**LG5534**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13391	**LG5649**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F

13393	**LG5677HO**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13292	**LG5625**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13293	**LG5503**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13399	**LG5519**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13395	**LG5648 CL**	HS	Limagrain Verneuil Holding – F
13664	**MAS 86K**	HS	Maisadour Semences – F -
13665	**MAS 82A**	HS	Maisadour Semences – F -
13666	Derek	HS	Maisadour Semences – F -
13667	Docks	HS	Maisadour Semences – F -
13567	Tolkien	HS	Syngenta Seeds s.a.s. – F -
13566	SY Sanbala	HS	Syngenta Seeds s.a.s. – F -
13565	SY Rolfi	HS	Syngenta Seeds s.a.s. – F -
13563	KWS Mondeo	HS	Syngenta Seeds s.a.s. – F -
13562	KWS Dragon	HS	Syngenta Seeds s.a.s. – F -

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A05178

DECRETO 11 aprile 2012.

Variazione del responsabile della conservazione in purezza di varietà di specie agrarie.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varietà";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, relativo alle “norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 Febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell’art. 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricole indicate nel dispositivo, per le quali sono stati indicati i nominativi dei responsabili della conservazione in purezza;

Vista le richieste degli interessati volte ad ottenere le variazioni di dette responsabilità;

Considerati i motivi che hanno determinato la necessità di dette variazioni;

Considerato che la Commissione Sementi, di cui all’art. 19 della legge n. 1096/71, nella riunione del 15 Marzo 2012 ha preso atto delle richieste sopra menzionate;

Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all’accoglimento delle proposte sopra menzionate;

Decreta:

Articolo unico

Le responsabilità della conservazione in purezza delle sotto elencate varietà, già assegnate ad altre Ditte con precedente decreto, sono attribuite ai conservatori in purezza a fianco di esse indicati:

Specie	*Codice Sian*	*Varietà*	*DM iscr./rinnovo*	*Responsabile*	*Nuovo responsabile*
Barbabietola da zucchero	3273	Duetto	25/02/2004	SES Europe n.v./s.a.	Sesvanderhave n.v./s.a.
Barbabietola da zucchero	3271	Enne	20/02/2004	SES Europe n.v./s.a.	Sesvanderhave n.v./s.a.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell’economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A05179

DECRETO 16 aprile 2012.

Riconoscimento del Consorzio di Tutela Patata della Sila IGP e attribuzione dell'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Patata della Sila».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Regolamento (CE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto Regolamento (CE) n. 510/06 e, in particolare, quelle relative all'opportunità di promuovere prodotti di qualità aventi determinate caratteristiche attribuibili ad un'origine geografica determinata e di curare l'informazione del consumatore idonea a consentirgli l'effettuazione di scelte ottimali;

Considerato che i suddetti obiettivi sono perseguibili in maniera efficace dai consorzi di tutela, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, con un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999.

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'incarico corrispondente;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il Regolamento (UE) n. 898 della Commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea legge n. 266 del 9 ottobre 2010 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Patata della Sila»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di Tutela Patata della Sila con sede legale in via Forgitelle, 28 (Frazione Camigliatello Silano) - 87058 Spezzano Della Sila (CS), intesa ad ottenere il riconoscimento dello stesso ad esercitare le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999;

Verificata la conformità dello statuto del Consorzio predetto alle prescrizioni di cui ai sopra citati decreti ministeriali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cerali non trasformati» individuata all'art. 2, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione tutelata per la quale il Consorzio chiede l'incarico di cui all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/99. La verifica di cui trattasi è stata eseguita sulla base delle di-

chiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo privato ICEA, autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla indicazione geografica protetta «Patata della Sila»;
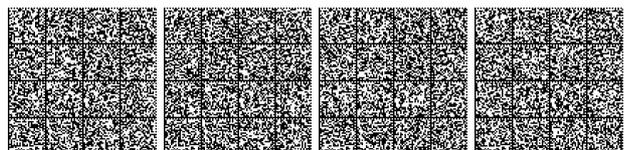
Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del Consorzio di Tutela Patata della Sila IGP al fine di consentirgli l'esercizio delle attività sopra richiamate e specificatamente indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999.

Decreta:

Art. 1.

1. Lo statuto del Consorzio di Tutela Patata della Sila IGP, con sede legale in via Forgitelle n. 28 (Frazione Camigliatello Silano) - 84095 Spezzano Della Sila (CS), è conforme alle prescrizioni di cui all'art. 3 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protetta (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Art. 2.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 è riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999 n. 526 ed è incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla IGP «Patata della Sila» registrata con Regolamento (UE) n. 898 della Commissione dell'8 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione Europea legge n. 266 del 9 ottobre 2010.

2. Gli atti del Consorzio di cui al comma precedente, dotati di rilevanza esterna, contengono gli estremi del presente decreto di riconoscimento sia al fine di distinguerlo da altri enti, anche non consortili, aventi quale scopo sociale la tutela dei propri associati, sia per rendere evidente che lo stesso è l'unico soggetto incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 per la IGP «Patata della Sila».

Art. 3.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 non può modificare il proprio statuto e gli eventuali regolamenti interni senza il preventivo assenso del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

1. Il Consorzio di cui all'art. 1 può coadiuvare, nell'ambito dell'incarico conferitogli con l'art. 2 del presente decreto, l'attività di autocontrollo svolta dai propri associati e, ove richiesto, dai soggetti interessati all'utilizzazione della IGP «Patata della Sila» non associati, a condizione che siano immessi nel sistema di controllo dell'organismo autorizzato.

Art. 5.

1. I costi conseguenti alle attività per le quali è incaricato il Consorzio di cui all'art. 1 sono ripartiti in conformità del decreto 12 settembre 2000 n. 410, di adozione del regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

2. I soggetti immessi nel sistema di controllo della IGP «Patata della Sila» appartenenti alla categoria «prodotti agicoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati», individuata dall'art. 4, lettera *b)* del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), sono tenuti a sostenere i costi di cui al comma precedente, anche in caso di mancata appartenenza al Consorzio di tutela.

Art. 6.

1. L L'incarico conferito con il presente decreto ha durata di tre anni a decorrere dalla data di emanazione del decreto stesso.

2. L'incarico di cui all'art. 2 del presente decreto, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000 recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

Il direttore generale: SANNA

12A05201

DECRETO 17 aprile 2012.

Istituzione dei registri volontari delle specie *Lolium rigidum* Gaudin e *Medicago polymorpha* L.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COMPETITIVITÀ PER LO SVILUPPO RURALE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche e integrazioni, che disciplina l'attività sementiera e in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei «Registri obbligatori delle varietà»;

Visto il decreto legislativo 10 maggio 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 28 maggio 1984, re-

cante «modalità per la presentazione delle domande per la iscrizione nei registri nazionali di varietà di specie agricole e orticole»;
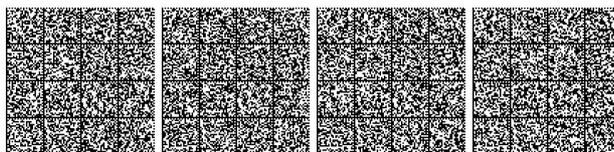
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009, n. 129, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1572 del 19 febbraio 2010, registrato alla Corte dei conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 27 del 3 febbraio 2004, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE del 6 ottobre 2003 della Commissione europea;

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007, relativo ai caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale, in attuazione delle direttive 2007/48/CE e 2007/49/CE del 26 luglio 2007 della Commissione europea che modificano, rispettivamente, le sopra citate direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE;

Visto il decreto ministeriale n. 4039 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 2012 che stabilisce, tra l'altro, i criteri e le procedure tecniche per l'iscrizione delle varietà appartenenti alle specie Lolium rigidum Gaudin e Medicago polymorpha L. al relativo Registro nazionale;

Considerata la richiesta inoltrata dal CNR - ISPAAM, volta a istituire i Registri Volontari delle specie Lolium rigidum Gaudin e Medicago polymorpha L.;

Considerato che la Commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 3 febbraio 2011 ha espresso parere favorevole all'istituzione dei registri volontari delle specie Lolium rigidum Gaudin e Medicago polymorpha L., previa redazione di criteri e procedure tecniche specifici delle due specie considerate, per l'iscrizione al Registro nazionale di varietà foraggere;

Considerato che il decreto ministeriale n. 4039 del 22 febbraio 2012 stabilisce i criteri richiesti dalla Commissione sementi;

Ritenuto opportuno accogliere la proposta sopra menzionata;

Decreta:

Articolo unico

Sono istituiti i Registri volontari per le specie *Lolium rigidum* Gaudin e *Medicago polymorpha* L. allo scopo di identificare le relative varietà.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2012

Il direttore generale: BLASI

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.

12A05229

DECRETO 19 aprile 2012.

Disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento del Consorzio di tutela della Specialità Tradizionale Garantita STG Pizza Napoletana.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999;

Visto in particolare l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, che attribuisce ai consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione al consumatore e cura generale degli interessi relativi alle denominazioni e dispone che, con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, siano stabilite le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela nonché i requisiti che assicurino una equilibrata rappresentanza delle categorie delle filiere produttive negli organi sociali dei consorzi stessi;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle Denominazioni di ori-

gine protette (DOP) e delle Indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* della legge n. 526/1999, sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agro-alimentari, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 97/2010 della Commissione del 4 febbraio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 34 del 5 febbraio 2010 con il quale è stata registrata la specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana» STG;

Considerato che nell'ambito della filiera produttiva della «Pizza Napoletana» la categoria dei «produttori ed utilizzatori», cui spetta assumere il ruolo insostituibile di caratterizzazione della produzione tutelata e sostenerne i relativi oneri finanziari, è individuata nella categoria delle pizzerie;

Considerato inoltre che il disciplinare di produzione attribuisce anche ai pizzaioli un ruolo importante nella fase di preparazione manuale del prodotto «Pizza Napoletana» STG, la cui abilità è indispensabile per la riuscita del prodotto;

Ritenuto opportuno disciplinare compiutamente le modalità di riconoscimento e conferimento dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana»;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni generali e definizioni

1. Il presente decreto stabilisce le modalità di riconoscimento del Consorzio di tutela del prodotto «Pizza Napoletana» ed il conferimento allo stesso dell'incarico di svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla specialità tradizionale garantita «Pizza Napoletana».

2. Ai fini del presente decreto sono adottati i seguenti termini ed abbreviazioni:

Ministero: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

riconoscimento ministeriale: il riconoscimento del Consorzio di tutela della STG e conferimento dell'incarico di cui all'art. 14, comma 17 della legge n. 526/1999 per la STG «Pizza Napoletana»;

consorzio: soggetto consortile che intende ottenere il riconoscimento ministeriale;

STG: Specialità tradizionale garantita;

filiera: la filiera produttiva della «Pizza Napoletana» STG;

categoria dei produttori ed utilizzatori: pizzerie.

Art. 2.

Requisiti per il riconoscimento ministeriale

1. Il Consorzio al fine di ottenere il riconoscimento ministeriale per la STG «Pizza Napoletana» deve rispettare le prescrizioni di cui al presente articolo.

2. Il Consorzio deve essere costituito ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del codice civile tra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della «Pizza Napoletana» STG.

3. Il Consorzio deve dimostrare di essere rappresentativo di almeno il 66% dei soggetti italiani iscritti all'organismo di controllo privato italiano o all'autorità pubblica italiana designata dal Ministero per il controllo della STG «Pizza Napoletana».

4. Il Consorzio deve essere retto da uno statuto che, fatte salve le previsioni del codice civile, contiene:

a) le modalità per l'ammissione al Consorzio, prevedendo espressamente l'accesso in maniera singola o
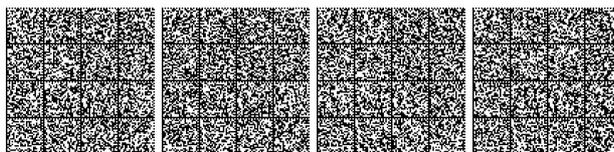
associata ai soggetti inseriti nel sistema di controllo della STG «Pizza Napoletana»;

b) la previsione che l'ammissione al Consorzio è consentita anche a soggetti non italiani operanti sul territorio comunitario, purché inseriti nel sistema di controllo della STG «Pizza Napoletana»; le modalità di partecipazione al Consorzio di tali soggetti saranno successivamente regolamentate dallo stesso Consorzio;

c) gli obblighi degli associati, le modalità per la loro esclusione e/o per consentirgli di esercitare la facoltà di recesso che deve essere consentita in qualunque momento;

d) l'individuazione e le funzioni degli organi sociali;

e) modalità di nomina dei componenti degli organi sociali nonché le norme di funzionamento degli organi medesimi;

f) norme relative alle modalità di voto all'interno del Consorzio che assicuri al consorziato un voto per ogni azienda regolarmente iscritta all'organismo di controllo di cui è titolare;

g) norme per il componimento amichevole nella forma dell'arbitrato, anche irrituale, delle eventuali controversie che dovessero insorgere far i soci ovvero tra i soci e il Consorzio e tutte le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, o che abbiano per oggetto la validità di delibere assembleari.

Art. 3.

Comitato dei pizzaioli

1. Lo statuto del Consorzio, oltre alle previsioni di cui al precedente articolo, può prevedere la costituzione di un Comitato dei pizzaioli con funzioni consultive.

2. Se previsto, il Comitato dei pizzaioli è nominato dai soci del Consorzio e formato da un numero minimo di cinque fino ad un numero massimo di quindici soggetti che esercitano l'attività professionale di pizzaioli operanti in pizzerie inserite nel sistema di controllo della STG «Pizza Napoletana».

3. Le modalità di elezione dei membri del Comitato dei pizzaioli ed il funzionamento dello stesso sono stabilite nello statuto consortile.

4. I membri del Comitato dei pizzaioli devono essere soggetti diversi dai consiglieri eletti nel Consiglio di amministrazione.

5. Il Comitato dei pizzaioli, se nominato, partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione ed esprime in tale sede parere consultivo.

Art. 4.

Modalità di presentazione dell'istanza e analisi del Ministero

1. Per ottenere il riconoscimento ministeriale il consorzio che possegga i requisiti di cui al presente decreto deve presentare al Ministero - Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità, ufficio SAQ VII, copia della bozza di statuto predisposta nel rispetto di quanto previsto dal comma 5 del precedente art. 2.

2. Il Ministero provvede a verificare la conformità dello statuto alle prescrizioni di cui al presente decreto e, se conforme, sentita la regione interessata, invita il Consorzio ad adottare il nuovo statuto.

3. Successivamente all'adozione dello statuto da parte del Consorzio il Ministero provvede alla verifica dell'iscrizione di tutti i soci del Consorzio al sistema di controllo nonché alla verifica della rappresentatività di cui all'art. 2, comma 3.

4. Nel caso in cui il prodotto «Pizza Napoletana» STG sia sottoposto a controllo di più organismi di controllo privati italiani e/o autorità pubbliche designate dal Ministero, il calcolo della rappresentatività di cui al precedente comma sarà effettuato sulla base dei dati forniti da tutti i soggetti che effettuano sul territorio nazionale il controllo del prodotto «Pizza Napoletana» STG.

5. Qualora i requisiti previsti dal presente decreto siano soddisfati il Ministero provvede con decreto a conferire al consorzio il riconoscimento ministeriale.

Art. 5.

Attività di vigilanza del Consorzio di tutela

1. A seguito del riconoscimento ministeriale il Consorzio svolge attività di vigilanza in collaborazione con l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari attraverso la definizione di un protocollo di vigilanza, elaborato annualmente, sottoscritto dal presidente del Consorzio di tutela e dall'ICQRF.

Art. 6.

Vigilanza sull'operatività del Consorzio di tutela

1. La vigilanza sul rispetto da parte del Consorzio riconosciuto delle previsioni ministeriali è effettuata dal Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, sulla base di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 19 aprile 2012

Il Ministro: CATANIA

12A05181

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 3 aprile 2012.

Rinegoziazione del medicinale ARICEPT (donepezil) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 307/2012).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Vista la legge n. 289/2002 (finanziaria 2003);

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto l'art. 5 della legge n. 222/2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il Governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la determina con la quale la società «Pfizer Italia S.r.l.» ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Aricept»;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la rinegoziazione del prezzo del medicinale;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 6 dicembre 2011;

Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 18 gennaio 2012;

Vista la deliberazione n. 12 del 15 marzo 2012 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale ARICEPT (donepezil) è rinegoziato alle condizioni di seguito indicate:

confezioni:

28 compresse film rivestite 5 mg - A.I.C. n. 033254018/M (in base 10), 0ZQUN2 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A» nota 85; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,82; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 44,26;

28 compresse film rivestite 10 mg - A.I.C. n. 033254020/M (in base 10), 0ZQUN4 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A» nota 85; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,55; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,38;

«5 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 033254044/M (in base 10), 0ZQUNW (in base 32); classe di rimborsabilità: «A» nota 85; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 26,82; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 44,26;

«10 mg compresse orodispersibili» 28 compresse in blister PVC/PVDC/PE/PVDC/PVC/AL - A.I.C. n. 033254119/M (in base 10), 0ZQUR7 (in base 32); classe di rimborsabilità: «A» nota 85; prezzo ex factory (IVA esclusa): € 33,55; prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 55,38.

Validità del contratto: 24 mesi.

Esenzione della fornitura gratuita al singolo paziente per i primi 4 mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Aricept» (donepezil) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - neurologo, geriatra, psichiatra (RNRL).

Art. 3.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi, piano terapeutico e a quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche, alla determinazione 29 ottobre 2004 - PHT prontuario della distribuzione diretta, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004.

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 aprile 2012

Il direttore generale: PANI

12A04734

POLITECNICO DI BARI

DECRETO RETTORALE 19 aprile 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 6;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e in particolare l'art. 2;

Visto il proprio decreto n. 107 del 15 febbraio 2011 di costituzione dell'organo previsto dall'art. 2, comma 5, legge n. 240/2010, per la predisposizione delle modifiche statutarie di cui ai commi 1 e 2 del medesimo art. 2;

Vista la nota prot. n. 3862 del 4 agosto 2011 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativa all'assegnazione della proroga per l'adozione delle modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 2, comma 1, legge n. 240/2010;

Vista la delibera del senato accademico del 25 ottobre 2011 con cui, acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione reso in pari data, è stato adottato il nuovo statuto del Politecnico di Bari;

Vista la nota rettorale prot. n. 4747 del 25 ottobre 2011, con la quale lo statuto adottato ai sensi della n. 240/2010 è stato trasmesso al suddetto Ministero;

Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con nota del 24 febbraio 2012, prot. n. 994, ha formulato osservazioni e richieste di modifica al testo adottato da questo Ateneo;

Tenuto conto degli esiti dell'ulteriore procedura di revisione statutaria condotta sulla base delle predette osservazioni e richieste di modifica, svolta dall'organo costituito, ai sensi dell'art. 2, comma 5, legge n. 240/2010;

Acquisito il parere favorevole del consiglio di amministrazione, reso nella seduta del 5 aprile 2012, in merito alle ulteriori modifiche al testo adottato con delibera del senato accademico del 25 ottobre 2011;

Vista la delibera del senato accademico del 5 aprile 2012, con cui sono state adottate le ulteriori modifiche statutarie;

Considerato che le sopracitate delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione sono state adottate con le maggioranze qualificate previste dall'art. 6, comma 10, legge n. 168/1989;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'approvazione del nuovo statuto del Politecnico di Bari;

Decreta:

Art. 1.

Concluso il procedimento di revisione statutaria previsto dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, è emanato il nuovo statuto del Politecnico di Bari nel testo allegato al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale.

Art. 2.

Il nuovo statuto del Politecnico di Bari viene trasmesso al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Bari, 19 aprile 2012

Il Rettore: COSTANTINO

ALLEGATO

STATUTO DEL POLITECNICO DI BARI
ADOTTATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Principi generali

1. Il Politecnico di Bari, di seguito denominato Politecnico, è un'istituzione pubblica che ha quale finalità il progresso culturale, scientifico e tecnologico, mediante l'organizzazione della ricerca in campo scientifico, tecnologico, umanistico ed economico-sociale e dell'istruzione superiore, prioritariamente negli ambiti dell'Architettura e dell'Ingegneria, nonché l'elaborazione e il trasferimento delle conoscenze scientifiche e tecnologiche più avanzate, per lo sviluppo della società e del territorio. Il Politecnico ha come principi fondamentali di azione il perseguimento dell'eccellenza e dell'innovazione nel contesto dell'alta formazione e della ricerca internazionale, nonché la formazione culturale e civile della persona. Il Politecnico promuove il merito scientifico e didattico e mette in atto, a tutti i livelli organizzativi, azioni di valutazione delle strutture, dei docenti e del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché dei collaboratori esterni, anche ai fini della distribuzione delle risorse.

2. Il Politecnico riconosce nel presente statuto lo strumento normativo per organizzare e svolgere le attività di cui al comma 1, quale espressione della propria autonomia e con il concorso responsabile di tutti i soggetti in esso operanti.

3. Il Politecnico opera secondo i principi della democrazia, del pluralismo e delle libertà individuali e collettive, promuovendo la più ampia partecipazione e garantendo la trasparenza dei processi decisionali e gestionali, assicurando la pubblicità di tutti gli atti conseguenti.

4. Il Politecnico si dota di un codice etico e garantisce il rispetto dei principi e delle regole in esso contenuti.

5. Il Politecnico può organizzarsi a rete con poli territoriali didattici e di ricerca, per garantire una maggiore efficacia ed efficienza delle attività istituzionali.

6. Il Politecnico persegue i propri fini istituzionali anche mediante forme di cooperazione con altre università, enti di ricerca e organizzazioni pubbliche e private, nazionali e internazionali.

7. Il Politecnico promuove il principio dell'accesso aperto alla letteratura scientifica e la diffusione dei risultati della ricerca, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale.

8. Il Politecnico favorisce l'attuazione di programmi di collaborazione didattica e scientifica con organismi internazionali e in particolare con l'Unione europea. A tale proposito, incoraggia e promuove gli scambi internazionali di professori, ricercatori, laureati, studenti e personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.

9. Il Politecnico recepisce i valori della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e si impegna alla loro osservanza. Garantisce inoltre che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi universali del rispetto della vita, della dignità delle persone e della tutela dell'ambiente.

10. Il Politecnico riconosce e adotta i principi della Carta europea dei ricercatori.

11. Il Politecnico promuove tutte le iniziative necessarie per l'attuazione di azioni positive in materia di pari opportunità, in conformità ai principi legislativi vigenti.

12. Il Politecnico cura la salvaguardia e la valorizzazione del proprio patrimonio materiale e intellettuale, ciò anche ai fini della formazione e dell'ordinamento di collezioni museali, testimonianza della propria storia scientifica e tecnologica.

13. Il Politecnico adotta un modello istituzionale e organizzativo finalizzato ad assicurare il corretto equilibrio tra poteri e a garantire una dialettica costruttiva tra i diversi organi.

Art. 2.
Soggetti

1. Il Politecnico è una comunità di persone che, secondo le specifiche funzioni e competenze, concorrono a realizzare i fini istituzionali. Fanno parte della comunità universitaria i docenti, il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, gli studenti e i collaboratori esterni.

2. I docenti sono i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori, sia a tempo indeterminato che determinato, nonché gli altri docenti dei ruoli a esaurimento.

3. Il decano è il professore a tempo pieno con la maggior anzianità nel ruolo di ordinario e, a parità di anzianità di ruolo, il più anziano per età anagrafica. Con gli stessi criteri è individuato un decano per ciascuno degli altri ruoli di docenza.

4. Il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario è costituito dai dipendenti del Politecnico, nei rispettivi ruoli, a tempo determinato e indeterminato.

5. Gli studenti sono coloro i quali risultano regolarmente iscritti alle attività di formazione del Politecnico. Gli studenti ospiti, limitatamente al periodo della loro permanenza, sono equiparati agli studenti iscritti. Questi non godono dell'elettorato attivo e passivo.

6. I collaboratori esterni sono coloro che, a vario titolo, trascorrono periodi di ricerca, insegnamento, studio o altro tipo di attività presso il Politecnico.

Art. 3.
Libertà di ricerca e insegnamento

1. Il Politecnico garantisce la libertà di ricerca dei singoli docenti e l'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche.

2. Il Politecnico garantisce la libertà di insegnamento dei singoli docenti e l'autonomia delle strutture didattiche, nel rispetto delle finalità individuate dagli organi di governo.

Art. 4.
Diritto allo studio

1. Il Politecnico assicura agli studenti gli strumenti per conseguire un sapere critico e una preparazione culturale, scientifica e tecnologica rispondente alle esigenze professionali della società, a livello dei più elevati standard internazionali.

2. Il Politecnico promuove la creazione di servizi atti ad agevolare e migliorare gli studi universitari e fa sì che la contribuzione richiesta agli studenti tenga conto sia delle condizioni economiche sia del merito.

3. Il Politecnico attua iniziative rispondenti alle esigenze di orientamento in ingresso, in itinere e post lauream degli studenti, per una piena e consapevole partecipazione alle attività didattiche, una completa formazione culturale e un efficace inserimento nel mondo del lavoro.

4. Il Politecnico riconosce il contributo di libere organizzazioni studentesche e di singoli studenti per il conseguimento delle finalità istituzionali, secondo le modalità previste dalle strutture competenti.

5. Il Politecnico si impegna a garantire l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili, organizzando attività tutoriali, percorsi di accompagnamento e rimuovendo le barriere architettoniche.

Art. 5.
Doveri e responsabilità

1. Tutti i componenti della comunità del Politecnico sono tenuti:

a) all'osservanza dello statuto, del codice etico e dei regolamenti di Ateneo;

b) alla cooperazione nelle attività scientifiche, didattiche, amministrative e istituzionali;

c) all'utilizzazione appropriata delle risorse e dei servizi offerti dal Politecnico.

2. I docenti e il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario hanno l'obbligo di adempiere ai compiti istituzionali. A essi è altresì richiesta la partecipazione agli organi collegiali e alle commissioni in cui sono chiamati a operare.

3. Gli uffici e le strutture del Politecnico hanno l'obbligo di rispondere alle legittime richieste di documentazione entro i termini di legge.

Art. 6.
Formazione e professionalità

1. Il Politecnico promuove la crescita professionale del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario. A tal fine, definisce programmi annuali e pluriennali per la formazione e l'aggiornamento, valorizzando le professionalità acquisite.

Art. 7.
Attività ricreative, culturali e sportive

1. Il Politecnico promuove e sostiene i servizi sociali, le attività ricreative, culturali e sportive della sua comunità, anche attraverso apposite modalità organizzative con organismi esterni, privilegiando le iniziative autogestite, promosse dai soggetti direttamente interessati.

2. Il Politecnico promuove e sostiene, anche economicamente, le iniziative autogestite dagli studenti in materia di attività ricreative, culturali e sportive.

Art. 8.
Autonomia regolamentare

1. Il Politecnico, nell'ambito della propria autonomia, adotta i regolamenti previsti dalle norme vigenti e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi.

2. I regolamenti generali di Ateneo contengono le norme attuative di disposizioni legislative e statutarie, e sono emanati con decreto rettorale. Ove previsto dalle norme vigenti, tali regolamenti sono trasmessi al Ministero che esercita i controlli di legittimità e di merito.

3. Sono regolamenti generali:

a) il regolamento di Ateneo, approvato dal senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione, il consiglio degli studenti e i dipartimenti, che definisce le norme quadro organizzative, gestionali e di funzionamento degli organi e delle strutture dell'Ateneo, i criteri e le modalità con cui i docenti sono tenuti a riservare un monte ore annuo a compiti didattici anche integrativi, e di servizio agli studenti, compresi orientamento e tutorato, ad attività di verifica dell'apprendimento, nonché le modalità di autocertificazione e verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 e dall'art. 24, legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b) il regolamento didattico di Ateneo, approvato dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti, che disciplina gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e gli aspetti organizzativi a essi comuni;

c) il regolamento per l'amministrazione e la contabilità, approvato dal consiglio di amministrazione sentiti il senato accademico, il consiglio degli studenti per le questioni riguardanti gli studenti, e i dipartimenti, che disciplina i criteri gestionali, le procedure amministrative e finanziarie e le conseguenti responsabilità;

d) il regolamento elettorale, approvato dal senato accademico sentiti il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, che disciplina lo svolgimento delle procedure elettive previste dal presente statuto;

e) il regolamento del consiglio degli studenti, adottato dallo stesso consiglio e approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione, che ne disciplina il funzionamento;

f) il regolamento del comitato unico di garanzia, approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione e il consiglio degli studenti, che ne disciplina il funzionamento;

g) gli altri regolamenti di Ateneo, approvati dagli organi di governo competenti, adottati in attuazione delle norme vigenti, che disciplinano le altre materie di interesse generale per l'Ateneo.

4. I regolamenti dei dipartimenti, dei centri interdipartimentali e delle scuole, formulati nel rispetto delle disposizioni del presente statuto e del regolamento di Ateneo, sono adottati dai rispettivi organi a maggioranza assoluta degli aventi diritto, approvati dal senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione e sentito il consiglio degli studenti.

5. L'approvazione e il parere degli organi competenti, in merito ai regolamenti di cui al comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*, sono soggetti al principio della maggioranza assoluta degli aventi diritto, ai sensi dell'art. 6, legge 9 maggio 1989, n. 168.

6. Tutti i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di emanazione del relativo decreto rettorale, salvo non sia diversamente specificato nel decreto stesso.

7. La revisione o modifica dei regolamenti si svolge con le stesse norme richieste per l'adozione.

Art. 9.
Norme di riferimento

1. Il presente statuto è adottato ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. Per quanto non specificato nel presente statuto o nei regolamenti in esso previsti, si rinvia alle norme vigenti.

TITOLO II
ORGANI DI ATENEO

Art. 10.
Organi di Ateneo e altri organi

1. Gli organi di Ateneo, siano essi di governo, di controllo, di valutazione o di gestione, ognuno in coerenza con i propri compiti istituzionali, definiscono gli obiettivi e le modalità di attuazione dei programmi e verificano la rispondenza a essi dei risultati della gestione.

2. Il Rettore, il senato accademico e il consiglio di amministrazione sono organi di governo; il collegio dei revisori dei conti è organo di controllo della regolarità della gestione amministrativa, finanziaria e contabile; il nucleo di valutazione è organo di valutazione delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa; il direttore generale è l'organo responsabile della gestione e organizzazione dei servizi e del personale dell'Ateneo.

3. Sono altresì costituiti i seguenti altri organi:

a) il collegio di disciplina, responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti;

b) il consiglio degli studenti, con funzioni propositive e consultive nei confronti degli organi di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio;

c) il Comitato unico di garanzia, per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere dei lavoratori e contro le discriminazioni, secondo quanto previsto dalla legge 4 novembre 2010, n. 183.

Art. 11.
Rettore

1. Il Rettore rappresenta il Politecnico a ogni effetto di legge, garantendo il perseguimento dei fini istituzionali dell'Ateneo nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.

2. Il Rettore è promotore dello sviluppo del Politecnico, svolgendo funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento.

3. Il Rettore, in particolare:

a) convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, curandone i relativi ordini del giorno;

b) propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale e strategica, acquisiti i pareri del senato accademico, dei dipartimenti e del consiglio degli studenti;

c) propone al consiglio di amministrazione i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, acquisiti i pareri del senato accademico e, per gli aspetti di sua competenza, del consiglio degli studenti;

d) propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, acquisito il parere del senato accademico;

e) emana lo statuto, il codice etico e i regolamenti, garantendone l'osservanza;

f) garantisce la libertà di insegnamento e di ricerca dei docenti;

g) esercita l'autorità disciplinare nei limiti previsti dalla legge e può irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura, sentito il collegio di disciplina;

h) rappresenta il Politecnico nella stipula di contratti e convenzioni non affidati alla competenza delle singole strutture didattiche e di ricerca o del direttore generale;

i) adotta, in casi straordinari di necessità e urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico e del consiglio di amministrazione, salva tempestiva ratifica da parte degli organi competenti;

j) indice almeno annualmente una conferenza di Ateneo allo scopo di discutere sulle linee di sviluppo del Politecnico, a fronte delle attività svolte;

k) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

4. Il Rettore è eletto fra i professori ordinari delle università italiane in regime di impegno a tempo pieno, dura in carica sei anni e non è rieleggibile. Qualora risulti eletto un professore ordinario di altro Ateneo, l'elezione si configura quale chiamata e concomitante trasferimento del docente nell'organico del Politecnico.

5. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i docenti;

b) a tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera *a)* ed elettorato attivo del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario;

c) a tutti gli studenti componenti del consiglio degli studenti, dei consigli di dipartimento e delle scuole e degli osservatori della didattica, nonché da ogni altra loro rappresentanza negli organi di Ateneo di cui all'art. 10, con voto pesato con un coefficiente pari a un sesto del rapporto tra elettorato attivo dei docenti di cui alla lettera *a)* ed elettorato attivo degli studenti.

6. Il Rettore è eletto con la maggioranza assoluta dei voti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti, è eletto colui che ha maggiore anzianità nel ruolo. In caso di pari anzianità nel ruolo, è eletto il più anziano anagraficamente. Le procedure elettorali sono definite dal regolamento Elettorale.

7. Al Rettore può essere attribuita un'indennità di carica.

8. Il Rettore nomina il Prorettore vicario, scelto tra i professori ordinari del Politecnico, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

9. Il Rettore può designare, in relazione alle esigenze funzionali di ambiti di attività di rilevante importanza e complessità e che eventualmente comportino anche funzioni di rappresentanza istituzionale, due o più Prorettori delegati individuati tra tutti i docenti dell'Ateneo, tra i quali almeno un professore associato e un ricercatore, incaricati di curare più direttamente gli ambiti in questione, ferme restando le sue responsabilità di indirizzo, iniziativa e di coordinamento. Della designazione è data comunicazione al senato accademico, al consiglio di amministrazione, al consiglio degli studenti, alle strutture e alle rappresentanze sindacali. Ai Prorettori delegati non spetta alcuna indennità di carica.

Art. 12.
Senato accademico

1. Il senato accademico è organo di governo del Politecnico. A esso è demandato il coordinamento e il raccordo tra le diverse strutture didattiche e di ricerca dell'Ateneo, ivi comprese le scuole. Esso concorre all'elaborazione dell'indirizzo strategico dell'Ateneo e al perseguimento della sua missione istituzionale, esercitando funzione di programmazione e controllo delle attività dell'Ateneo nel campo della ricerca e della didattica.

2. Il senato accademico, in particolare:

a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *a), b), d), e), f), g)*, con le modalità ivi previste, nonché tutti gli altri regolamenti inerenti alla didattica e alla ricerca, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

b) approva il codice etico, sentiti i dipartimenti e il consiglio degli studenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione;

c) approva, in seduta congiunta con il consiglio di amministrazione e secondo quanto previsto dall'art. 47, ogni modifica di statuto;

d) approva l'istituzione e propone l'attivazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale e dei corsi di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e dei master universitari;

e) delibera sulle richieste di afferenza dei docenti ai dipartimenti, nel rispetto del principio di omogeneità dei settori scientifico disciplinari di cui all'art. 2, comma 2, lettera *b)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, sentito il dipartimento interessato;

f) delibera, su proposta del Rettore, in merito alle violazioni del codice etico e ogni qualvolta la materia non ricada nelle competenze del collegio di disciplina;

g) esprime parere obbligatorio sui criteri generali di determinazione delle tasse e dei contributi degli studenti e su ogni altra misura intesa a garantire il diritto allo studio;

h) esprime parere obbligatorio sui documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti;

i) esprime parere obbligatorio in materia di didattica, ricerca scientifica e servizi agli studenti;

j) esprime parere obbligatorio sull'attivazione delle procedure di reclutamento del personale docente;

k) esprime parere obbligatorio sulla nomina del direttore generale;

l) formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di scuole e altre strutture didattiche, anche interuniversitarie;

m) formula proposte ed esprime parere obbligatorio circa la costituzione, la modifica e la disattivazione di dipartimenti, centri di servizio e altre strutture di ricerca, anche interuniversitarie;

n) formula proposte ed esprime parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale e strategica;

o) può proporre al corpo elettorale, non più di una volta durante il proprio mandato e comunque non prima di due anni dall'inizio del mandato rettorale, una mozione di sfiducia al Rettore con la maggioranza di almeno due terzi dei componenti. A tale proposito, il decano del Politecnico è tenuto a convocare la consultazione entro trenta giorni dalla delibera di sfiducia, secondo le stesse modalità di computo dei voti dell'elezione del Rettore. La mozione di sfiducia si intende approvata con la maggioranza assoluta dei voti espressi. Il Rettore sfiduciato decade immediatamente ed è sostituito nelle funzioni di ordinaria amministrazione dal decano del Politecnico, fino all'elezione del nuovo Rettore, da indire entro trenta giorni dalla decadenza;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono a esso demandate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Sono componenti del senato accademico:

a) il Rettore con funzioni di presidente;

b) quattro studenti, eletti dal consiglio degli studenti in seno allo stesso;

c) quattro direttori di dipartimento, eletti dai docenti del Politecnico riuniti in unico corpo elettorale;

d) tre professori ordinari, eletti da tutti i professori ordinari, di cui:

uno delle aree CUN 01, 02 e 03;

uno dell'area CUN 09;

uno dell'area CUN 08, integrata da tutte le altre aree CUN non citate precedentemente;

e) tre professori associati, eletti da tutti i professori associati;

f) due ricercatori, eletti da tutti i ricercatori;

g) due rappresentanti del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, eletti da un corpo elettorale composto da tutto il personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario.

4. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.

5. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. I componenti del senato accademico durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.

7. Ai componenti del senato accademico può essere attribuita un'indennità di carica.

8. Il senato accademico è convocato su iniziativa del Rettore con frequenza almeno trimestrale.

9. Il senato accademico è costituito con decreto del Rettore.

Art. 13.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo del Politecnico e ne definisce l'indirizzo strategico. A esso spetta approvare la programmazione finanziaria annuale e triennale e la programmazione del personale, controllare le attività relative alla gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale del Politecnico, stabilendo i criteri per l'organizzazione, la gestione e il controllo delle risorse. Il consiglio di amministrazione vigila, inoltre, sulla sostenibilità finanziaria delle attività.

2. In particolare il consiglio di amministrazione:

a) approva i regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *c)* e *g)*, con le modalità ivi previste;

b) approva i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, previo parere del senato accademico per gli aspetti di sua competenza;

c) provvede alla trasmissione dei documenti di cui alla lettera *b)* ai Ministeri competenti, nel rispetto delle norme vigenti;

d) vigila sulla consistenza e sulla funzionalità del patrimonio mobiliare e immobiliare del Politecnico e delibera sui programmi edilizi d'Ateneo, sentito il senato accademico;

e) delibera sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti, acquisito il parere del senato accademico e del consiglio degli studenti;

f) delibera i contratti, le convenzioni e ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati ad altri organi e strutture;

g) delibera l'attivazione, la modifica e la disattivazione di corsi di studio e sedi didattiche, sentito il consiglio degli studenti e acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;

h) delibera la costituzione, la modifica e lo scioglimento di dipartimenti, scuole e altre strutture, acquisito il parere obbligatorio del senato accademico;

i) delibera in merito alla programmazione triennale e strategica di Ateneo, su proposta del Rettore;

j) delibera in merito alla programmazione annuale e triennale del personale e ne dà attuazione, tenuto conto delle priorità e dei criteri di sviluppo armonioso stabiliti dal senato accademico, compatibilmente con i vincoli di bilancio;

k) delibera in materia di sanzioni disciplinari proposte dal collegio di disciplina, acquisito il parere del senato accademico;

l) approva la proposta di chiamata dei docenti da parte dei dipartimenti, acquisito il parere del senato accademico;

m) approva, in seduta congiunta con il senato accademico e secondo quanto previsto dall'art. 47, ogni modifica di statuto;

n) conferisce, su proposta del Rettore, acquisito il parere del senato accademico, l'incarico di direttore generale;

o) delibera l'ammontare di tutte le indennità di carica;

p) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate a esso dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

3. Sono componenti del consiglio di amministrazione:

a) il Rettore con funzioni di presidente;

b) due rappresentanti degli studenti, eletti direttamente dal corpo studentesco nella sua interezza, compresi i dottorandi;

c) due componenti esterni all'Ateneo, che non abbiano ricoperto né ricoprano ruoli al suo interno, di nazionalità anche straniera, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, designati dal senato accademico all'interno di una rosa di almeno dieci candidati proposti dagli ordini degli ingegneri e degli architetti, dalle associazioni imprenditoriali, dalle camere di commercio industria, agricoltura e artigianato del territorio, e dal consiglio degli studenti del Politecnico;

d) quattro docenti dell'Ateneo, di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale, non tutti appartenenti alla stessa fascia;

e) un componente del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, di comprovata competenza in campo gestionale, ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica culturale.

Le proposte di candidatura per le posizioni di cui alle lettere *d)* ed *e)* sono preventivamente sottoposte al nucleo di valutazione per la verifica del possesso dei requisiti richiesti, sulla scorta di criteri predefiniti dal senato accademico con proprio regolamento. Ai fini della valutazione della componente di cui alla lettera *e)*, il nucleo è integrato dalla rappresentanza del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario in senato accademico. Successivamente, si procede a una consultazione della comunità del Politecnico, distintamente per il personale docente e quello dirigente, tecnico amministrativo e bibliotecario secondo modalità definite da apposito regolamento. Il senato accademico, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, lettera *l)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dei criteri e delle modalità previste dal medesimo regolamento, designa i componenti del consiglio di amministrazione di cui alle precedenti lettere *d)* ed *e)*, tenendo altresì conto dell'apprezzamento riscontrato nella consultazione e garantendo la presenza di almeno due fasce di docenza.

4. Nelle votazioni, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

5. Partecipano alle sedute, senza diritto di voto, il Prorettore vicario e il direttore generale.

6. I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni, fatta eccezione per la rappresentanza studentesca che dura in carica due anni.

7. La designazione delle componenti del consiglio di amministrazione dovrà garantire il rispetto del principio costituzionale delle pari opportunità tra uomini e donne.

8. Ai componenti del consiglio di amministrazione può essere attribuita un'indennità di carica.

9. Il consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Rettore.

Art. 14.
Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile del Politecnico.

2. Il collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui un effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato, un effettivo e un supplente scelti dal Ministero competente per l'università e la ricerca, un effettivo e un supplente designati dal Ministero competente per l'economia e le finanze; almeno due componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

3. Il collegio è nominato con decreto del Rettore, giusta deliberazione del consiglio di amministrazione assunta su proposta del Rettore stesso.

4. I componenti del collegio durano in carica tre anni.

5. I componenti del collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.

Art. 15.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è organo di valutazione interna delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa.

2. Il nucleo è composto da sette componenti compreso il coordinatore, nel rispetto delle norme in vigore.

3. Il nucleo assolve ai compiti a esso attribuiti dalle leggi e dai regolamenti, e, in particolare:

a) valuta le attività di didattica e specificatamente la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

b) valuta l'attività di ricerca svolta dai dipartimenti;

c) verifica la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240;

d) svolge, in raccordo con l'ANVUR, le funzioni di organismo indipendente di valutazione di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

e) verifica, nel caso dei soggetti candidati di cui all'art. 13, comma 3, lettere *d)* ed *e)*, il possesso dei profili di competenza richiesti.

4. Sono componenti del nucleo:

a) uno studente eletto dal consiglio degli studenti in seno allo stesso;

b) sei esperti in materia di valutazione, tra cui il coordinatore, di cui almeno quattro non dipendenti del Politecnico, in possesso di elevata qualificazione professionale e documentata qualità scientifica, proposti dal Rettore e nominati dal consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del senato accademico.

5. Almeno tre dei componenti del nucleo devono essere docenti, scelti in modo da assicurare la presenza delle tre macroaree scientifiche del Politecnico, così come individuate nell'art. 12. I loro curricula sono resi pubblici sul sito istituzionale dell'Ateneo.

6. Il nucleo opera in piena autonomia e riferisce al Rettore dell'attività svolta. L'Ateneo è tenuto ad assicurare al nucleo un adeguato supporto in termini di risorse umane e strumentali, consentendo l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

7. Ai componenti del nucleo è corrisposta un' indennità di carica.

8. I componenti del nucleo durano in carica tre anni, a eccezione della rappresentanza studentesca che ha durata biennale. Il mandato è rinnovabile una sola volta.

Art. 16.
Direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali, del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, nonché della legittimità, dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa. Allo stesso sono affidati, in quanto compatibili, i compiti di cui all'art. 16, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. In particolare, il direttore generale:

a) svolge l'attività generale di direzione, di coordinamento, di controllo e di valutazione del personale dirigente, tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Ateneo, ed esercita il relativo potere disciplinare;

b) cura l'attuazione degli indirizzi e dei programmi definiti dagli organi di governo, anche sulla base di specifici progetti, e compie gli atti di gestione necessari;

c) presenta annualmente al senato accademico e al consiglio di amministrazione una relazione sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, nel quadro degli obiettivi definiti dagli organi di governo;

d) predispone i documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti e le relative relazioni tecniche, sulla base della programmazione finanziaria e di riparto delle risorse, anche pluriennale.

3. L'incarico di direttore generale è di tre anni, rinnovabile, ed è conferito dal consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del senato accademico. L'incarico può essere revocato prima della scadenza naturale nei casi e con le modalità previsti dalla legge.

4. Il direttore generale è scelto, mediante avviso pubblico, tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, e gode di trattamento economico determinato in conformità ai criteri e ai parametri fissati con decreto del Ministro competente per l'università e la ricerca, di concerto con il Ministro competente per l'economia e le finanze. Il direttore generale, ove sia un dipendente pubblico, deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico.

5. Il direttore generale nomina un vicario tra i dirigenti o funzionari della categoria più elevata, che lo sostituisce in caso di impedimento o assenza.

Art. 17.
Collegio di disciplina

1. Il collegio di disciplina è organo responsabile della fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti.

2. Il collegio è composto da cinque docenti del Politecnico a tempo indeterminato in regime di tempo pieno: tre ordinari, uno dei quali con funzioni di presidente, un associato e un ricercatore, più altrettanti supplenti, designati dal senato accademico.

3. Il collegio opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del contraddittorio, esprimendosi solo in presenza di componenti aventi qualifica pari o superiore a quella del docente sottoposto al procedimento.

4. Il collegio, nei termini di cui all'art. 10, legge 30 dicembre 2010, n. 240, esprime parere vincolante in ordine ai procedimenti disciplinari avviati dal Rettore per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Il consiglio di amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla data di ricezione degli atti trasmessi dal collegio infligge la sanzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 87, regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al parere vincolante espresso dal collegio stesso.

5. Il procedimento disciplinare si estingue ove non intervenga la decisione del consiglio di amministrazione entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento stesso. Il termine è sospeso fino alla ricostituzione dell'organo disciplinare, nel caso in cui siano in corso operazioni di rinnovo del collegio ovvero del consiglio di amministrazione che ne impediscano il regolare funzionamento. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore ai sessanta giorni relativamente a ciascuna sospensione, ove il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o elementi per motivi istruttori. Il Rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie.

6. Il Rettore può sospendere cautelativamente dall'ufficio e dallo stipendio la persona sottoposta a procedimento disciplinare, anche su richiesta del collegio, in qualunque momento del procedimento stesso, in relazione alla gravità dei fatti contestati e alla verosimiglianza della contestazione.

7. Ove il procedimento disciplinare interessi un componente dello stesso collegio, questi è sospeso dalla carica fino al termine del procedimento e decade ove gli sia inflitta una sanzione.

Art. 18.
Consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi centrali di governo e delle strutture del Politecnico, relativamente alla didattica e al diritto allo studio.

2. Il consiglio, in particolare:

a) propone regole generali per lo svolgimento delle attività autogestite dagli studenti nei settori della cultura, dello sport e del tempo libero, per le quali elabora i criteri di utilizzo, delibera sull'impiego dei capitoli di spesa di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed esprime parere obbligatorio sull'impiego delle risorse destinate da altri enti pubblici ai servizi agli studenti;

b) concorre a predisporre strumenti atti a valutare i servizi didattici e a formulare proposte in materia di organizzazione delle attività didattiche, dei servizi didattici complementari o integrativi e dei servizi di tutorato e di diritto allo studio;

c) promuove e attua rapporti nazionali e internazionali con le rappresentanze studentesche di altri atenei;

d) esprime parere, limitatamente agli argomenti di sua competenza, sui regolamenti di cui all'art. 8, comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *f)* nonché su ogni altro regolamento inerente a didattica, servizi agli studenti e diritto allo studio;

e) esprime parere in merito alla disciplina degli accessi ai corsi di studio;
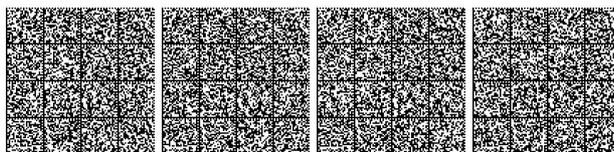
f) esprime parere in merito alla programmazione triennale e strategica, per quanto di competenza;

g) esprime parere sui documenti contabili, patrimoniali e finanziari, annuali e pluriennali, previsti dalle norme vigenti, per quanto di sua competenza;

h) esprime parere sui provvedimenti relativi alle tasse e contributi a carico degli studenti.

3. Il consiglio è costituito da componenti di diritto e da componenti elettivi. Sono componenti di diritto: i rappresentanti degli studenti in seno ai consigli di amministrazione del Politecnico e dell'Agenzia regionale per il diritto allo studio nonché alle giunte di dipartimento. Sono membri elettivi: i rappresentanti di ciascun corso di studio in ragione di uno per i corsi di studio con un numero di iscritti fino a mille e due per i corsi di studio con un numero di iscritti superiore a mille. Sono inoltre membri elettivi quattro studenti di dottorato di ricerca eletti dagli stessi.

4. Il consiglio viene rinnovato ogni due anni.

5. Il consiglio elegge, nel proprio seno, un presidente.

Art. 19.
Comitato unico di garanzia

1. Il Comitato unico di garanzia, istituito dal Politecnico ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 183, è organo con compiti propositivi e consultivi e di verifica del miglioramento della qualità complessiva del lavoro, anche per garantire un ambiente caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione.

2. Il Comitato predispone piani di azione per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne, collaborando con il consigliere nazionale di parità al fine di proporre misure e azioni dirette a prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione fondata sul sesso, sull'orientamento sessuale, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità e sull'età. Contribuisce inoltre all'ottimizzazione della produttività del lavoro, migliorando l'efficienza delle prestazioni e individuando e proponendo iniziative necessarie a rimuovere eventuali discriminazioni nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro e nella retribuzione.

3. Il Comitato è formato da un numero di componenti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da un pari numero di rappresentanti eletti del personale, contrattualizzato e non del Politecnico, integrato, per le sole materie di loro competenza, da un numero di studenti eletti pari al venti per cento del totale delle altre componenti, arrotondato all'intero pari superiore. Tutte le componenti elettive devono avere composizione paritetica di genere e i loro rappresentanti possono essere rinnovati una sola volta.

4. Il Comitato elegge, nel proprio seno, un presidente.

5. Il consiglio di amministrazione e il senato accademico consultano il Comitato prima di adottare atti di particolare rilevanza rispetto ai temi di cui al comma 1.

6. Il mandato di rappresentanza ha durata triennale, fatta eccezione per la componente studentesca che ha durata biennale; ogni rappresentante può essere rinnovato una sola volta.

TITOLO III
STRUTTURE DIDATTICHE, SCIENTIFICHE E DI SUPPORTO

Art. 20.
Dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura cui afferiscono docenti appartenenti a più settori scientifico-disciplinari omogenei, che coordina, attua e sviluppa, anche su più sedi e in collaborazione con altri enti, le attività di ricerca scientifica, didattiche e formative nonché quelle rivolte all'esterno a esse correlate o accessorie. Di norma, i docenti di uno stesso settore scientifico disciplinare afferiscono al medesimo dipartimento.

2. Il dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse, fatti salvi l'autonomia dei singoli docenti e il loro diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca.

3. Il dipartimento cura, anche in concorso con altri dipartimenti, evitando sovrapposizioni e ridondanze, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività didattiche e formative. Assicura altresì il supporto didattico, scientifico e logistico ai singoli docenti e ai corsi di studio e di dottorato di ricerca, nell'ambito delle proprie attività, con il coordinamento, rispettivamente, delle scuole e della scuola di dottorato, ove costituite.

4. Il dipartimento ha autonomia decisionale nell'ambito delle risorse assegnate dall'Ateneo o acquisite da terzi, nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Sono organi del dipartimento:

a) il direttore di dipartimento;

b) il consiglio di dipartimento;

c) la giunta di dipartimento;

d) la commissione paritetica, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *g)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, denominata osservatorio della didattica.

6. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento. Tutte le afferenze sono deliberate dal senato accademico, sentito il dipartimento, se già costituito.

7. Il dipartimento è una struttura dotata di autonomia amministrativa e gestionale, cui il consiglio di amministrazione assegna personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, nonché spazi, attrezzature e risorse finanziarie in ragione delle attività istituzionali svolte.

8. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con soggetti pubblici e privati e può fornire prestazioni a terzi, secondo le modalità definite da regolamento.

9. Il dipartimento può articolarsi in sezioni, per motivi di carattere scientifico o organizzativo e secondo le modalità definite dal proprio regolamento di funzionamento. Tali sezioni non hanno autonomia amministrativa.

10. A ciascun dipartimento è assegnato un responsabile dei servizi amministrativi.

Art. 21.
Costituzione e disattivazione del dipartimento

1. Il dipartimento è costituito se vi afferiscono almeno cinquanta docenti.

2. Il dipartimento che non abbia il numero minimo di quaranta docenti, alla data del primo novembre di ogni anno, è disattivato a far tempo dall'inizio dell'anno solare successivo.

3. La costituzione e la disattivazione del dipartimento è deliberata dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, secondo le procedure indicate dal regolamento di Ateneo.

Art. 22.
Direttore di dipartimento

1. Il direttore di dipartimento è eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori ordinari a esso afferenti. Qualora nelle prime due tornate elettorali non venga eletto alcun candidato, l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. Il direttore resta in carica tre anni accademici. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale.

2. Al direttore può essere attribuita un'indennità di carica.

3. Il direttore ha la rappresentanza del dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione delle attività istituzionali.

4. Il direttore, in particolare:

a) convoca e presiede l'adunanza del consiglio e della giunta e dà esecuzione alle relative deliberazioni;

b) adotta, in caso di necessità e di indifferibile urgenza, i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di dipartimento, portandoli a ratifica nell'adunanza del consiglio immediatamente successiva;

c) assicura l'osservanza delle leggi, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, e cura i rapporti con gli organi accademici;

d) cura la gestione dei beni inventariati, in qualità di loro consegnatario, dei locali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità;

e) è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali assegnate e, coadiuvato dal responsabile dei servizi amministrativi, è responsabile dell'organizzazione del lavoro del personale tecnico,

amministrativo e bibliotecario e ne assicura una corretta gestione secondo principi di professionalità, responsabilità e merito, con le competenze attribuite dalle norme, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo;

f) adotta, coadiuvato dal responsabile dei servizi amministrativi, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento;

g) autorizza preventivamente le missioni dei docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

h) sottoscrive i contratti di diritto privato e le richieste di finanziamento di propria competenza;

i) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono conferite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

5. È compito inoltre del direttore, coadiuvato dalla giunta e con il supporto del responsabile dei servizi amministrativi:

a) elaborare la proposta di budget annuale e pluriennale del dipartimento;

b) predisporre le richieste di assegnazione del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario;

c) promuovere le azioni opportune per il reperimento di risorse aggiuntive per le attività del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e contratti con soggetti pubblici e privati.

6. Il direttore designa il proprio vicario tra i professori afferenti al dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

7. Il direttore può delegare parte delle sue funzioni a docenti afferenti al dipartimento.

Art. 23.
Consiglio di dipartimento

1. Il consiglio di dipartimento è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del dipartimento.

2. Il consiglio è costituito dai docenti afferenti al dipartimento e dal responsabile dei servizi amministrativi. Ai fini delle decisioni inerenti alla didattica, e segnatamente sugli argomenti di cui al comma 8, lettere *t) - aa)*, il consiglio è integrato dai direttori, o loro delegati, degli altri dipartimenti che erogano insegnamenti nei corsi di studio di cui è titolare il dipartimento, nonché, su invito dei predetti direttori e con finalità consultive, dai docenti dell'Ateneo appartenenti ai settori scientifico disciplinari presenti nell'offerta formativa dei suddetti corsi di studio.

3. Fanno inoltre parte del consiglio:

a) due rappresentanti eletti dal personale tecnico, amministrativo e bibliotecario del dipartimento; qualora detto personale superi le dieci unità, si aggiungerà un rappresentante per ogni cinque oltre i primi dieci;

b) due rappresentanti eletti dai dottorandi e dai titolari di assegni di ricerca afferenti al dipartimento, riuniti in un unico corpo elettorale;

c) una rappresentanza degli studenti non di dottorato, nella misura del venti per cento arrotondato per eccesso del totale dei docenti afferenti al dipartimento. Tale rappresentanza è chiamata a deliberare solo sugli argomenti di cui al comma 8, lettere *b), d), h), i), n), p), t), u), v), w), x), y), z), aa)* e *q)*, quest'ultima per gli aspetti di interesse degli studenti, e al comma 9, nonché su ogni altro argomento che coinvolga direttamente gli studenti.

4. La durata del mandato delle rappresentanze di cui al comma 3, lettera *a)*, è pari a quella del direttore di dipartimento; quella delle rappresentanze di cui al comma 3, lettere *b)* e *c)* è biennale.

5. I corpi elettorali e le modalità per l'elezione delle rappresentanze di cui al comma 3 sono disciplinate dal regolamento elettorale.

6. Le rappresentanze di cui al comma 3 concorrono alla formazione del quorum strutturale solo se presenti alle sedute.

7. Su proposta del direttore, alle riunioni del consiglio possono partecipare senza diritto di voto soggetti esterni, in grado di offrire un contributo sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Il consiglio, in particolare:

a) promuove e coordina le attività di ricerca, garantendo a tutti gli afferenti l'utilizzo delle risorse disponibili;

b) propone, anche in collaborazione con altri dipartimenti o con altri atenei, l'istituzione di corsi di dottorato di ricerca, designando coordinatore e componenti del collegio dei docenti, e fornendo loro supporto didattico, scientifico e logistico;

c) programma e definisce l'utilizzazione delle risorse disponibili, rendendo possibile l'attività di ricerca e un'efficace offerta didattica e formativa, con un razionale ed equilibrato impiego dei docenti;

d) assegna ai docenti i carichi e i compiti didattici;

e) avanza richiesta di nuovi posti in organico di docenti e del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, in coerenza con la programmazione strategica dell'Ateneo, con riferimento alle esigenze didattiche e di ricerca di propria competenza; ove docenti dello stesso settore scientifico disciplinare afferiscano a diversi dipartimenti, le richieste per il Settore sono concordate tra tali dipartimenti e congiuntamente indirizzate al consiglio di amministrazione;

f) propone l'attivazione delle procedure concorsuali dei professori di ruolo e dei ricercatori, nell'ambito delle risorse disponibili;

g) formula le proposte di chiamata dei professori ordinari e associati;

h) esprime parere sulla richiesta dei docenti afferenti a svolgere attività didattiche o di ricerca presso altri atenei;

i) esprime parere in merito alla possibilità per i docenti afferenti di svolgere attività didattiche o di ricerca presso istituzioni di ricerca straniere e di fruire di periodi di esclusiva attività di ricerca;

j) programma l'utilizzazione dei fondi assegnati per il perseguimento dei fini istituzionali;

k) definisce e attua il programma pluriennale della ricerca, e lo aggiorna annualmente nel rispetto degli obiettivi definiti dalla programmazione strategica di Ateneo;

l) promuove rapporti con soggetti pubblici e privati, autorizzando la stipulazione di contratti e la partecipazione a bandi e avvisi;

m) esprime parere sull'afferenza di nuovi docenti, in coerenza con il progetto culturale del dipartimento;

n) propone e pone in essere attività formative post lauream, anche in concorso con altri dipartimenti o atenei;

o) definisce la struttura organizzativa del dipartimento e delle sue eventuali sezioni;

p) propone, anche d'intesa con altri dipartimenti, la costituzione delle scuole;

q) approva il budget preventivo annuale e pluriennale, e verifica i risultati di consuntivo;

r) approva le spese nei limiti fissati dal regolamento per l'amministrazione e la contabilità;

s) approva gli atti negoziali e l'accettazione di eventuali liberalità;

t) procede annualmente alla programmazione didattica, proponendo gli ordinamenti e i regolamenti dei corsi di studio, sentita a fini di coordinamento la scuola interessata, qualora istituita, e in particolare propone l'attivazione, modifica o soppressione dei medesimi corsi e dei relativi insegnamenti;

u) delibera, nell'ambito della relativa dotazione finanziaria assegnata, l'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attività didattiche anche integrative;

v) approva i piani di studio individuali degli studenti;

w) delibera e gestisce le attività didattiche che attengono a cooperazioni nazionali e internazionali anche nell'ambito di accordi quadro, nonché convalida l'attività didattica di studenti nell'ambito di cooperazioni internazionali;

x) fissa gli obblighi degli studenti che provengono da altra sede o da altro corso di studio e convalida i titoli di studio conseguiti all'estero;

y) organizza l'attività di tutorato degli studenti;

z) propone agli organi competenti la disciplina degli accessi ai corsi di studio;

aa) approva il calendario annuale delle attività didattiche;

bb) esercita tutte le altre attribuzioni a esso demandate dalle norme vigenti.

Art. 24.
Giunta di dipartimento

1. La giunta di dipartimento è l'organo che coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni, in particolare, per:

a) l'istruttoria delle pratiche di competenza del consiglio di dipartimento;
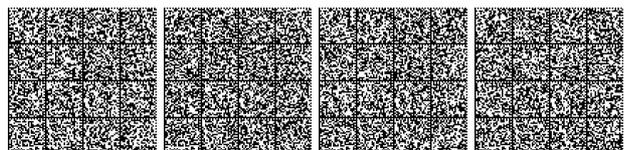
b) l'attuazione delle delibere del consiglio di dipartimento;

c) la gestione complessiva del dipartimento.

2. La giunta è composta dal direttore, dal vicario con voto consultivo, da tre rappresentanti per ogni fascia di docenza, da un rappresentante del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, da due rappresentanti degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi e titolari di assegni di ricerca e dal responsabile dei servizi amministrativi.

3. Le rappresentanze sono elette dalle rispettive componenti in seno al consiglio di dipartimento, e hanno la stessa durata.

4. Il mandato della giunta coincide con quello del direttore.

5. Per specifiche questioni, su delega del consiglio di dipartimento, la giunta può anche assumere funzioni deliberanti.

6. La giunta esercita inoltre tutte le attribuzioni che sono a essa demandate dalle norme vigenti, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo.

Art. 25.
Responsabile dei servizi amministrativi del dipartimento

1. Il responsabile dei servizi amministrativi, denominato segretario di dipartimento, predispone tutti gli atti, ivi compresi quelli a rilevanza esterna, e le misure idonee ad assicurare l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli organi del dipartimento.

2. Il responsabile dei servizi amministrativi, inoltre:

a) collabora con il direttore del dipartimento nelle attività volte al miglior funzionamento della struttura;

b) coadiuva il direttore del dipartimento nell'elaborazione della proposta di budget annuale e pluriennale del dipartimento;

c) coordina, d'intesa con il direttore del dipartimento, le attività amministrativo-contabili assumendo in solido la responsabilità dei conseguenti atti;

d) svolge ogni altro compito attribuitogli dalle norme vigenti.

Art. 26.
Osservatorio della didattica

1. L'osservatorio della didattica è composto da:

a) direttore del dipartimento;

b) quattro docenti designati dal consiglio di dipartimento;

c) cinque rappresentanti degli studenti eletti da e tra i rappresentanti degli studenti nel medesimo consiglio.

2. Le funzioni di Presidente e di vice Presidente sono svolte rispettivamente dal direttore del dipartimento e da uno studente.

3. L'osservatorio, in particolare:

a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti e ne individua gli indicatori per la valutazione dei risultati;

b) formula pareri e proposte sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;

c) esprime parere circa la compatibilità tra gli obiettivi formativi di ogni corso di studio e i crediti assegnati alle attività formative previste.

4. L'osservatorio redige con frequenza almeno annuale una relazione sulle attività svolte, nella quale possono essere formulate proposte di interventi, predisposte anche sulla base delle carenze e degli inconvenienti eventualmente riscontrati. I risultati dei questionari di valutazione, parte integrante della relazione, in formato digitale, sono resi disponibili pubblicamente al termine di ogni periodo didattico sul sito del Politecnico, dettagliati per docente, disciplina e corso di insegnamento. La relazione di cui sopra è oggetto di esame in uno specifico punto all'ordine del giorno di una seduta del consiglio del dipartimento competente e della scuola, ove costituita, ed è altresì trasmessa al nucleo di valutazione di Ateneo.

5. La durata, le procedure per l'elezione o la designazione dei componenti e le norme generali di funzionamento dell'osservatorio sono precisate in apposito regolamento.

6. I risultati della valutazione di ciascun docente devono essere tenuti in considerazione dalla struttura didattica competente ai fini dell'attribuzione di incarichi di insegnamento o per attività didattiche, anche integrative, e per l'affidamento di contratti di docenza e di carichi didattici aggiuntivi.

Art. 27.
Dipartimenti e centri interuniversitari

1. Il Politecnico, unitamente ad altri atenei, può dare origine a dipartimenti e centri interuniversitari, che saranno articolati e regolati da apposite convenzioni.

Art. 28.
Centri interdipartimentali

1. I dipartimenti possono proporre al consiglio d'amministrazione la costituzione di centri Interdipartimentali di ricerca e/o di servizio al territorio.

2. I centri interdipartimentali possono essere centri con autonomia amministrativa e gestionale.

3. Le modalità per la loro costituzione e le norme generali per il loro funzionamento sono definite dal regolamento di Ateneo.

Art. 29.
Scuola

1. È consentita la costituzione di strutture di raccordo, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lettera *c)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, aventi denominazione di scuola, con funzioni di razionalizzazione e coordinamento delle attività didattiche erogate da due o più dipartimenti e di gestione dei servizi comuni.

2. L'elenco dei corsi di studio afferenti a ogni scuola è contenuto nel regolamento didattico di Ateneo.

3. Sono organi della scuola:

a) il direttore della scuola;

b) il consiglio della scuola.

4. Il senato accademico delibera l'istituzione della scuola su proposta di uno o più dipartimenti e ne propone l'attivazione al consiglio di amministrazione, in coerenza con le norme vigenti.

5. Il regolamento didattico definisce le modalità di costituzione della scuola e la soglia minima e congrua di insegnamenti che un dipartimento deve assicurare per farne parte.

6. La scuola non ha autonomia di spesa.

Art. 30.
Direttore della scuola

1. Il direttore rappresenta la scuola, esercita funzioni di iniziativa e di promozione culturale e didattica nell'ambito della scuola.

2. Il direttore, in particolare:

a) convoca e presiede il consiglio della scuola, curandone l'ordine del giorno e dando esecutività alle relative deliberazioni;

b) vigila sulle attività didattiche che fanno capo alla scuola;

c) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle norme vigenti.

3. Il direttore è eletto fra i docenti di ruolo componenti del consiglio della stessa. L'elettorato attivo spetta a tutti i componenti del consiglio della scuola. Le modalità di elezione sono stabilite dal regolamento elettorale.

4. Il direttore dura in carica tre anni accademici.

5. Il direttore designa, tra i docenti componenti del consiglio della scuola, un vicario che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

6. Il direttore può delegare parte delle sue funzioni a docenti.

7. Al direttore può essere attribuita un'indennità di carica.
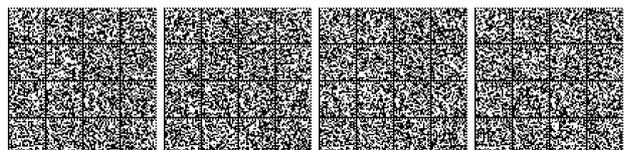
Art. 31.
Consiglio della scuola

1. Il consiglio della scuola è composto:

a) dal direttore della scuola, che lo presiede;

b) dai direttori dei dipartimenti che compongono la scuola, ovvero da loro delegati;

c) dai coordinatori dei corsi di studio di pertinenza della scuola;

d) da una rappresentanza dei docenti delle giunte dei dipartimenti che compongono la scuola, in misura proporzionale alla quantità di didattica erogata e fino al numero massimo di cui al successivo comma 3;

e) da una rappresentanza degli studenti nella misura di una unità per ogni mille iscritti o frazione e, comunque, non inferiore al venticinque per cento e non superiore al cinquanta per cento del numero complessivo degli altri componenti del consiglio.

2. Il consiglio esercita le attribuzioni di cui all'art. 23, comma 8, lettere *y)*, *z)*, *aa)*, nonché tutte le altre a esso demandate dalle norme vigenti.

3. La somma dei componenti di cui al comma 1, lettere *c)* e *d)*, non deve superare il dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti che compongono la scuola.

4. Tutti i componenti possono far parte del consiglio di una sola scuola.

Art. 32.
Coordinatore di corso di studio

1. Il coordinatore di ogni corso di studio è eletto da e tra i docenti che svolgono il loro carico didattico principale nello stesso corso di studio e resta in carica per un triennio.

2. Il coordinatore può designare un vicario, scelto tra i docenti afferenti al corso di studio, che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

3. Il coordinatore:

a) propone al dipartimento competente il regolamento didattico del corso di studio;

b) propone al dipartimento competente le variazioni dell'ordinamento del corso di studio;

c) cura la coerenza dell'offerta formativa con il regolamento didattico, verifica l'efficacia degli insegnamenti svolti e propone le azioni correttive necessarie;

d) propone al dipartimento competente l'approvazione dei piani di studio individuali e delle attività didattiche svolte nell'ambito di accordi di cooperazione comunitari e internazionali relativi agli studenti del corso di studio.

Art. 33.
Garante degli studenti

1. Il garante è il riferimento super partes che riceve le richieste di intervento degli studenti su eventuali abusi, disfunzioni, carenze, ritardi, violazioni di legge o del codice etico da parte dei docenti, ne valuta l'attendibilità e consistenza, e riferisce al Rettore per eventuali successivi interventi.

2. Il garante è un docente del Politecnico, nominato dal senato accademico tra una rosa di persone espressa dal consiglio degli studenti, dura in carica un triennio ed è rinnovabile una sola volta.

3. La disciplina delle funzioni del garante è prevista in apposito regolamento.

Art. 34.
Strutture di supporto

1. Per la gestione coordinata e lo sviluppo di attività di interesse generale a supporto della didattica, della ricerca e del trasferimento delle conoscenze, possono essere istituite apposite strutture di servizio.

2. Tali strutture non hanno autonomia finanziaria e di spesa.

3. Le norme per l'istituzione, l'attivazione, l'organizzazione, il funzionamento e la disattivazione sono contenute nel regolamento di Ateneo.

Art. 35.
Sistema bibliotecario di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di Ateneo ha quale compito l'acquisizione, la conservazione e la massima fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, nonché la diffusione dell'informazione bibliografica.

2. Le norme di funzionamento del sistema bibliotecario di Ateneo sono contenute in apposito regolamento.

TITOLO IV
ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Art. 36.
Attività universitaria

1. L'attività universitaria si espleta attraverso le funzioni istituzionali di didattica, di ricerca e di attività di servizio. In particolare, il Politecnico:

a) organizza le attività didattiche nel rispetto dei principi espressi nell'art. 1;

b) rilascia, in attuazione delle norme vigenti in materia di ordinamenti didattici universitari, i titoli di studio previsti per legge e previsti nel regolamento didattico di Ateneo;

c) istituisce e organizza servizi didattici integrativi quali l'orientamento, il tutorato e le attività culturali e di formazione, ivi comprese le attività promosse dagli studenti;

d) attiva servizi finalizzati all'inserimento nel mondo del lavoro;

e) realizza ogni altra attività didattica prevista dal regolamento didattico di Ateneo.

2. Fatto salvo quanto diversamente disposto per soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico del Politecnico ha inizio il primo ottobre.

3. Il Politecnico, nell'ambito delle proprie finalità, svolge l'attività di ricerca scientifica secondo i principi espressi negli articoli 1 e 3.

4. Il Politecnico svolge attività di servizio per istituzioni pubbliche e private, per imprese e altre forze produttive in quanto:

a) strumento di diffusione e valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, nonché occasione di arricchimento delle conoscenze;

b) attività orientata alla formazione culturale delle entità operanti sul territorio;

c) attività di trasferimento tecnologico destinata a supporto della produzione e della gestione delle risorse e protezione dell'ambiente;

d) attività di studio e di indirizzo per una progettualità avanzata, a supporto delle istituzioni che operano sul territorio, e mirata alla qualità e alla bellezza del territorio.

5. L'attività universitaria complessivamente svolta rappresenta un elemento di valutazione nella ripartizione di spazi, attrezzature, personale e mezzi finanziari sulla base dei principi stabiliti nell'art. 1.

Art. 37.
Capacità giuridica

1. Nell'esercizio della propria capacità giuridica e con le modalità previste dal regolamento di amministrazione e contabilità e dalle norme vigenti, il Politecnico può, in particolare:

a) effettuare acquisti o alienazioni e accettare eredità e donazioni di qualsiasi natura e valore, senza autorizzazione governativa;

b) concludere transazioni in qualunque campo e per qualsiasi importo;

c) concludere accordi con altri enti per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali di interesse comune;

d) stipulare contratti che prevedono la concessione di fideiussione e il pagamento di penalità di ammontare massimo definito nei limiti fissati dal regolamento di amministrazione e contabilità;

e) svolgere contrattazione attiva.

Art. 38.
Federazioni

1. Ai sensi di quanto previsto dalle norme vigenti, il Politecnico può federarsi con altri atenei, enti o Istituzioni operanti nei settori della ricerca e dell'alta formazione.

Art. 39.
Partecipazione a organismi pubblici e privati

1. Il Politecnico può partecipare a società o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alle attività didattiche e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, anche con conferimenti in denaro.

2. La partecipazione di cui al comma 1, in conformità ai principi generali, è deliberata dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, accertata la disponibilità delle strutture interessate alle attività previste.

3. La partecipazione del Politecnico deve comunque conformarsi ai seguenti principi:

a) preventivo riconoscimento, da parte del senato accademico, dell'interesse scientifico della partecipazione da parte del Politecnico;

b) disponibilità delle risorse finanziarie, strumentali e logistiche richieste;

c) destinazione degli eventuali utili spettanti al Politecnico a reinvestimenti per finalità di carattere scientifico;

d) devoluzione, al momento della cessazione, di ogni elemento attivo a iniziative di ricerca;

e) intangibilità del patrimonio del Politecnico da parte dei creditori dell'organismo associativo;

f) gestione amministrativa della struttura associativa ispirata a criteri di legalità e trasparenza in analogia alla gestione amministrativo-contabile del Politecnico;

g) predisposizione di relazioni periodiche sull'attività svolta da cui deve risultare il grado di raggiungimento degli obiettivi e pubblicità dei risultati.

4. Il Politecnico promuove la costituzione e l'adesione a società di spin-off e di star-up, ai sensi degli articoli 2 e 3, decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e dell'art. 6, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. La partecipazione del Politecnico può essere costituita dal comodato di beni, mezzi o strutture nel rispetto dei principi generali enunciati nel presente statuto.

6. La licenza onerosa o gratuita del marchio, a titolo di locazione o di conferimento in società o di merchandising, ferma in ogni caso la salvaguardia del prestigio dell'Ateneo, deve essere oggetto di apposita autorizzazione da parte del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico.

Art. 40.
Invenzioni conseguite nell'ambito del Politecnico

1. I diritti a conseguire il brevetto, per le invenzioni industriali realizzate nell'ambito di attività di ricerca scientifica, seguono le norme legislative in vigore.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41.
Norme elettive generali

1. Sono cariche collegiali: i componenti del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del collegio dei revisori dei conti, del nucleo di valutazione e del collegio di disciplina.

2. Sono cariche monocratiche: il Rettore, il Prorettore vicario, i direttori di dipartimento, i direttori delle scuole, ivi compresa la scuola di dottorato, ove istituite, i Presidenti dei centri interdipartimentali, i coordinatori dei corsi di dottorato e dei master, i direttori e i presidenti delle scuole di specializzazione.

3. I mandati di tutte le cariche e le rappresentanze durano tre anni accademici, a eccezione del Rettore che dura in carica sei anni e della componente studentesca che viene rinnovata ogni due anni. Tutti i mandati hanno di norma inizio con l'anno accademico del Politecnico.

4. I componenti degli organi di governo del Politecnico decadono dalla carica se assenti più di due volte consecutive o complessivamente più di cinque volte nell'anno alle sedute dell'organo di cui sono componenti. Le assenze non sono computate ai fini della decadenza se adeguatamente motivate.

5. Tutti i soggetti eletti o designati per le cariche previste nel presente statuto, sono nominati con decreto rettorale.

6. Le elezioni e le designazioni per tutte le cariche devono essere effettuate nel periodo intercorrente dal primo febbraio al trenta giugno dell'anno accademico di scadenza; le relative procedure sono indette nel seguente ordine temporale: Rettore, consiglio di amministrazione, direttori di dipartimento, senato accademico.

7. La sostituzione e l'integrazione delle rappresentanze elettive in tutti gli organi e strutture del Politecnico è disciplinata dal regolamento elettorale. Nei casi di cariche monocratiche, il decano competente svolgerà le funzioni di supplenza nel periodo di vacanza sino all'insediamento dei nuovi rappresentanti

8. Nella definizione dell'elettorato attivo e passivo delle cariche collegiali e monocratiche, i docenti nei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori a tempo indeterminato.

9. Nei casi non espressamente previsti dallo statuto si applicano le procedure elettorali valide per le elezioni delle rappresentanze in senato accademico.

Art. 42.
Incompatibilità, divieti e rinnovi

1. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

a) ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore, limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente allo stesso senato qualora vi risultino eletti;

b) ricoprire la carica di direttore o Presidente, ovvero consigliere di amministrazione di scuole di specializzazione.

2. I componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione, durante il loro mandato, non possono, altresì:

a) ricoprire la carica di Rettore, ovvero di componente del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti in altri atenei italiani, statali, non statali o telematici;

b) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero competente per l'università e la ricerca e nell'ANVUR;

c) rivestire alcun incarico di natura politica;

d) assumere cariche direttive o amministrative nelle società aventi caratteristiche di spin-off o start-up universitari.

3. Nessun dipendente del Politecnico può far parte del collegio dei revisori dei conti.

4. Tutte le cariche di cui al presente statuto, fatta eccezione per quella del Rettore, possono essere consecutivamente rinnovate per una sola volta.

5. Il personale docente, tecnico, amministrativo e bibliotecario, e gli studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo, per violazione del codice etico, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4, decadono dalla carica.

Art. 43.
Elettorato passivo per le cariche e le rappresentanze

1. L'elettorato passivo per tutte le cariche di cui al presente statuto è riservato ai docenti in regime di impegno a tempo pieno, che siano in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo ovvero del termine contrattuale, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato. Ai fini elettorali i docenti dei ruoli a esaurimento sono equiparati ai ricercatori.
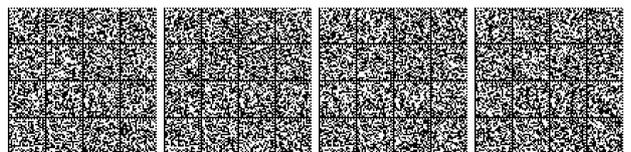
2. L'elettorato passivo per la rappresentanza del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario in tutti gli organi dell'Ateneo è riservato al personale in grado di assicurare, prima della data di collocamento a riposo, ovvero del termine contrattuale di lavoro, un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

3. L'elettorato passivo per la rappresentanza studentesca all'interno di tutti gli organi dell'Ateneo è riservato agli studenti iscritti; in particolare, l'elettorato passivo degli organi di cui all'art. 2, comma 2, lettera *h)*, legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sottoposto alle prescrizioni ivi contenute.

4. L'elettorato passivo è precluso a docenti, a personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, e a studenti che siano stati oggetto di sanzione disciplinare superiore alla lettera di richiamo del Rettore, per violazione del codice etico, ovvero per provvedimenti del collegio di disciplina di cui all'art. 17, comma 4.

Art. 44.
Indennità

1. Le indennità di carica di cui al presente statuto non sono cumulabili tra loro.

Art. 45.
Deliberazioni, pareri e convocazioni straordinarie

1. Le deliberazioni degli organi e delle strutture di Ateneo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo non sia diversamente disposto dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo. In caso di parità prevale il voto del presidente.

2. I pareri di competenza dei diversi organi accademici previsti dallo statuto e dai regolamenti di Ateneo devono essere espressi e notificati entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine, l'organo potrà procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Ogni organo deliberante ha il dovere di motivare decisioni difformi dal parere degli organi consultivi che hanno titolo a esprimerlo.

4. Ogni organo collegiale deve essere tempestivamente convocato, in via straordinaria, in caso di motivata richiesta formulata da almeno un terzo dei suoi componenti.

Art. 46.
Entrata in vigore dello statuto

1. Lo statuto, emanato con decreto rettorale, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Con l'entrata in vigore del presente statuto cessano di avere efficacia le norme emanate con disposizioni regolamentari o con fonti normative equivalenti o inferiori in contrasto con lo statuto stesso.

3. L'entrata in vigore dello statuto comporta l'immediata efficacia di tutte le disposizioni statutarie le cui prescrizioni non sono subordinate all'adozione di apposite disposizioni regolamentari.

4. Per quanto non esplicitamente citato nel presente statuto e nei regolamenti di Ateneo si fa riferimento alle norme vigenti.

Art. 47.
Revisione dello statuto

1. Modifiche allo statuto possono essere proposte dal senato accademico o dal consiglio di amministrazione per le materie di rispettiva competenza. I due predetti organi sono tenuti inoltre a esaminare ed esprimersi sull'accoglimento di motivate proposte formulate da altri organi e strutture del Politecnico. Le proposte di modifica vengono inoltrate al Rettore che, entro i successivi sessanta giorni, acquisiti i pareri dei dipartimenti e del consiglio degli studenti, convoca una specifica conferenza d'Ateneo allo scopo di una preventiva discussione sui contenuti della proposta e, nei successivi trenta giorni, il senato accademico e il consiglio di amministrazione in seduta congiunta per assumere le opportune deliberazioni.

2. Per l'approvazione delle modifiche occorre la maggioranza di due terzi dei componenti di ciascun organo.

3. Le modifiche di statuto sono emanate con decreto rettorale nel rispetto delle norme vigenti.

Art. 48.
Interpretazione

1. L'interpretazione autentica delle norme del presente statuto è demandata al senato accademico e al consiglio di amministrazione, che deliberano in merito in seduta congiunta con le stesse modalità previste dall'art. 47, comma 2.

Art. 49.
Norme transitorie

1. Il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il nucleo di valutazione, il collegio dei revisori dei conti e gli altri organi collegiali e monocratici elettivi in carica all'entrata in vigore dello statuto decadono con le modalità previste dall'art. 2, comma 9, legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2. I dipartimenti di cui al presente statuto sono attivati dal primo ottobre 2012 e devono pertanto rispettare in tale data i requisiti di cui all'art. 21. In particolare, la numerosità minima pari a cinquanta docenti è requisito necessario anche per i dipartimenti preesistenti alla data di entrata in vigore del presente statuto, da verificare alla medesima data.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato di cui all'art. 42, comma 4, limitatamente alle cariche di Rettore e di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, sono valutati anche i periodi già espletati nell'Ateneo alla data di entrata in vigore del presente statuto.

4. Sino al completamento dei cicli didattici attivati dalle facoltà fino all'anno accademico 2011/2012, al fine di garantire continuità didattica nelle diverse sedi, i professori e i ricercatori sono tenuti ad assumere prioritariamente il proprio carico didattico o a svolgere la propria attività di didattica integrativa su corsi di studio erogati presso la sede didattica o presso la facoltà nella quale risultano in servizio, ovvero per le esigenze didattiche per le quali sono stati chiamati al momento dell'adozione del presente statuto.

5. Sino all'adeguamento del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità, vigente alla data di entrata in vigore del presente statuto, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, concernenti l'introduzione del sistema di contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio unico di Ateneo, si applicano le procedure relative all'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo dei dipartimenti previste dal medesimo regolamento, in quanto compatibili.

6. In prima applicazione, il limite temporale di cui all'art. 41, comma 6, non è vincolante.

12A05182

UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 13 aprile 2012.

Emanazione del nuovo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Vista la legge 17 febbraio 1992, n. 204 «Riordinamento della Scuola di Lingua e Cultura Italiana per Stranieri di Siena e dell'Università per Stranieri di Perugia»;

Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia emanato con D.R. n. 165 del 15 dicembre 1992, nel testo vigente;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»;

Preso atto che l'art. 2, comma 3, della succitata legge n. 240/2010 contempla una deroga a quanto, in via generale e obbligatoriamente, è disposto per gli Atenei statali, prevedendo che: «… Gli istituti di istruzione universitaria a ordinamento speciale adottano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, proprie modalità di organizzazione, nel rispetto dei principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza dell'attività amministrativa e accessibilità delle informazioni relative all'ateneo di cui al comma 1 del presente articolo, fatto salvo quanto disposto dall'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168…»;

Considerato che l'Università per Stranieri di Perugia, istituita con la sopra richiamata legge n. 204/1992 che la configura quale istituto superiore statale ad ordinamento speciale, appartiene alla tipologia di istituti come definita dal sopra riportato comma 3 dell'art. 2 della legge n. 240/2010;

Visto il D.R. n. 134 del 21 aprile 2011 con il quale sono stati nominati i componenti della Commissione preposta all'elaborazione delle modifiche dello Statuto di Ateneo, ai sensi del comma 5 del succitato art. 2;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 luglio 2011, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso unanime parere favorevole, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della stessa legge n. 240/2010, in merito all'adozione del nuovo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia;

Vista la deliberazione n. 1 del 28 luglio 2011, con la quale il Consiglio accademico all'unanimità ha adottato il nuovo Statuto dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della sopra richiamata legge n. 240/2010;

Vista la nota rettorale prot. n. 7806 del 29 luglio 2011, con la quale il nuovo Statuto è stato trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai fini dell'esercizio del controllo ai sensi dell'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168, come richiamato dall'art. 2, comma 7, della citata legge n. 240/2010;

Vista la nota prot. n. 5103 del 29 novembre 2011, con la quale la Direzione generale per l'Università del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha formulato alcune osservazioni e richieste di modifica rispetto al testo statutario;

Preso atto che l'apposita Commissione ha formulato una proposta di modifica del testo statutario conformandolo per la gran parte alle osservazioni *de quo*;

Vista la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere favorevole in merito all'adozione del testo definitivo del nuovo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, con le modifiche proposte dalla suddetta Commissione a seguito delle osservazioni mosse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio del controllo ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;

Vista la deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, con la quale il Consiglio accademico ha adottato il testo definitivo del nuovo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, con le modifiche proposte dalla suddetta Commissione a seguito delle osservazioni formulate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio del controllo ai sensi delle leggi n. 168/1989 e n. 240/2010;

Vista la nota rettorale prot. n. 2933 dell'11 aprile 2012, con la quale il sopra detto testo definitivo del nuovo Statuto dell'Ateneo è stato trasmesso nuovamente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Ritenuto che sia stato utilmente completato l'*iter* amministrativo previsto per l'adozione del nuovo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia,

Decreta:

Art. 1.

È emanato il nuovo Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia, adottato dal Consiglio accademico con deliberazione n. 1 del 26 marzo 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo che viene allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrale e sostanziale.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana unitamente allo Statuto di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Il nuovo Statuto di Ateneo di cui al precedente art. 1 entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sostituisce il vigente Statuto di cui alle premesse.

Perugia, 13 aprile 2012

Il Rettore: GIANNINI

ALLEGATO *A*

UNIVERSITA' PER STRANIERI DI PERUGIA

STATUTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Natura, missione istituzionale e strumenti operativi dell'Università

1. L'Università per Stranieri di Perugia, di seguito nominata «Università», istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, è un'istituzione pubblica di alta cultura ad ordinamento speciale ai sensi della legge 17 febbraio 1992, n. 204. Essa promuove e organizza lo svolgimento di attività di formazione e ricerca scientifica finalizzate alla conoscenza e alla diffusione della lingua, della cultura e della civiltà
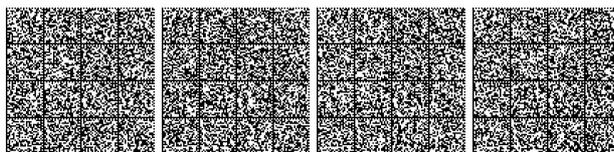
italiane, al dialogo interculturale, alla comunicazione e alla cooperazione internazionale, in raccordo con il territorio e le istituzioni di esso rappresentative e con le istituzioni nazionali e internazionali che perseguono scopi affini.

2. Il presente Statuto ne stabilisce l'ordinamento autonomo in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione Italiana e ai sensi dell'articolo 2 comma 3 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge del 9 maggio 1989, n. 168.

3. L'Università ha sede in Perugia, presso Palazzo Gallenga-Stuart, e può istituire sedi operative in Italia e all'estero.

4. L'Università può partecipare a enti, società, fondazioni, consorzi o altre forme associative di diritto pubblico o privato per lo svolgimento di attività strumentali alla propria missione. Favorisce, inoltre, la costituzione di spin-off universitari aventi come oggetto lo sviluppo e l'utilizzazione imprenditoriale di nuovi prodotti e servizi.

Art. 2.
Principi ispiratori

1. L'Università afferma il proprio carattere pluralistico e laico e la propria indipendenza da ogni condizionamento ideologico, confessionale, economico, e da ogni forma di discriminazione riguardo al genere e all'origine etnica o geografica.

2. In attuazione dei principi costituzionali, l'Università contribuisce, nei limiti dei propri mezzi e competenze, a promuovere e garantire:

la libertà di insegnamento e la libera attività di ricerca dei docenti, assicurando i necessari strumenti e attivando gli opportuni incentivi;

la compiuta realizzazione del diritto degli studenti a conseguire i loro obiettivi di formazione culturale e professionale e la loro diretta partecipazione ai relativi processi;

l'accesso ai più alti gradi di studio per gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, rimuovendo gli ostacoli a una effettiva uguaglianza di opportunità;

l'adozione di sistemi di valutazione per misurare la qualità dell'attività didattica e di ricerca, nonché l'efficacia e l'efficienza dell'attività di servizio delle proprie strutture;

la pubblicità e la trasparenza della propria attività.

3. L'Università promuove e sostiene la tutela della proprietà intellettuale generata a seguito di attività istituzionali.

4. L'Università promuove i processi di internazionalizzazione, anche ai fini della realizzazione di uno spazio europeo e internazionale della ricerca, dell'istruzione superiore e dell'alta formazione.

5. L'Università promuove lo sviluppo delle relazioni con i propri ex studenti, attraverso la costituzione di un'associazione che favorisca le occasioni di contatto e scambio interculturale e lo sviluppo internazionale dell'Ateneo.

6. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, l'Università opera come comunità di docenti, studenti e personale tecnico e amministrativo, assumendo come valori di riferimento i diritti umani, l'accoglienza, la solidarietà internazionale e la salvaguardia dell'ambiente.

7. L'Università pone come valore fondamentale il benessere della comunità universitaria nei luoghi di studio e di lavoro e a tale scopo:

si dota di un Codice Etico che determina i valori fondamentali della comunità universitaria;

predispone strumenti e strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualità complessiva delle proprie attività, nonché a favore dei soggetti diversamente abili;

definisce regole e obiettivi volti ad ottimizzare la sostenibilità ambientale della propria attività.

Art. 3.
Patrimonio

1. L'Università trae i mezzi necessari al proprio funzionamento:

a) dai trasferimenti dello Stato;

b) da forme autonome di finanziamento, quali contributi di enti e di privati, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni;

c) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti ai corsi universitari;

d) dai proventi delle iscrizioni ai corsi di lingua e cultura italiana e delle attività di certificazione linguistica.

2. A garanzia del prestigio dell'Ateneo, la licenza dell'uso del marchio per finalità non istituzionali è autorizzata dal Rettore.

Art. 4.
Corsi e titoli

1. Le attività didattiche, comprese le attività tutoriali, sono organizzate in funzione del soddisfacimento delle esigenze di apprendimento e di formazione dello studente.

2. L'Università conferisce i seguenti titoli universitari, anche in forma di titoli congiunti e doppi titoli:

a) laurea;

b) laurea magistrale;

c) diploma di specializzazione;

d) dottorato di ricerca;

e) master universitario di I e II livello.

3. L'Università conferisce inoltre diplomi, certificati e attestati aventi ad oggetto la conoscenza, l'approfondimento e l'insegnamento della lingua e della cultura italiana, all'esito di corsi nei quali si articola l'offerta didattica dell'Università, ivi compresi corsi di alta formazione permanente e ricorrente.

Art. 5.
Anno accademico

1. L'anno accademico dell'Università inizia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. Resta, comunque, salvo quanto previsto da norme dell'ordinamento universitario volte a soddisfare esigenze di carattere generale.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE DELL'UNIVERSITÀ

Capo I - Generalità sugli organi dell'Università

Art. 6.
Norme generali sul funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo diversa specifica disposizione, in tema di costituzione e funzionamento degli organi collegiali dell'Università, si applicano le seguenti disposizioni:

a) per la validità delle adunanze è necessario che intervenga la maggioranza assoluta degli aventi diritto;

b) le deliberazioni sono validamente assunte a maggioranza assoluta dei presenti, fatta eccezione per i casi in cui le delibere devono essere adottate con *quorum* funzionali differenti;

c) in caso di parità prevale il voto del presidente.

2. In via ordinaria e salvo diversa specifica disposizione, gli incarichi a qualunque titolo in seno agli organi collegiali dell'Università hanno decorrenza dall'inizio dell'anno accademico. In caso di cessazione anticipata, la carica del subentrante decorre dalla conclusione del procedimento di nomina e si conclude con il maturare del periodo previsto dalla legge o dallo statuto, indipendentemente dal decorso dell'anno accademico.

3. Anche quando per l'organo di riferimento sia prevista una maggiore durata, i rappresentanti degli studenti durano in carica un biennio.

4. Per ogni aspetto organizzativo e di funzionamento concernente gli organi che non sia regolato dal presente Statuto, ivi comprese le procedure di elezione, si rinvia al Regolamento di Ateneo e agli altri regolamenti dell'Università.

Art. 7.
Decadenze e incompatibilità

1. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle sedute degli organi collegiali per tre volte consecutive determina la decadenza dalla carica.

2. Salvo diversa e specifica previsione nel presente Statuto o nel Regolamento di Ateneo si stabiliscono le seguenti incompatibilità:

a) la condizione di professore a tempo definito è incompatibile con l'esercizio di tutte le cariche accademiche previste dallo Statuto;

b) le cariche di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con ogni altra carica accademica, fatta eccezione:

per la carica di Rettore;

limitatamente al solo Senato Accademico, per le cariche di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Scuola e di Centri autonomi, in quanto membri di diritto;

c) le cariche di membro del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono inoltre incompatibili:

con la qualità di membro di altri organi dell'Università, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

con incarichi di natura politica;

con l'incarico di Rettore o di membro del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei Revisori dei Conti di altre università italiane statali, non statali o telematiche;

con lo svolgimento di funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e nell'ANVUR.

d) le cariche di Direttore di Dipartimento e di Direttore di Scuola o di Centro Autonomo sono incompatibili con ogni carica accademica elettiva, fatta salva quella di membro del Senato Accademico;

e) la qualità di membro interno del Nucleo di Valutazione è incompatibile con ogni altra carica accademica.

3. In caso di incompatibilità l'interessato deve esercitare una scelta entro quindici giorni dalla seconda elezione o nomina. Qualora ciò non avvenga, si intende acquisita l'elezione o nomina più recente.

4. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato:

a) ai docenti e agli appartenenti alla categoria del personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) che assicurino un numero di anni di permanenza in servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocazione a riposo;

b) agli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.

Art. 8.
Altre norme sul funzionamento degli organi dell'Università

1. I titolari di più cariche tra di loro compatibili, per le quali sia eventualmente prevista la corresponsione di indennità, sono tenuti ad optare per una sola di esse.

2. Ai fini della durata dei mandati delle cariche monocratiche, l'anno della prima elezione viene computato solo quando la nomina abbia luogo prima di 180 giorni dalla scadenza ordinariamente prevista.

Capo II - Organi di governo

Art. 9.
Rettore

1. Il Rettore ha la rappresentanza legale dell'Ateneo ed esercita le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. Il Rettore inoltre:

a) convoca e presiede il Senato Accademico, curandone l'esecuzione delle decisioni e rappresentandone presso il Consiglio di Amministrazione le istanze;

b) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Università e sull'attività del personale docente ed è responsabile del perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

c) riferisce con relazione annuale al Consiglio di Amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università e promuove l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione in materia scientifica e didattica;

d) propone al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo, recepito il parere del Senato Accademico;

e) avvia i procedimenti disciplinari nei confronti dei docenti universitari, trasmettendone gli atti al Collegio di Disciplina, ferma la propria competenza ad irrogare provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;

f) adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti degli studenti;

g) avvia i procedimenti in caso di violazione del Codice Etico e propone al Senato Accademico la sanzione, qualora la materia non ricada fra le competenze del Collegio di Disciplina;

h) propone al Consiglio di Amministrazione il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;

i) in caso di necessità e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

j) emana lo Statuto, i Regolamenti di Ateneo e le relative modifiche;

k) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Rettore è eletto fra i professori di prima fascia in regime di tempo pieno in servizio presso le Università italiane. Dura in carica tre anni e non può essere rieletto consecutivamente più di una volta.

3. L'elettorato attivo spetta:

a) a tutti i professori di prima e di seconda fascia e ai ricercatori;

b) ai docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

c) a cinque rappresentanti eletti dai docenti di lingua e cultura italiana per stranieri;

d) a sette rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo, di cui due eletti dai collaboratori ed esperti linguistici;

e) a due rappresentanti eletti dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

4. Il Rettore è eletto, nelle prime due votazioni, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. In caso di mancata elezione si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato più voti nella seconda votazione.

5. Il Rettore è proclamato eletto dal Decano dell'Università ed è nominato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Rettore può nominare un Prorettore, nonché avvalersi di Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Università e nominati con proprio decreto.

Art. 10.
Senato Accademico

1. Il Senato Accademico è organo di programmazione, sviluppo e governo dell'attività didattica e delle attività scientifiche e di ricerca dell'Università. In tale ambito:

a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo fra i Dipartimenti e le altre strutture didattiche e di ricerca dell'Università e ne dirime gli eventuali conflitti. Tale funzione può essere svolta anche attraverso la costituzione di apposite Commissioni;

b) esprime parere in ordine ai criteri e alle priorità ai fini della programmazione annuale e triennale del fabbisogno del personale docente;

c) esprime obbligatoriamente un parere preventivo al Consiglio di Amministrazione in merito a tutte le iniziative di pianificazione e strategia dirette a realizzare la missione istituzionale dell'Ateneo, ivi compresi il bilancio preventivo annuale e triennale e il conto consuntivo, indicando le priorità nella destinazione delle risorse e i criteri di ripartizione delle medesime, in relazione agli obiettivi della ricerca e della didattica;
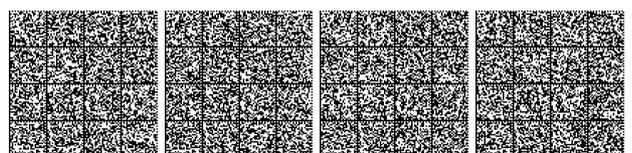
d) esprime parere sul documento di programmazione triennale di Ateneo;

e) esprime parere in ordine alle proposte di chiamata dei docenti formulate dai Dipartimenti;

f) propone al Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dei Dipartimenti:

l'istituzione, l'attivazione, la modifica e la disattivazione di Corsi, Sedi, Dipartimenti, Scuole, Master e altre strutture didattiche e di ricerca, anche interuniversitarie;

il conferimento dei contratti di insegnamento;

l'istituzione di cattedre finanziate da istituti, enti o soggetti pubblici o privati, italiani od esteri;

la destinazione dei fondi finalizzati alla ricerca scientifica;

g) delibera a maggioranza assoluta dei componenti sulle modifiche al presente Statuto, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, nonché delibera sulle modifiche al Codice Etico;

h) approva i Regolamenti di competenza e ne delibera le modifiche;

i) adotta il Regolamento di Ateneo ed esprime parere per l'adozione del Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

2. Il Senato Accademico dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Sono membri del Senato Accademico:

a) il Rettore in carica;

b) i Direttori dei Dipartimenti;

c) i Direttori delle Scuole e dei Centri autonomi;

d) due rappresentanti eletti dai docenti di prima fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;

e) due rappresentanti eletti dai docenti di seconda fascia al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;

f) due rappresentanti eletti dai ricercatori al loro interno, con voto limitato orientato a tutelare una presenza differenziata per aree disciplinari;

g) due rappresentanti eletti dal personale tecnico e amministrativo al proprio interno, di cui uno appartenente alla categoria dei collaboratori ed esperti linguistici;

h) due rappresentanti eletti al loro interno dai docenti di lingua e cultura italiana e dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento;

i) due rappresentanti eletti al loro interno dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale.

3. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. Vi partecipa, senza diritto di voto, il Direttore Generale. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

4. Il Senato Accademico è convocato dal Rettore almeno una volta ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei membri.

Art. 11.
Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha responsabilità generali di indirizzo strategico, di programmazione e di controllo. Nell'ambito della gestione economica, patrimoniale, finanziaria e amministrativa, esercita le proprie funzioni nei limiti e nei modi previsti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità. Segnatamente esso:

a) delibera in ordine ai provvedimenti e agli atti negoziali che comportino entrate o spese o comunque incidano sul patrimonio dell'Università, salvo il caso in cui essi siano espressamente attribuiti dal presente Statuto, dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità ad altri organi;

b) delibera la programmazione annuale e triennale del personale, acquisito il parere del Senato Accademico per il personale docente;

c) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza di quest'ultimo, il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo, nonché il documento di programmazione triennale;

d) conferisce, su proposta del Rettore ed acquisito il parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e ne valuta annualmente l'attività in base alle proposte formulate dal Rettore e dal Nucleo di Valutazione;

e) approva le chiamate dei docenti sulla base delle proposte deliberate dai Dipartimenti, sentito il Senato Accademico;

f) esercita il potere di nomina a cariche istituzionali interne od esterne ogniqualvolta esso sia genericamente rimesso all'Università senza indicazione dell'organo o comunque del soggetto istituzionale competente;

g) ha competenza disciplinare relativamente ai professori ed ai ricercatori;

h) determina l'assegnazione e la misura delle indennità di carica attribuibili ai sensi di legge;

i) adotta il Regolamento di Amministrazione e Contabilità ed esprime parere sulle modifiche al presente Statuto e sui Regolamenti di competenza, come specificato nei successivi articoli 27 e 28;

j) esercita ogni altra attribuzione che gli sia demandata dall'ordinamento generale universitario, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo, o che comunque non sia espressamente attribuita ad altri organi.

2. Il Consiglio di Amministrazione è composto da undici membri, dura in carica tre anni e i suoi componenti sono consecutivamente rinnovabili per una sola volta. Fanno parte del Consiglio di Amministrazione:

a) il Rettore in carica;

b) due membri scelti dal Senato Accademico fra i docenti di I fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;

c) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di II fascia in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;

d) un membro scelto dal Senato Accademico fra i ricercatori in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;

e) un membro scelto dal Senato Accademico fra i docenti di lingua e cultura italiana in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;

f) un membro, di provata competenza e capacità, designato dalla Presidenza della Giunta Regionale dell'Umbria, sentiti il Sindaco del Comune di Perugia e il Presidente della Provincia di Perugia e previa consultazione con il Rettore, secondo i profili individuati dal Senato Accademico;

g) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacità, indicata da Unioncamere secondo i profili individuati dal Senato Accademico;

h) un membro scelto dal Rettore su una terna di candidati di provata competenza e capacità, indicata dal Ministero degli affari esteri secondo i profili individuati dal Senato Accademico;

i) un membro scelto dal Rettore fra il personale tecnico e amministrativo (ivi compresi i collaboratori ed esperti linguistici) in servizio presso l'Ateneo, a seguito della presentazione di candidature ai sensi del successivo comma 3;

j) un membro espresso per elezione al loro interno dagli studenti in corso iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale.

3. Ad esclusione della rappresentanza degli studenti, ogni altra candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione dovrà essere sottoscritta da almeno ¼ dei componenti la categoria di appartenenza e corredata da un documentato *curriculum*, contenente indicazioni in merito alle competenze e alle capacità specifiche del candidato in termini di esperienza gestionale, professionale e di qualificazione scientifica e culturale. L'obbligo di sottoscrizione delle candidature è escluso qualora la numerosità della categoria interessata non superi le 30 unità.

4. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti tra i docenti di prima fascia appartenenti al Consiglio, compreso il Rettore, o tra i membri esterni. Spetta al Presidente:

a) presentare al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo, a tal fine predisposti dal Rettore;

b) promuovere iniziative volte a favorire l'attuazione del programma di sviluppo e la partecipazione dell'Università alla vita della comunità nazionale ed internazionale;

c) in caso di necessità e urgenza, adottare provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;

d) esercitare ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Università.

5. Qualora la carica di Presidente sia ricoperta dal Rettore, questi ne svolge le funzioni con le attribuzioni di cui al precedente comma.

6. Partecipano alle riunioni del Consiglio, senza diritto di voto, il Direttore Generale e il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Le funzioni di segretario sono svolte dal Direttore Generale o da persona da lui delegata.

7. Il Consiglio di Amministrazione è convocato in via ordinaria dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi. Può essere altresì convocato in qualsiasi momento dal Presidente, o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Capo III - Nucleo di Valutazione, Collegio dei Revisori dei Conti e altri Organi di controllo, consultivi e di garanzia

Art. 12.
Nucleo di Valutazione

1. Al Nucleo di Valutazione spetta il compito di garantire la valutazione delle attività didattiche, delle attività di ricerca e dei servizi e di promuovere per tale via il miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'azione didattica, di ricerca ed amministrativa nell'Università. A tal fine esso:

raccoglie, esamina ed organizza i dati necessari alla valutazione di tutte le strutture e servizi, delle attività didattiche e di ricerca;

elabora specifiche metodologie di indagine, sulla base di parametri e di indicatori quantitativi e qualitativi, che tengano conto anche delle specifiche caratteristiche funzionali e organizzative dell'Università per Stranieri, nonché delle indicazioni degli organi nazionali di valutazione. I parametri devono essere approvati dal Senato Accademico;

verifica la qualità e l'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti;

verifica l'attività di ricerca svolta dai Dipartimenti e la congruità del curriculum scientifico o professionale dei titolari dei contratti di insegnamento previsti dalla vigente normativa;

esprime pareri e valutazioni ex ante sull'organizzazione delle attività didattiche e di ricerca e valutazioni ex post relativamente anche al reclutamento operato dai Dipartimenti;

predispone i rapporti periodici di valutazione da trasmettere agli organi di valutazione nazionali (ANVUR);

esercita, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni previste dalla vigente normativa relativamente alle procedure di valutazione delle strutture e dei servizi, formulando proposte al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione volte alla promozione e al miglioramento delle linee programmatiche e degli obiettivi strategici dell'Università;

propone al Rettore la valutazione annuale del Direttore Generale;

esercita ogni altra funzione assegnatagli dagli atti normativi dell'Università e dalla legge.

2. I membri del Nucleo di Valutazione di Ateneo durano in carica quattro anni, e sono rinnovabili consecutivamente per una sola volta. Il Nucleo è composto da sei membri, di cui:

a) quattro esterni, uno dei quali appartenente ai ruoli universitari, scelti fra persone di elevata qualificazione professionale, con particolare attenzione al campo della valutazione, il cui *curriculum* va reso pubblico;

b) un coordinatore scelto tra i docenti universitari interni all'Ateneo;

c) un rappresentante eletto dagli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale.

3. La nomina dei membri non elettivi del Nucleo di Valutazione spetta:

a) per tre membri di esso, fra cui il Coordinatore del Nucleo, al Senato Accademico;

b) per due membri di esso, al Consiglio di Amministrazione.

4. Il Nucleo gode di autonomia operativa e gli sono garantiti l'accesso alle informazioni e ai dati necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa vigente e a tutela della riservatezza.

Art. 13.
Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Ateneo.

2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente, designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'istruzione, università e ricerca.

3. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati con decreto rettorale, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati nella carica per una sola volta. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al Registro dei revisori contabili.

4. L'incarico di componente del Collegio non può essere conferito a dipendenti dell'Università.

5. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

Art. 14.
Collegio di Disciplina

1. La fase istruttoria dei procedimenti disciplinari avviati dal Rettore è affidata a un Collegio di Disciplina che opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio, talché il Collegio di disciplina dovrà essere composto da tre membri che rivestano una qualifica almeno pari a quella di colui che è assoggettato a procedimento disciplinare nominati dal Senato Accademico per un triennio. La carica di componente del Collegio è immediatamente rinnovabile per una sola volta.

2. Il Collegio, uditi il Rettore o un suo delegato nonché il docente sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, esprime in merito un parere conclusivo entro trenta giorni dall'avvio del procedimento, trasmettendolo al Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il procedimento si estingue ove la decisione di cui al comma precedente non intervenga entro 180 giorni dalla data di trasmissione degli atti al Consiglio di Amministrazione.

Art. 15.
Organi di rappresentanza e di garanzia degli studenti

1. L'organo di rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea, laurea magistrale, master e dottorato è il Collegio dei rappresentanti degli studenti, composto dai rappresentanti degli studenti in Senato Accademico, in Consiglio di Amministrazione, nei Consigli di Dipartimento e in ogni altro soggetto istituzionale in cui sia prevista una rappresentanza degli studenti sopraddetti. Detto organo:

a) esprime pareri agli organi dell'Università:

quando ciò è previsto dalla vigente normativa di Ateneo;

su esplicita di richiesta di questi;

di propria iniziativa, su tutte le materie di interesse degli studenti e in particolare su attività didattica, servizi agli studenti, diritto
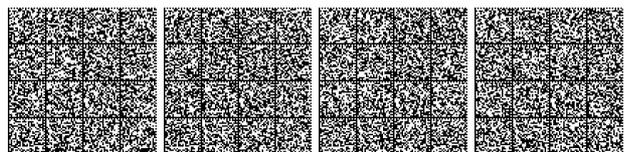
allo studio, contributi e tasse a carico degli studenti, modalità di collaborazione degli studenti alle attività di servizio;

b) nomina i rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario;

c) adotta, in conformità ai Regolamenti di Ateneo, il proprio Regolamento interno;

d) esercita ogni altra attribuzione conferitagli dalle leggi, dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Università.

2. L'Organo di garanzia e tutela degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri è il Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri. Esso è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, tra soggetti di provata competenza in tema di tutela dei diritti. Il Garante esercita le proprie funzioni d'ufficio o su istanza degli studenti e dura in carica tre anni.

Art. 16.
Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. È istituito il «Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni», che assume in merito a tali tematiche tutte le funzioni previste dalla legge e dai contratti collettivi relativi al personale dell'Università. Il Comitato promuove iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della pari dignità tra uomo e donna, vigila sul rispetto del principio di non discriminazione di genere e orientamento sessuale e assicura sostegno alle vittime di violazioni e sopraffazioni. Il Comitato vigila altresì che non siano intraprese azioni di vessazione (c.d. mobbing) all'interno dell'Università.

2. Il Regolamento di Ateneo dispone in merito alla composizione e al funzionamento del Comitato predetto, che potrà cambiare denominazione ove ciò sia richiesto dalla legge.

Art. 17.
Assistenza agli studenti e attività sportive

1. L'Università promuove tutte le iniziative in favore dei propri iscritti, atte ad assicurare le condizioni più idonee per il proficuo svolgimento degli studi. A tale scopo elargisce borse e premi di studio, con deliberazione di apposita commissione nominata dal Senato Accademico, tenendo conto delle capacità, dei meriti e delle condizioni economiche degli studenti, ed avendo speciale riguardo agli studenti provenienti da Paesi che si trovino in particolari difficoltà economiche.

2. L'Università attua altre forme di assistenza, attraverso una apposita struttura amministrativa con organi, funzioni e modalità operative da definirsi nel Regolamento di Ateneo.

3. L'Università favorisce le attività sportive degli studenti mediante la realizzazione di impianti sportivi o l'utilizzazione di impianti appartenenti a soggetti pubblici o privati. A tale scopo l'Università costituisce il Comitato per lo sport universitario, ai sensi della vigente normativa. La gestione degli impianti sportivi e lo svolgimento delle relative attività possono essere affidati, mediante convenzione, a soggetti esterni pubblici e privati, sotto la vigilanza del Comitato.

Art. 18.
Consulta del Territorio

1. È costituita presso l'Università la Consulta del Territorio, con funzioni di confronto e raccordo permanente tra gli organi di governo dell'Università e la realtà locale. La Consulta è formata dai rappresentanti dei seguenti enti:

a) Regione dell'Umbria;

b) Comune di Perugia;

c) Provincia di Perugia;

d) Direzione scolastica regionale;

e) Unioncamere dell'Umbria;

f) Ordini professionali;

g) Associazioni professionali di categoria;

h) Centro per l'internazionalizzazione delle imprese dell'Umbria.

2. La Consulta è convocata e presieduta dal Rettore, con cadenza almeno annuale.

Capo IV - Organizzazione e gestione della ricerca e della didattica

Art. 19.
Dipartimenti

1. I Dipartimenti sono strutture organizzative di uno o più settori di ricerca omogenei per fini o per metodi. È compito dei Dipartimenti:

a) promuovere e coordinare le attività di ricerca. In particolare spetta loro, nel rispetto delle competenze del Consiglio di Amministrazione:

elaborare, sviluppare e coordinare progetti di ricerca;

deliberare la destinazione dei fondi di Ateneo per la ricerca scientifica sulla base dei criteri stabiliti dal Senato Accademico;

promuovere l'istituzione di borse di studio e di contratti di ricerca;

b) istituire Consigli di Corso di studio;

c) progettare e coordinare le attività didattiche e formative. In particolare:

proporre al Senato accademico l'istituzione e l'attivazione di corsi di laurea e laurea magistrale, di corsi di specializzazione, formazione e master, di corsi di dottorato di ricerca, promuovendo l'internazionalizzazione dei corsi di studio anche mediante titoli congiunti, doppi titoli e cotutele;

programmare e coordinare le attività dei corsi di laurea e laurea magistrale, dei corsi di specializzazione e di formazione, dei master e dei corsi di dottorato di ricerca di propria pertinenza;

programmare e deliberare l'assegnazione di incarichi didattici, supplenze e affidamenti;

formulare agli organi di governo dell'Ateneo richieste di posti di ruolo e proposte di chiamata per il personale docente nei settori disciplinari di propria pertinenza;

d) svolgere attività didattica e di ricerca tramite la stipula di contratti e convenzioni, nonché prestazioni di servizio a terzi, in base al Regolamento di Ateneo in materia.

2. L'istituzione dei Dipartimenti viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico.

3. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale e amministrativa secondo le norme stabilite dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di amministrazione e contabilità.

4. L'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento vengono disciplinati mediante l'adozione di apposito Regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

5. Ai Dipartimenti afferiscono i docenti universitari. Le modalità di afferenza ai Dipartimenti e i criteri stabiliti per la loro costituzione sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo.

6. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;

b) il Consiglio.

7. Il Direttore è un professore di ruolo a tempo pieno di prima fascia o, in caso di indisponibilità, di seconda fascia, eletto dai componenti del Consiglio. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

8. Il Direttore rappresenta il Dipartimento e in qualità di responsabile del suo funzionamento convoca e presiede il Consiglio.

9. Il Direttore può designare tra i professori a tempo pieno un vicedirettore che lo sostituisca in caso di assenza o di impedimento e può avvalersi di Delegati da lui scelti tra i docenti dell'Università e nominati con proprio provvedimento.

10. Il Consiglio dura in carica tre anni. Esso delibera in materia di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. Fanno parte del Consiglio il Direttore, tutti i docenti afferenti al Dipartimento, il Segretario di Dipartimento con funzioni consultive e di verbalizzazione, rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale e di dottorato nel numero di uno per ciascuna categoria citata.

11. Le modalità di elezione del Direttore e dei membri elettivi del Consiglio sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.

Art. 20.
Commissione paritetica docenti-studenti

1. In ogni Dipartimento viene istituita la Commissione paritetica docenti-studenti la quale costituisce un osservatorio permanente per il monitoraggio dell'offerta formativa, della qualità della didattica e delle attività di servizio agli studenti.

2. Spetta alla Commissione:

a) formulare pareri al Senato Accademico sull'attivazione e sulla soppressione di corsi di studio;

b) individuare indicatori per la valutazione dei risultati e proporli al Nucleo di Valutazione.

3. La Commissione è composta da sei membri di cui tre docenti, designati dal Consiglio di Dipartimento, e tre eletti dagli studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo. La Commissione nomina al proprio interno un Presidente.

Art. 21.
Alta Scuola per l'Insegnamento e la Promozione della Lingua e della Cultura italiana

1. L'Alta Scuola svolge attività didattica e di ricerca, anche su committenza, finalizzate all'insegnamento e alla promozione della lingua e della cultura italiana a stranieri. In collaborazione con le competenti istituzioni italiane e straniere, l'Alta Scuola promuove altresì attività e iniziative a sostegno delle politiche di plurilinguismo. L'Alta Scuola, in particolare, ha il compito di programmazione, organizzazione e gestione in materia di:

a) corsi di lingua e cultura italiana a stranieri, sia in presenza che a distanza;

b) corsi di lingua e cultura italiana per immigrati adulti;

c) corsi di lingua e cultura italiana erogati presso le competenti istituzioni estere;

d) corsi di formazione e aggiornamento, sia in presenza e a distanza, per gli insegnanti di italiano come lingua non materna, sia in Italia che all'estero;

e) corsi di formazione e aggiornamento per gli insegnanti delle Istituzioni Scolastiche italiane finalizzati all'integrazione degli alunni stranieri;

f) corsi volti alla promozione della lingua, della cultura e della creatività italiana nelle sue diverse manifestazioni, ivi inclusa la promozione del «made in Italy»;

g) attività di ricerca applicata all'acquisizione e all'insegnamento dell'italiano come lingua non materna, in collaborazione con le strutture scientifiche e di ricerca dell'Ateneo e con altre istituzioni esterne ad esso.

2. Sono organi dell'Alta Scuola:

a) il Direttore;

b) la Giunta Esecutiva;

c) il Consiglio.

3. Il Direttore è un professore di prima o di seconda fascia e viene eletto dal Consiglio dell'Alta Scuola al proprio interno. Rimane in carica per un periodo di tre anni ed è rieleggibile una sola volta consecutiva.

4. Il Direttore convoca e presiede la Giunta Esecutiva e il Consiglio dell'Alta Scuola e coordina la programmazione e il funzionamento dei corsi attivati presso l'Alta Scuola. Il Direttore può designare tra i docenti presenti nella Giunta Esecutiva un Vice-Direttore che lo sostituisca in caso di assenza o impedimento.

5. La Giunta Esecutiva definisce e attua i piani organizzativi e gestionali necessari al funzionamento delle attività previste nell'ambito dell'Alta Scuola.

6. La Giunta Esecutiva è composta da:

a) quattro docenti universitari di ruolo a tempo pieno eletti dai Consigli dei Dipartimenti, tra i quali il Direttore dell'Alta Scuola;

b) il Direttore del Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica;

c) due rappresentanti dei docenti di lingua e cultura italiana;

d) un rappresentante dei docenti comandati e incaricati ad esaurimento;

e) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo afferente all'Alta Scuola, di cui due rappresentanti dei collaboratori ed esperti linguistici.

7. Il Consiglio svolge una funzione di indirizzo e di controllo sulle attività dell'Alta Scuola. Esso è composto dal Direttore, dai membri della Giunta Esecutiva, dai docenti di lingua e cultura italiana, dai docenti comandati ed incaricati ad esaurimento e dai collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato, che operano nell'ambito dell'Alta Scuola, nonché dal Segretario dell'Alta Scuola e dal Garante degli studenti dei corsi di lingua e cultura italiana per stranieri.

8. L'Alta Scuola ha autonomia gestionale e amministrativa secondo le norme stabilite dal Regolamento di Ateneo e dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità.

9. L'organizzazione e il funzionamento dell'Alta Scuola vengono disciplinati mediante l'adozione di apposito regolamento.

Art. 22.
Centri autonomi

1. Per l'organizzazione e lo svolgimento di particolari attività didattico-scientifiche di formazione finalizzata, nonché per l'organizzazione e la gestione di complesse attività di studio e di ricerca, sono costituiti presso l'Università:

a) il Centro di Valutazione e Certificazione Linguistica (CVCL). Il CVCL è un centro universitario autonomo finalizzato alla progettazione, allo sviluppo, all'elaborazione, alla somministrazione, alla valutazione e al rilascio di Certificazioni linguistiche e glottodidattiche dell'italiano come lingua non materna. Esso promuove e sviluppa attività di studio, di ricerca e di formazione nell'ambito della verifica e della valutazione delle abilità e delle competenze linguistiche. Il Centro stipula e gestisce le convenzioni finalizzate all'attività di certificazione, organizza le sessioni d'esame in Italia e all'estero presso gli Istituti Italiani di Cultura e altre istituzioni pubbliche e private ed organizza autonomamente specifica attività di formazione nel proprio settore di competenza;

b) il Centro di Ricerca e Documentazione per le Risorse Idriche (Water Resources Research and Documentation Centre - Warredoc). Il Warredoc ha lo scopo di operare nei campi della gestione e della salvaguardia del territorio, delle risorse naturali, dell'ambiente, dei disastri naturali, delle risorse idriche e dell'ingegneria delle acque e dello sviluppo sostenibile.

2. Possono inoltre essere costituiti, su proposta del Senato Accademico e con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ulteriori Centri autonomi, aventi autonomia gestionale e amministrativa.

3. I criteri di istituzione dei centri autonomi, nonché gli organi e le funzioni degli stessi sono definiti nel Regolamento di Ateneo. Le norme sul funzionamento sono stabilite dal Regolamento dei rispettivi centri, approvati dai loro organi deliberanti.

Art. 23.
Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo

Il Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo ha il compito di sviluppare e organizzare in forma coordinata le funzioni di acquisizione, conservazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale, ivi compreso l'archivio storico, nonché l'elaborazione e la diffusione dell'informazione bibliografica. Ad esso fanno riferimento le biblioteche e gli eventuali centri di documentazione dell'Università.

Capo V - Organizzazione della funzione amministrativa e gestionale

Art. 24.
Caratteri della struttura amministrativa

1. L'Università conforma l'organizzazione e le attività delle proprie strutture al principio di distinzione tra compiti di indirizzo politico-

amministrativo e compiti di gestione, nonché alle esigenze generali di efficienza, efficacia, trasparenza e semplificazione.
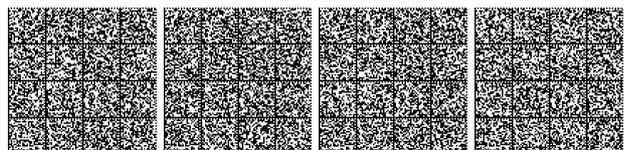
2. L'organizzazione della struttura amministrativa generale dell'Università è adottata dal Direttore Generale sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25.
Norma speciale sull'accesso e l'esercizio della funzione amministrativa presso l'Università per Stranieri di Perugia

1. In ragione della propria peculiare missione istituzionale, l'Università valorizza particolarmente la conoscenza di più lingue straniere da parte del personale tecnico e amministrativo. A tale scopo:

a) nei concorsi banditi dall'Università per l'accesso ai profili professionali delle qualifiche del personale tecnico e amministrativo debbono essere previste prove di accertamento della conoscenza di più lingue straniere;

b) l'Università destina annualmente, a carico del proprio bilancio, una somma a titolo di indennità di lingua, da erogare al personale tecnico e amministrativo in funzione dell'accertato livello di conoscenza di più lingue straniere. I requisiti richiesti per fruire di detta indennità, nonché la misura ed i criteri di ripartizione della stessa sono definiti dal Consiglio di Amministrazione sentite le Organizzazioni Sindacali.

Art. 26.
Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è responsabile, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico e amministrativo dell'Ateneo. In tale ambito:

a) esercita i compiti previsti dalla normativa vigente in materia di dirigenza nella Pubblica Amministrazione;

b) cura l'attuazione dei programmi e degli obiettivi affidandone la gestione ai responsabili delle strutture amministrative;

c) verifica e controlla l'attività dei dirigenti ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi;

d) adotta gli atti che impegnano la spesa, stipula i contratti dell'Università e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione nelle materie di propria competenza secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione e Contabilità;

e) presenta annualmente al Rettore e al Nucleo di Valutazione una relazione sull'attività svolta, cui sono allegate le relazioni dei singoli responsabili delle strutture, anche decentrate.

2. L'incarico di Direttore Generale è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore e sentito il parere del Senato Accademico, a persona dotata di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale nelle funzioni dirigenziali, individuata anche con selezione pubblica. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai tre anni ed è rinnovabile.

TITOLO III - DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 27.
Modifiche dello Statuto

1. L'iniziativa di modifica dello Statuto spetta al Rettore o ad almeno un terzo dei componenti del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione. Possono altresì proporre modifiche di Statuto, per le materie di competenza, i Dipartimenti e le Scuole.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti, dal Senato Accademico con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti e sono emanate con decreto del Rettore, secondo le procedure previste dalla legge.

3. Lo Statuto e le successive modifiche ad esso entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, salva la possibilità per le sole modifiche, in casi di particolare urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo.

Art. 28.
Regolamenti

1. Il presente articolo concerne tutti i Regolamenti che disciplinano materie di interesse generale dell'Università. In particolare:

a) il Regolamento di Ateneo disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Università nel suo complesso, nonché le modalità di elezione degli organi di governo e delle rappresentanze negli organi collegiali previsti dallo Statuto. Esso è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere obbligatorio del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

b) il Regolamento di Amministrazione e Contabilità disciplina i criteri di gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la sostenibilità economica e finanziaria di tutte le attività dell'Ateneo, la rapidità e l'efficienza nell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio; disciplina altresì l'amministrazione del patrimonio, le forme di controllo interno sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva tanto dell'Università, quanto dei singoli centri di spesa. Il Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato Accademico espresso a maggioranza assoluta dei componenti;

c) il Regolamento Didattico di Ateneo disciplina l'ordinamento degli studi di tutti i corsi per i quali l'Università rilascia titoli universitari e di tutte le attività formative previste dallo Statuto. Fissa i criteri generali per la formazione dei regolamenti delle strutture didattiche. È deliberato dal Senato Accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei componenti.

2. L'iniziativa per la formazione e la modifica dei Regolamenti spetta al Rettore, al Direttore Generale o ad almeno un terzo dei componenti dell'organo consiliare cui compete l'approvazione o il parere sugli stessi.

3. I Regolamenti e le successive modifiche ad essi entrano in vigore decorsi 15 giorni dalla loro pubblicazione, salva la possibilità, in casi di particolare urgenza, di ridurre o eliminare in sede di approvazione tale periodo. Nell'identico termine sono pubblicati nel sito istituzionale di Ateneo.

Art. 29.
Codice Etico

1. Il Codice Etico dei docenti, degli studenti e del personale tecnico e amministrativo richiama i valori fondamentali della comunità universitaria. Esso è deliberato dal Senato Accademico a maggioranza dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.

2. Nel rispetto del principio del contraddittorio, l'accertamento della violazione e la decisione in merito all'irrogazione della sanzione spetta al Senato Accademico, su proposta del Rettore.

3. Le procedure di cui ai commi precedenti e i rapporti tra procedimento disciplinare e violazione del Codice Etico sono definiti all'interno del Codice stesso.

Art. 30.
Norma finale e transitoria

1. Entro trenta giorni dalla pubblicazione dello Statuto nella *Gazzetta Ufficiale*, i competenti organi avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari.

2. Gli organi collegiali dell'Università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo Statuto.

3. I componenti del Nucleo di Valutazione e del Collegio dei Revisori dei Conti rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi componenti dei due Organi.

12A04692
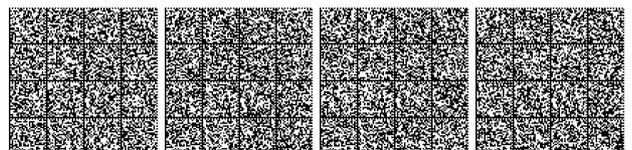
ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Paracetamolo Docpharma».

Con la determinazione n. aRM – 48/2012-2945 del 20/03/2012 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia del titolare Docpharma BVBA l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Paracetamolo Docpharma nelle confezioni di seguito indicate:

Medicinale: PARACETAMOLO DOCPHARMA.

Confezione: 040311019.

Descrizione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 1 flaconcino in vetro da 100 ml.

Medicinale: PARACETAMOLO DOCPHARMA.

Confezione: 040311021

Descrizione: «10 mg/ml soluzione per infusione» 12 flaconcini in vetro da 100 ml.

12A05203

Annullamento della revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iodio Afom».

Annullamento di revoca su rinuncia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinale per uso umano:

Medicinale: IODIO AFOM.

Titolare AF United S.p.A. - AIC n. 029918.

Con la determinazione n. aRM - 44/2012-785-*bis* del 3 aprile 2012 si annulla la determinazione aRM/2012-785 datata 2 marzo 2012.

12A05204

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI RAVENNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 5 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sottoelencata impresa, già assegnataria del marchio a fianco indicato, ha provveduto alla riconsegna di tutti i marchi in dotazione e, in caso di smarrimento di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia; le stessa impresa è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna con la corrispondente determinazione dirigenziale:

determinazione dirigenziale n. 105 del 24 marzo 201, marchio n. 40 RA, impresa: Paoletti Federigo, sede in Ravenna, punzoni deformati: 2, punzoni smarriti: 0.

Si diffidano gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come «non restituiti» o «smarriti», qualunque sia il titolo del loro possesso, a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna.

12A05165

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del regolamento di applicazione del d.l. 22 maggio 1999, n. 251, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta individuale Laboratorio GUS di Gussini Claudio, via Valdirivo 31, Trieste, già assegnatario del marchio di identificazione 79 TS, ha cessato in data 2 aprile 2012 la propria attività connessa all'uso del marchio stesso, ed è stata pertanto cancellata dal registro degli assegnatari della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

12A05202

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento a titolo indicativo del giorno 27 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3229
Yen	106,75
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,870
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,81530
Fiorino ungherese	287,25
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6995
Zloty polacco	4,1788
Nuovo leu romeno	4,3878
Corona svedese	8,9024
Franco svizzero	1,2014
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5880
Kuna croata	7,5155
Rublo russo	38,8750
Lira turca	2,3280
Dollaro australiano	1,2679
Real brasiliano	2,4916
Dollaro canadese	1,2996
Yuan cinese	8,3200
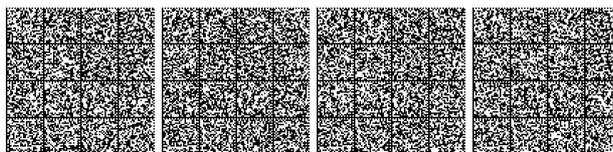
Dollaro di Hong Kong	10,2652
Rupia indonesiana	12151,76
Shekel israeliano	4,9666
Rupia indiana	69,4650
Won sudcoreano	1499,22
Peso messicano	17,3961
Ringgit malese	4,0220
Dollaro neozelandese	1,6168
Peso filippino	55,923
Dollaro di Singapore	1,6396
Baht tailandese	40,719
Rand sudafricano	10,2584

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05317

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 30 aprile 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3214
Yen	105,85
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,867
Corona danese	7,4388
Lira Sterlina	0,81295
Fiorino ungherese	286,75
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6994
Zloty polacco	4,1709
Nuovo leu romeno	4,4095
Corona svedese	8,9185
Franco svizzero	1,2018
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5875
Kuna croata	7,5030
Rublo russo	38,8465
Lira turca	2,3234
Dollaro australiano	1,2684
Real brasiliano	2,4920
Dollaro canadese	1,2985
Yuan cinese	8,2976

Dollaro di Hong Kong	10,2526
Rupia indonesiana	12139,14
Shekel israeliano	4,9560
Rupia indiana	69,6440
Won sudcoreano	1491,90
Peso messicano	17,1563
Ringgit malese	3,9986
Dollaro neozelandese	1,6133
Peso filippino	55,699
Dollaro di Singapore	1,6340
Baht tailandese	40,620
Rand sudafricano	10,2304

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05318

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 2 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3131
Yen	105,31
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,903
Corona danese	7,4385
Lira Sterlina	0,81205
Fiorino ungherese	283,50
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6994
Zloty polacco	4,1693
Nuovo leu romeno	4,4268
Corona svedese	8,8884
Franco svizzero	1,2018
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5525
Kuna croata	7,4975
Rublo russo	38,7000
Lira turca	2,3134
Dollaro australiano	1,2718
Real brasiliano	2,5105
Dollaro canadese	1,2977
Yuan cinese	8,2397
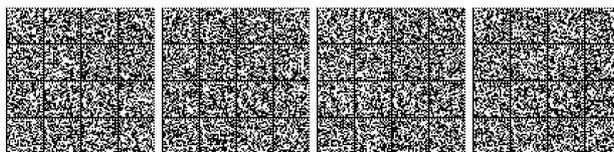
Dollaro di Hong Kong	10,1873
Rupia indonesiana	12085,32
Shekel israeliano	4,9730
Rupia indiana	69,4040
Won sudcoreano	1484,06
Peso messicano	16,9849
Ringgit malese	3,9767
Dollaro neozelandese	1,6165
Peso filippino	55,495
Dollaro di Singapore	1,6292
Baht tailandese	40,535
Rand sudafricano	10,1650

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05319

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 3 maggio 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,3123
Yen	105,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,933
Corona danese	7,4378
Lira Sterlina	0,81125
Fiorino ungherese	283,18
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6989
Zloty polacco	4,1629
Nuovo leu romeno	4,4060
Corona svedese	8,8713
Franco svizzero	1,2014
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5405
Kuna croata	7,5170
Rublo russo	38,7824
Lira turca	2,3125
Dollaro australiano	1,2762
Real brasiliano	2,5340
Dollaro canadese	1,2917
Yuan cinese	8,2473
Dollaro di Hong Kong	10,1823
Rupia indonesiana	12139,98
Shekel israeliano	4,9569
Rupia indiana	70,1100
Won sudcoreano	1482,52
Peso messicano	17,0073
Ringgit malese	3,9796
Dollaro neozelandese	1,6371
Peso filippino	55,365
Dollaro di Singapore	1,6307
Baht tailandese	40,576
Rand sudafricano	10,1540

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A05320

MINISTERO DELL'INTERNO

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di San Michele, in Quiliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di San Michele, con sede in Quiliano - frazione Montagna (Savona).

12A05199

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita Santissimo Sacramento, in Cerignola

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita Santissimo Sacramento, con sede in Cerignola (Foggia).

12A05166

Approvazione del trasferimento di sede della Casa Religiosa della Compagnia di Gesù denominata «Residenza dei Padri Gesuiti», in La Spezia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 16 aprile 2012, viene approvato il trasferimento della sede della Casa Religiosa della Compagnia di Gesù denominata «Residenza dei Padri Gesuiti» da La Spezia a Trieste.

12A05171

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di San Bonaventura, in Quiliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di San Bonaventura, con sede in Quiliano - frazione Roviasca (Savona).

12A05172

Accertamento del fine prevalente di culto della Confraternita di Santa Maria Assunta in cielo, in Quiliano

Con decreto del Ministro dell'interno in data 10 aprile 2012, viene accertato il fine prevalente di culto della Confraternita di Santa Maria Assunta in cielo, con sede in Quiliano (Savona).

12A05173

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione ad operare per il fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la formazione continua «Fondolavoro».

Si rende noto che in data 21 marzo 2012 è stato emesso il decreto ministeriale 151\Segr D.G.\2012, recante «autorizzazione ad operare per il fondo paritetico interprofessionale nazionale delle piccole, medie e grandi imprese per la formazione continua "fondolavoro"». Il citato decreto è reperibile sul sito www.lavoro.gov.it.

12A05167

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte»

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pesca di Leonforte», registrata con regolamento (UE) n. 622/2010 della Commissione del 15 luglio 2010.

Considerato che la modifica è stata presentata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte, Piazza Branciforti n. 2 - 94013 Leonforte (EN), soggetto non riconosciuto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99.

Considerato che il Decreto Ministeriale n. 5442 del 21 maggio 2007, recante la procedura a livello nazionale per la registrazione delle DOP e IGP ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006, prevede all'art. 9 che la richiesta di modifica di un disciplinare di produzione di una DOP o IGP possa essere presentata dal relativo Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi della citata normativa o, in assenza, sottoscritta da un gruppo di produttori immessi nel sistema dei controlli che rappresentino almeno il 51% della produzione controllata/certificata, nonché una percentuale pari almeno al 30% delle imprese coinvolte nella produzione e dai riscontri effettuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Sicilia è risultato che la richiesta presentata dal Consorzio di tutela della Pesca di Leonforte soddisfi tale condizione.

Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico.

Considerato altresì, che l'art. 9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilità da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Sicilia, circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della I.G.P. Pesca di Leonforte, così come modificato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità - Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione Europea.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA IGP « PESCA DI LEONFORTE»

Art. 1.

Denominazione

L'Indicazione Geografica Protetta "Pesca di Leonforte", è riservata esclusivamente alle pesche che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione

La "Pesca di Leonforte" ad indicazione geografica protetta è il prodotto della coltivazione di due ecotipi locali di pesca: Bianco di Leonforte e Giallone di Leonforte, non iscritti nel catalogo nazionale delle varietà.

All'atto dell'immissione al consumo della "Pesca di Leonforte" ad indicazione geografica protetta, i frutti devono possedere le seguenti caratteristiche:

integri;

di aspetto fresco;

sani e privi di attacchi da marciumi o che presentino alterazioni tali da renderli inadatti al consumo;

puliti, cioè privi di sostanze estranee e visibili;

indenni da parassiti a qualunque stadio di sviluppo;

privi di odori e/o sapori estranei;

il valore della consistenza della polpa, misurata con puntale del penetrometro di 8 mm, deve essere minimo 4.5 Kg/cm^2 per l'ecotipo Giallone di Leonforte e minimo 3.5 Kg/cm^2 per l'ecotipo bianco di Leonforte;

contenuto in solidi solubili non inferiore a 11 gradi Brix;

peso compreso tra 100 e 350 grammi;

forma globosa a valve asimmetriche;

buccia di colore giallo con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Giallone di Leonforte;

buccia di colore bianco con striature rosse non sempre evidenti per l'ecotipo Bianco di Leonforte;

polpa di colore giallo per l'ecotipo Giallone di Leonforte;

polpa di colore bianco per l'ecotipo Bianco di Leonforte;

la polpa deve essere aderente al nocciolo.

Possono ottenere il riconoscimento IGP "Pesca di Leonforte" solo le pesche di categoria Extra e I.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione della IGP "Pesca di Leonforte" interessa i comuni di Leonforte, Enna, Calascibetta, Assoro ed Agira, in provincia di Enna.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali su cui avviene la coltivazione, dei produttori e condizionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva, alla struttura di controllo, delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Scelta del portinnesto

Sono ammessi i portainnesti franchi e clonali di pesco e ibridi di prunus di cui sia provata la compatibilità con gli ecotipi descritti all'art. 2 e l'adattamento alle condizioni locali. Le piantine ammesse sono a radice nuda o piantine in fitocella, e devono essere di buona qualità agronomica e sanitaria, e di età massima di 1 anno. Le marze da utilizzare devono provenire da piante madri sane dal punto di vista fitosanitario, selezionate all'interno di impianti ricadenti nei comuni di cui all'art. 3, per la propagazione della "Pesca di Leonforte".

La messa a dimora delle piante deve avvenire necessariamente nel periodo autunno-inverno per quelle a radice nuda; le piantine in fitocella possono essere impiantate nello stesso periodo o anche in primavera, in presenza di umidità del terreno sufficiente ad evitare possibili stress da trapianto. Le piantine vengono irrigate appena dopo la loro messa a dimora.

Sistemi di conduzione degli impianti.

I sistemi di conduzione degli impianti della I.G.P. "Pesca di Leonforte", sono riconducibili alle tecniche di produzione antiche, consolidate dalla tradizione, e tengono in considerazione le prerogative del quadrinomio costituito dal tipo di cultivar di pesco, dal suolo, dal clima e dall'uomo.

La coltivazione deve essere condotta con i seguenti metodi:

convenzionale, in uso nella zona, con l'osservanza delle norme di "Buona Pratica Agricola" della Regione Siciliana;

integrata, ottenuta nel rispetto delle "Norme Tecniche" previste dal disciplinare della Regione Siciliana;

biologica, secondo il Reg. (CE) 834/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Forma di allevamento

La forma di allevamento deve assicurare un'adeguata esposizione ai raggi solari in tutte le parti della chioma, fornire frutti di qualità, favorire un'uniforme distribuzione dei prodotti antiparassitari e agevolare le operazioni colturali quali potatura, diradamento, insacchettamento e raccolta dei frutti.

Le forme di allevamento e le distanze di impianto ammesse sono:

Vaso semplice o Vasetto ritardato: m 3-5 x 4-5;

Tatura Trellis o Y trasversale: m 5 x 2;

Fusetto: m 4,5-5 x 2.

La densità di impianto è compresa tra 400 e 1.100 piante ad ettaro in dipendenza della forma di allevamento adottata, fermo restando che comunque la massima produzione per ettaro non deve superare le 25 tonnellate.

Tecniche Colturali

È ammessa la potatura sia invernale che estiva, da eseguire annualmente secondo i canoni suggeriti dalla tecnica. Il diradamento deve essere eseguito prima dell'insacchettamento dei frutti e comunque non oltre il mese di maggio.

È obbligatorio l'uso del sacchetto di carta pergamenata per la difesa meccanica dagli agenti patogeni, da attuarsi nella fase in cui la drupa raggiunge la dimensione di una noce e, comunque, non oltre il mese di luglio.

Fertilizzazione

Negli impianti in fase di allevamento, le quantità di fertilizzanti devono essere ridotte proporzionalmente, localizzandole in prossimità dell'apparato radicale delle piante. Deve essere privilegiato l'uso del letame e degli altri concimi organici. Sono ammesse le pratiche di fertirrigazione e di concimazione fogliare.

Non sono ammessi apporti di azoto superiori a 150 kg per ettaro.

Irrigazione

È ammessa la tecnica di irrigazione a goccia o per aspersione. Non sono ammessi sistemi irrigui soprachioma.

Raccolta

La raccolta avviene a partire dalla prima decade di settembre fino alla prima decade di novembre. Il grado di maturazione del prodotto deve essere tale da consentire la lavorazione, il trasporto e le operazioni connesse; permettere la buona conservazione fino al luogo di destinazione; rispondere alle esigenze commerciali del luogo di destinazione.

Le drupe devono essere raccolte a mano evitando l'operazione nelle ore più calde della giornata e l'esposizione diretta al sole dei frutti raccolti. Cura particolare dovrà essere prestata alla separazione del frutto dal ramo che deve avvenire senza provocare danni al peduncolo. Inoltre, deve essere asportato il filo di ferro, che serve per legare i sacchetti di pergamena, al fine di evitare il danneggiamento dei frutti depositati nelle cassette o in altri contenitori.

È ammessa la refrigerazione del prodotto in celle frigorifere a temperatura compresa tra 0.5°C e 4.5°C per un periodo massimo di 20 giorni.

Le operazioni di condizionamento della IGP Pesca di Leonforte devono avvenire all'interno dell'areale di produzione definito all'art. 3 del presente disciplinare per evitare che il trasporto e le eccessive manipolazioni possano provocare imbrattamento e ammaccatura dei frutti con conseguente attacco da muffe e patogeni vari che comprometterebbero le caratteristiche qualitative del prodotto.

Art. 6.

Legame

La richiesta di riconoscimento della I.G.P. "Pesca di Leonforte" è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto conosciuto per le proprie caratteristiche qualitative quali la tardiva maturazione e di conseguenza la presenza sul mercato in periodi in cui sono quasi assenti le pesche, la durezza e la pratica dell'insacchettamento. L'insacchettamento dei frutti sulle piante con sacchetti di carta pergamena argento permette il controllo della mosca mediterranea (Ceratitis capitata). Tale particolarità ha rappresentato nel tempo uno degli aspetti più qualificanti di tale produzione. Fondamentale è il lavoro del peschicoltore che è diventato il manager delle proprie produzioni perché ha capito di avere fra le mani un prodotto unico. Egli ha spesso coinvolto i propri familiari nell'insacchettamento lavorando sodo giorno e notte. La vendita delle pesche ha assicurato un reddito tale da migliorare le condizioni di vita degli operatori della zona.

Da circa un ventennio la "Pesca di Leonforte" muove un indotto economico notevole non solo nel comprensorio di produzione, ma anche nel territorio dei comuni vicini in occasione dell'annuale Sagra che si tiene nella prima domenica del mese di ottobre nel centro storico della cittadina edificata dal Principe Nicolò Placido Branciforti nel XVII secolo. Tale momento di promozione e di valorizzazione del prodotto è stato creato nel 1982 dall'Amministrazione comunale di allora per incentivare lo sviluppo della drupacea e per far conoscere ai consumatori dell'Isola le peculiarità di un prodotto unico. L'evento, nato come "Sagra del pesco di Leonforte" ed oggi ribattezzato come "Sagra della pesca e dei prodotti tipici di Leonforte", ha significato fin dalle sue origini un momento di promozione di questo prodotto tardivo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto, da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dagli articoli 10 e 11 del Reg. (CE) n. 510/2006. Tale struttura è l'Organismo di controllo Agroqualità - Società per la certificazione delle qualità nell'agroalimentare - S.p.a - V.le Cesare Pavese n. 305 - 00144 Roma tel. +39.06. 54228675 - fax. +39.06. 54228692.

Art. 8.

Etichettatura e confezionamento

I frutti ad Indicazione Geografica Protetta “Pesca di Leonforte” devono essere commercializzati in cassette o scatole di cartone o di legno, o in ceste di vario formato della capacità da 0,5 a 6 kg.

Ciascuna confezione imballaggio deve contenere frutti della stessa varietà, categoria, calibro e grado di maturazione. È richiesta l’omogeneità di colorazione in relazione all’ecotipo.

I frutti devono essere disposti su un solo strato e separati gli uni dagli altri mediante materiale protettivo. Il materiale di protezione e/o addobbo deve essere nuovo, inodore ed innocuo; si deve, inoltre, evitare che il prodotto venga a contatto con inchiostri e/o colle per stampigliatura o etichettatura. Gli imballaggi devono, inoltre, essere privi di qualsiasi corpo estraneo.

Ogni confezione deve essere sigillata, in maniera tale che l’apertura della stessa comporti la rottura del sigillo in modo che non sia possibile alterare il contenuto nelle fasi successive al confezionamento.

In etichetta, devono essere riportati il logo della denominazione ed il simbolo grafico comunitario. È vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista. È tuttavia ammesso l’utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a marchi privati, purché questi non abbiano significato laudativo o siano tali da indurre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione è costituito da un ovale, all’interno del quale è rappresentata la Granfonte, monumento simbolo del Comune di Leonforte, a cui è sovrapposta in primo piano una pesca confezionata in un sacchetto. All’interno dell’ovale in alto al centro è riportata la dicitura Pesca di Leonforte, in basso al centro è riportato l’acronimo I.G.P.. Il disegno è circoscritto da una linea verde marcata, lo sfondo è giallo tenue, la Granfonte è di colore verde come la scritta pesca di Leonforte e IGP, giallo-arancione il colore della pesca con foglia verde, sacchetto bianco con ombre grigie e un filo nero che circoscrive ai bordi il sacchetto ed infine il filo nero che testimonia la chiusura del sacchetto.

Le dimensioni del disegno sono 46 mm x 37 mm; tipo del carattere Times new Roman

Dimensioni carattere:

pesca di Leonforte 14;

IGP: 11

Indici colorimetrici:

1. Cerchio esterno: Verde pallido, giallo 100%, cyan 40%;
2. Cerchio interno: Giallo sfumato 40%;
3. Diciture e disegno: Verde, giallo 100%, cyan 100%;
4. Sacchetto: bianco 100%; Contorno sacchetto nero 100%;
5. Pesca intera giallo, giallo 100%, Magenta 20%.

12A05180

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Estensione dell’autorizzazione alla società ICIC in Roma, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 20 aprile 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l’organismo ICIC, con sede in via Sicilia n. 66 - 00187 Roma, già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell’art. 8, decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, l’organismo ICIC è riconosciuto idoneo alla certificazione e ispezione per la famiglia di prodotto di cui ai mandati CEN M/125 - 128, limitatamente alle norme armonizzate EN 450-1:2005 + A1:2007 e EN 12620:2002 + A1:2008 ed ai requisiti essenziali di cui all’art. 9, comma 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993, come specificati nel decreto. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero delle attività produttive.

L’autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L’autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A05168

Estensione dell’autorizzazione alla società Istituto Giordano S.p.a., in Bellaria, a svolgere attività di Organismo di valutazione della conformità alla direttiva 89/106/CEE per i prodotti da costruzione.

Con decreto del 20 aprile 2012, della Direzione generale M.C.C.V.N.T, l’organismo Istituto Giordano S.p.a., con sede in via Rossini n. 2 - 47814 Bellaria (Rimini), già organismo notificato alla Commissione europea, è autorizzato ad estendere la valutazione di conformità alla direttiva 89/106/CEE per altri prodotti da costruzione. Ai sensi dell’art. 8, decreto del Presidente della Repubblica del 21 aprile 1993, n. 246, l’organismo Istituto Giordano S.p.a. è riconosciuto idoneo alla certificazione, ispezione e prova per la famiglia di prodotto di cui ai mandati CEN M/100-103-106-112-113-116-120-121-122, limitatamente alle norme specificate nel decreto e relativi requisiti essenziali di cui all’art. 9, comma 5 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 246/1993. La valutazione è effettuata alle condizioni prescritte nella autorizzazione e nel decreto ministeriale 9 maggio 2003, n. 156, del Ministero delle attività produttive.

L’autorizzazione decorre dalla data del decreto di estensione, è notificata alla Commissione europea ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario. L’autorizzazione è valida fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni attuative del regolamento UE n. 305/2011 e comunque non oltre sette anni.

12A05169

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-106) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

45-410100120508

€ 1,00